*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b*
*Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

**Anno 146° — Numero 72**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Martedì, 29 marzo 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

# SOMMARIO

# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 14 marzo 2005, n. **41.**

**Disposizioni per l'attuazione della decisione 2002/187/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Finalità e oggetto*

1. Con la presente legge viene data attuazione alla decisione 2002/187/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità, di seguito denominata «decisione».

Art. 2.

*Nomina del membro nazionale e poteri del Ministro della giustizia*

1. Il membro nazionale distaccato presso l'Eurojust è nominato con decreto del Ministro della giustizia tra i giudici o i magistrati del pubblico ministero, che esercitano funzioni giudiziarie, o fuori del ruolo organico della magistratura, con almeno venti anni di anzianità di servizio. Il magistrato che esercita funzioni giudiziarie è collocato fuori del ruolo organico della magistratura.

2. Ai fini della nomina, il Ministro della giustizia, acquisite le valutazioni del Consiglio superiore della magistratura in ordine ad una rosa di candidati nell'ambito della quale provvederà ad effettuare la nomina stessa, richiede al medesimo Consiglio il collocamento del magistrato designato fuori del ruolo organico della magistratura o, nel caso di magistrato già in posizione di fuori ruolo, comunica al Consiglio superiore della magistratura la propria designazione.

3. Il Ministro della giustizia può, per il tramite del Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, indirizzare al membro nazionale direttive per l'esercizio delle sue funzioni.

Art. 3.

*Assistenti del membro nazionale*

1. Il membro nazionale distaccato presso l'Eurojust può essere coadiuvato da un assistente. In caso di necessità e previo accordo del collegio di cui all'articolo 10 della decisione, il membro nazionale può essere coadiuvato da ulteriori assistenti, in numero complessivo non superiore a tre. Uno di tali assistenti, purché giudice o magistrato del pubblico ministero, può sostituire il membro nazionale nell'esercizio delle sue funzioni.

2. Gli assistenti del membro nazionale sono nominati tra i giudici o i magistrati del pubblico ministero, che esercitano funzioni giudiziarie, o fuori del ruolo organico della magistratura, con qualifica almeno di magistrato di tribunale. Essi possono altresì essere nominati tra i dirigenti dell'Amministrazione della giustizia.

3. Nei casi di cui al comma 2, primo periodo, l'assistente del membro nazionale è nominato con decreto del Ministro della giustizia, secondo la procedura di cui all'articolo 2, comma 2. Il magistrato che esercita funzioni giudiziarie è collocato fuori del ruolo organico della magistratura. Nei casi di cui al comma 2, secondo periodo, l'assistente del membro nazionale è nominato con decreto del Ministro della giustizia. Il dirigente dell'Amministrazione della giustizia è collocato fuori del ruolo organico.

Art. 4.

*Durata dell'incarico e trattamento economico*

1. I mandati del membro nazionale distaccato presso l'Eurojust e dei suoi assistenti hanno una durata di quattro anni e sono prorogabili per non più di due anni.

2. I magistrati ordinari e i dirigenti appartenenti all'Amministrazione della giustizia ai quali sono attribuiti gli incarichi di membro nazionale o di assistente mantengono il proprio trattamento economico complessivo; agli stessi è altresì corrisposta un'indennità, comprensiva di ogni altro trattamento all'estero, corrispondente a quella percepita, rispettivamente, dal primo consigliere e dal primo segretario di delegazione.

Art. 5.

*Poteri del membro nazionale dell'Eurojust*

1. Nell'ambito delle indagini e delle azioni penali relative alle forme di criminalità e ai reati di competenza dell'Eurojust di cui all'articolo 4 della decisione e ai fini del conseguimento degli obiettivi di impulso e miglioramento del coordinamento delle medesime indagini e azioni penali e di miglioramento della cooperazione tra le autorità nazionali competenti degli Stati membri dell'Unione europea, nonché di assistenza delle stesse, di cui all'articolo 3 della decisione, il membro nazionale esercita i poteri di cui all'articolo 6 della decisione.

2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, il membro nazionale può, in particolare:

*a)* chiedere alle autorità giudiziarie competenti di valutare se:

1) avviare un'indagine o esercitare un'azione penale in ordine a fatti determinati;

2) accettare che una di esse sia più indicata per avviare un'indagine o azione penale in ordine a fatti determinati;

3) porre in essere un coordinamento con le autorità competenti di altri Stati membri interessati;

4) istituire una squadra investigativa comune con le autorità competenti di altri Stati membri interessati, conformemente ai pertinenti strumenti di cooperazione;

*b)* assicurare l'informazione reciproca tra le autorità giudiziarie competenti degli Stati membri interessati in ordine alle indagini e alle azioni penali di cui l'Eurojust ha conoscenza;

*c)* assistere, su loro richiesta, le autorità nazionali competenti e quelle degli altri Stati membri per assicurare un coordinamento ottimale delle indagini e delle azioni penali, anche mediante l'organizzazione di riunioni tra le suddette autorità;

*d)* prestare assistenza per migliorare la cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri;

*e)* collaborare e consultarsi con la rete giudiziaria europea, anche utilizzando e contribuendo ad arricchire la sua base di dati documentali;

*f)* ricevere dalle autorità giudiziarie, attraverso i corrispondenti nazionali o direttamente nei casi di urgenza, e trasmettere alle autorità competenti degli altri Stati membri, richieste di assistenza giudiziaria, quando queste riguardano indagini o azioni penali relative alle forme di criminalità e ai reati di competenza dell'Eurojust di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della decisione e richiedono, per essere eseguite in modo coordinato, l'assistenza dell'Eurojust;

*g)* prestare sostegno, con l'accordo del collegio di cui all'articolo 10 della decisione e su richiesta dell'autorità giudiziaria competente, anche nel caso in cui le indagini e le azioni penali interessino unicamente lo Stato italiano e un Paese terzo, se con tale Paese è stato concluso un accordo che instaura una cooperazione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3, della decisione o se tale sostegno riveste un interesse essenziale, o nel caso in cui le indagini e le azioni penali interessino unicamente lo Stato italiano e la Comunità;

*h)* partecipare, con funzioni di assistenza, alle attività di una squadra investigativa comune costituita conformemente ai pertinenti strumenti di cooperazione.

### Art. 6.

*Poteri del collegio dell'Eurojust*

1. Nell'ambito delle indagini e delle azioni penali relative alle forme di criminalità e ai reati di competenza dell'Eurojust di cui all'articolo 4 della decisione e ai fini del conseguimento degli obiettivi di impulso e miglioramento del coordinamento delle medesime indagini e azioni penali e di miglioramento della cooperazione tra le autorità nazionali competenti degli Stati membri dell'Unione europea, nonché di assistenza delle stesse, di cui all'articolo 3 della decisione, il collegio dell'Eurojust di cui all'articolo 10 della decisione esercita i poteri di cui all'articolo 7 della decisione.

### Art. 7.

*Richiesta di informazioni, accesso alle banche dati e ai sistemi informativi nazionali, obbligo di informativa*

1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 della decisione, il membro nazionale può:

*a)* richiedere e scambiare con l'autorità giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, informazioni scritte in ordine a procedimenti penali e al contenuto di atti degli stessi;

*b)* accedere alle informazioni contenute nel casellario giudiziale, nel casellario dei carichi pendenti, nell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e nell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato, ai sensi degli articoli 21 e 30 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, nei registri delle notizie di reato e negli altri registri istituiti presso gli uffici giudiziari e in ogni altro pubblico registro;

*c)* richiedere all'autorità che ha la competenza centrale per la sezione nazionale del Sistema di informazione Schengen di comunicargli dati inseriti nel Sistema.

2. La richiesta di cui al comma 1, lettera *a)*, ovvero di accedere alle informazioni di cui al medesimo comma 1, lettera *b)*, è inviata all'autorità giudiziaria competente. Nella fase delle indagini preliminari provvede il pubblico ministero il quale, se ravvisa motivi ostativi all'accoglimento della richiesta, trasmette la stessa, unitamente al proprio parere, al giudice per le indagini preliminari che provvede con decreto motivato. Nelle fasi successive provvedono, con decreto motivato, rispettivamente il giudice dell'udienza preliminare ovvero il giudice individuato ai sensi dell'articolo 91 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, acquisito il parere del pubblico ministero. Il decreto che accoglie o rigetta la richiesta è impugnabile dal pubblico ministero e dal membro nazionale dell'Eurojust nel termine di venti giorni dalla comunicazione del provvedimento dinanzi alla Corte di cassazione. L'impugnazione sospende l'esecuzione del provvedimento di accoglimento della richiesta.

3. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 della decisione, il procuratore della Repubblica, quando procede ad indagini per talune delle forme di criminalità o dei reati di competenza dell'Eurojust di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della decisione, che coinvolgono almeno due Stati membri dell'Unione europea, o un Paese terzo, se con tale Paese

è stato concluso un accordo che instaura una cooperazione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3, della decisione, o la Comunità, ne dà notizia al membro nazionale dell'Eurojust.

Art. 8.

*Nomina di un giudice ai fini dell'inserimento nell'elenco dei giudici che possono fare parte dell'autorità di controllo comune*

1. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato secondo la procedura di cui all'articolo 2, comma 2, è nominato un giudice, scelto tra i magistrati ordinari e non membro dell'Eurojust, affinché figuri nell'elenco dei giudici che possono fare parte dell'autorità di controllo comune istituita ai sensi dell'articolo 23 della decisione.

2. La nomina non comporta la collocazione fuori del ruolo organico della magistratura.

3. La durata dell'incarico è di due anni, prorogabili per non più di una volta.

Art. 9.

*Designazione dei corrispondenti nazionali*

1. Sono designati quali corrispondenti nazionali dell'Eurojust, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della decisione, l'Ufficio II della Direzione generale della giustizia penale del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, la Direzione nazionale antimafia e le procure generali della Repubblica presso le corti di appello, ciascuno rispetto alle proprie attribuzioni.

Art. 10.

*Membro nazionale quale autorità nazionale competente per le esigenze dei regolamenti (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio ed (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio, del 25 maggio 1999*

1. In conformità con l'articolo 26, paragrafo 4, della decisione, il membro nazionale distaccato presso l'Eurojust è considerato autorità nazionale competente per le esigenze dei regolamenti (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio ed (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativi alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF).

Art. 11.

*Norma di copertura*

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge è autorizzata, a decorrere dall'anno 2005, la spesa di 362.218 euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 marzo 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

---

LAVORI PREPARATORI

*Camera dei deputati* (atto n. 4293):

Presentato dal Ministro della giustizia (CASTELLI) il 19 settembre 2003.

Assegnato alla II commissione (GIUSTIZIA), in sede referente, il 30 settembre 2003 con pareri delle commissioni I, V, XIV;

Esaminato dalla II commissione il 22 ottobre 2003; 2 dicembre 2003; 14 gennaio 2004; 2 marzo 2004;

Esaminato in aula il 6 aprile 2004 e approvato il 7 aprile 2004.

*Senato della Repubblica* (atto n. 2894):

Assegnato alla 2ª commissione (GIUSTIZIA), in sede referente, il 20 aprile 2004 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 14ª.

Esaminato dalla 2ª commissione il 15 e 29 giugno 2004; il 15 e 21 luglio 2004.

Esaminato in aula il 6 e 19 ottobre 2004 e approvato con modificazioni, il 9 febbraio 2005.

*Camera dei deputati* (atto n. 4293-*B*):

Assegnato alla II commissione (GIUSTIZIA), in sede referente, il 14 febbraio 2005, con parere delle commissioni I, V e XIV.

Esaminato dalla II commissione il 15, 22 23 e 24 febbraio 2005.

Esaminato in aula il 28 febbraio 2005; e approvato il 1º marzo 2005.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Nota all'art. 1:*

— La decisione 2002/187/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 28 febbraio 2002 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea 6 marzo 2002, n. L 63, reca: «Decisione del Consiglio che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità.».

*Nota all'art. 3:*

— Per i riferimenti alla decisione 2002/187/GAI del 28 febbraio 2002 vedi nota all'art. 1.

*Nota all'art. 5:*

— Per i riferimenti alla decisione 2002/187/GAI del 28 febbraio 2002 vedi nota all'art. 1.

*Nota all'art. 6:*

— Per i riferimenti alla decisione 2002/187/GAI del 28 febbraio 2002 vedi nota all'art. 1.

*Note all'art. 7:*

— Per i riferimenti alla decisione 2002/187/GAI del 28 febbraio 2002 vedi nota all'art. 1.

— Si riporta il testo dell'art. 329 del codice di procedura penale:

«Art. 329 *(Obbligo del segreto).* — 1. Gli atti d'indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari.

2. Quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero può, in deroga a quanto previsto dall'art. 114, consentire, con decreto motivato, la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso, gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero.

3. Anche quando gli atti non sono più coperti dal segreto a norma del comma 1, il pubblico ministero, in caso di necessità per la prosecuzione delle indagini, può disporre con decreto motivato:

*a)* l'obbligo del segreto per singoli atti, quando l'imputato lo consente o quando la conoscenza dell'atto può ostacolare le indagini riguardanti altre persone;

*b)* il divieto di pubblicare il contenuto di singoli atti o notizie specifiche relative a determinate operazioni.».

— Si riporta il testo degli articoli 21 e 30 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. Testo A):

«Art. 21 (L) [*(Certificato del casellario giudiziale e del casellario dei carichi pendenti acquisito dall'autorità giudiziaria. (art. 688 c.p.p.: comma 1, primo periodo, comma 2; art. 110, comma 1, lettera* c*), decreto legislativo n. 271/1989)*]. — 1. Per ragioni di giustizia, gli uffici che esercitano la giurisdizione penale e quelli del pubblico ministero acquisiscono dal sistema il certificato di tutte le iscrizioni esistenti riferite ad un determinato soggetto.

2. Previa autorizzazione del giudice procedente, il pubblico ministero acquisisce dal sistema lo stesso certificato concernente la persona offesa dal reato o il testimone, per le finalità riconosciute dal codice di procedura penale.».

«Art. 30 (L) [*(Certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato acquisito dall'autorità giudiziaria. (art. 81, comma 1, primo periodo, comma 2, decreto legislativo n. 231/2001)*]. — 1. Per ragioni di giustizia, gli uffici che esercitano la giurisdizione penale e quelli del pubblico ministero acquisiscono dal sistema il certificato di tutte le iscrizioni esistenti riferite ad un determinato ente.».

— Si riporta il testo dell'art. 91 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271:

«Art. 91 *(Giudice competente in ordine alle misure cautelari).* — 1. Nel corso degli atti preliminari al dibattimento, i provvedimenti concernenti le misure cautelari sono adottati, secondo la rispettiva competenza, dal tribunale in composizione collegiale o monocratica, dalla corte di assise, dalla corte di appello o dalla corte di assise di appello; dopo la pronuncia della sentenza e prima della trasmissione degli atti a norma dell'art. 590 del codice, provvede il giudice che ha emesso la sentenza; durante la pendenza del ricorso per cassazione, provvede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.».

*Nota all'art. 8:*

— Per i riferimenti alla decisione 2002/187/GAI del 28 febbraio 2002 vedi nota all'art. 1.

*Nota all'art. 9:*

— Per i riferimenti alla decisione 2002/187/GAI del 28 febbraio 2002 vedi nota all'art. 1.

*Note all'art. 10:*

— Per i riferimenti alla decisione 2002/187/GAI del 28 febbraio 2002 vedi nota all'art. 1.

— Il regolamento 1073 del 25 maggio 1999 del Parlamento europeo e del Consiglio pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea 31 maggio 1999, n. L 136 reca: «Indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF)».

— Il regolamento 1074 del 25 maggio 1999 del Consiglio pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea 31 maggio 1999, n. L 136 reca: «Indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF).».

**05G0065**

# DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 2005.

**Autorizzazione alla emissione integrativa di carte valori postali commemorative per l'anno 2004 e autorizzazione alla emissione di carte valori celebrative e commemorative per l'anno 2005.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2004, con il quale è stata autorizzata l'emissione nell'anno 2004, di carte valori postali celebrative e commemorative (*Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 30 aprile 2004);

Riconosciuta l'opportunità di integrare il programma 2004 con un'altra emissione di carte valori postali commemorative;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 2005, carte valori postali celebrative e commemorative;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2004;

Su proposta del Ministro delle comunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. È autorizzata l'emissione, nell'anno 2005, delle seguenti carte valori postali:

*a)* francobolli celebrativi del centenario della fondazione dell'ACI-Automobile Club d'Italia;

*b)* francobolli celebrativi del Giorno dell'esodo dall'Istria, Fiume e Dalmazia;

*c)* francobolli celebrativi del 100° anniversario della fondazione del Rotary International;

*d)* francobolli celebrativi promozionali dei XX Giochi Olimpici Invernali «Torino 2006»;

*e)* francobolli celebrativi della XIV edizione dell'Esposizione Quadriennale;

*f)* francobolli celebrativi del XX anniversario della ratifica dell'accordo di modificazione del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia (emissione comune con lo Stato della Città del Vaticano);

*g)* francobolli celebrativi dell'Anno internazionale della Fisica;

*h)* francobolli celebrativi dell'inaugurazione del Nuovo Polo Fiera di Milano;

*i)* francobolli celebrativi del centenario dell'istituzione delle Ferrovie dello Stato;

*l)* francobolli celebrativi della Confederazione generale italiana del commercio, del turismo, dei servizi, delle professioni e delle piccole e medie imprese (Confcommercio).

*m)* francobolli celebrativi di Europa 2005: Gastronomia;

*n)* francobolli commemorativi di Sant'Ignazio da Laconi:

*o)* francobolli commemorativi di Luigi Calabresi;

*p)* francobolli commemorativi di Alberto Ascari, nel 50° anniversario della morte;

*q)* francobolli commemorativi di San Gerardo Maiella, nel 250° anniversario della morte;

*r)* francobolli celebrativi della squadra vincitrice del campionato italiano di calcio di serie A;

*s)* francobolli celebrativi del centenario del volo del primo dirigibile italiano, ad opera di Almerico da Schio;

*t)* francobolli celebrativi della Giornata mondiale contro la droga;

*u)* francobolli celebrativi dell'VIII edizione del Festival Olimpico della Gioventù Europea (E.Y.O.F.);

*v)* francobolli celebrativi della Giornata della Filatelia;

*z)* interi postali celebrativi della Manifestazione filatelica nazionale;

Art. 2.

1. Al comma 1 dell'art. 1 del decreto presidenziale 22 marzo 2004 citato nelle premesse dopo la lettera *ff)* è aggiunta la seguente: «gg) francobolli commemorativi di S. Lucia nel XVII centenario del martirio, dedicati ai videolesi».

Art. 3.

1. Con separato provvedimento sono stabiliti il valore e le caratteristiche delle carte valori postali di cui all'art. 1 e all'art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GASPARRI, *Ministro delle comunicazioni*

*Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2005*
*Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 129*

**05A02770**

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 febbraio 2005.

**Modalità di alienazione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze in Alitalia - Linee aeree italiane S.p.a.**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, come successivamente modificato dall'art. 4, comma 218, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e in particolare l'art. 1, comma 2, il quale prevede che l'alienazione delle partecipazioni detenute dallo Stato in società per azioni è effettuata con modalità trasparenti e non discriminatorie, finalizzate anche alla diffusione dell'azionariato tra il pubblico dei risparmiatori e degli investitori istituzionali e che tali modalità di alienazione sono preventivamente individuate, per ciascuna società, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive;

Visti in particolare gli articoli 1-*bis* e 2 del citato decreto-legge n. 332 del 1994 che prevedono, rispettivamente, che le dismissioni delle partecipazioni detenute dallo Stato in società operanti in determinati settori, tra cui quello dei trasporti, sono subordinate alla creazione di organismi indipendenti per la regolarizzazione delle tariffe ed il controllo della qualità dei servizi di rilevante interesse pubblico e che tra tali società sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e finanze, di intesa con il Ministro delle attività produttive, nonché con i Ministri competenti per settore, previa comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari, quelle nei cui statuti deve essere introdotta con deliberazione dell'assemblea straordinaria, una clausola che attribuisca al Ministro dell'economia e delle finanze uno o più dei poteri speciali di cui allo stesso art. 2;

Visto il parere del Consiglio di Stato, Sezione I, del 9 ottobre 1996, n. 2228/96 che, considerato il legame sussistente tra gli articoli 1-*bis* e 2 del citato decreto-legge n. 332 del 1994, individua la necessità della previa istituzione di una autorità di settore solo qualora si intenda inserire nello statuto della società da dismettere una clausola attributiva allo Stato di poteri speciali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato in data 10 giugno 2004 ai sensi dell'art. 4, comma 230, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che individua i criteri di esercizio dei poteri speciali, limitando il loro utilizzo ai soli casi di pregiudizio degli interessi vitali dello Stato;

Visto l'art. 1, comma 2, della legge 14 novembre 1995, n. 481, come richiamato dall'art. 1, comma 2-*ter* del citato decreto-legge n. 332 del 1994, il quale prevede che, per la privatizzazione dei servizi di pubblica utilità, il Governo definisce i criteri per la privatizzazione di ciascuna impresa e le relative modalità di dismissione e li trasmette al Parlamento ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari;

Visto l'art. 2, comma 192, della legge 3 dicembre 1996, n. 662, il quale, tra l'altro, prevede che, prima di cedere la maggioranza del capitale sociale di società esercenti servizi di trasporto aereo, il Governo provvede a trasmettere al Parlamento il relativo piano industriale per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed, in particolare, l'art. 80, comma 7, che reca disposizioni in materia di modalità di determinazione del prezzo di cessione per le operazioni di alienazione di titoli già negoziati in mercati finanziari regolamentati;

Visto l'art. 13 del citato decreto-legge n. 332 del 1994, che prevede il versamento dei proventi derivanti dalle operazioni di alienazione, di cui all'art. 1 del medesimo decreto, al fondo di ammortamento di cui all'art. 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 21 dicembre 2000, in forza del quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha acquisito l'intera partecipazione detenuta dall'IRI S.p.A. in liquidazione in Alitalia - Linee Aeree Italiane S.p.A., pari a n. 820.880.682 azioni ordinarie e corrispondenti a circa il 53,01 per cento del capitale, ai fini della sua dismissione;

Visto che, nell'ambito degli aumenti di capitale della Società realizzati nel corso del 2002, il Ministero dell'economia e delle finanze ha sottoscritto complessivamente ulteriori n. 1.593.414.126 azioni ordinarie Alitalia e n. 1.207.147.404 obbligazioni convertibili in un pari numero di azioni ordinarie Alitalia;

Considerato che, pertanto, il Ministero dell'economia e delle finanze attualmente detiene complessivamente n. 2.414.294.808 azioni ordinarie del valore nominale unitario di euro 0,37, pari a circa il 62,3 per cento del capitale sociale di Alitalia e che, a seguito dell'eventuale conversione delle obbligazioni di cui alla premessa precedente, lo stesso Ministero potrà incrementare la propria partecipazione al capitale della Società fino ad un massimo di n. 3.621.442.212 azioni ordinarie Alitalia (di seguito anche la «partecipazione»);

Visto il decreto-legge 24 giugno 2004, n. 159, recante misure urgenti per favorire la ristrutturazione ed il rilancio dell'Alitalia, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 203, che prevede la concessione di garanzie dello Stato conformemente alle norme comunitarie a valere su finanziamenti di breve termine contratti da Alitalia per il tempo necessario a consentire la definizione e la successiva realizzazione da parte della stessa società di un piano industriale di ristrutturazione e rilancio;

Considerato che la Commissione europea, con decisione del 20 luglio 2004 con la quale è stato autorizzato il rilascio della garanzia di Stato a favore di Alitalia di cui al citato decreto-legge n. 159 del 2004, ha preso atto dell'impegno assunto dalle autorità italiane, con lettera del Ministro per le politiche comunitarie al Commissario per i trasporti e l'energia della Commissione europea in data 13 luglio 2004, a ridurre la partecipazione dello Stato al capitale di Alitalia ad una quota di minoranza entro un arco temporale massimo di dodici mesi dalla concessione della garanzia sul richiamato prestito ponte di 400 milioni di euro e che il futuro piano di ristrutturazione della società non comporterà alcun aiuto di Stato;

Considerato che nell'ambito dell'accordo stipulato in data 23 settembre 2004 tra Alitalia e le Organizzazioni sindacali, è stato evidenziato l'intendimento del Governo a mantenere comunque una partecipazione al capitale di Alitalia di misura non inferiore al 30 per cento;

Visti i decreti dirigenziali in data 5 agosto 2004 e 8 ottobre 2004, adottati ai sensi del richiamato decreto-legge n. 159 del 2004, con i quali è stata concessa la garanzia dello Stato sul finanziamento derivante dal contratto di apertura di credito per l'importo di euro 400 milioni stipulato da parte di Alitalia con la Dresdner Bank AG;

Considerato che con nota del 6 ottobre 2004 Alitalia ha comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze di aver predisposto un Piano industriale di ristrutturazione e rilancio per il periodo 2005-2008 coerente con i termini dell'accordo del 6 maggio 2004 tra Governo, Alitalia e Parti sociali e con la normativa comunitaria in tema di aiuti di Stato;

Considerato che tra gli elementi fondamentali contenuti nel suddetto Piano di ristrutturazione e rilancio è indicato un aumento di capitale della società la cui sottoscrizione, prevista entro il primo semestre del 2005, dovrà avvenire con il concorso, almeno proporzionale, del mercato e/o di altri operatori industriali del settore, in linea anche con i richiamati impegni assunti dalle autorità italiane in sede comunitaria;

Considerato che in data 15 ottobre 2004 e 15 dicembre 2004 sono state effettuate le notifiche alla Commissione europea in riferimento, rispettivamente, al previsto investimento di Fintecna in Alitalia servizi e all'operazione di aumento di capitale;

Considerato che le azioni dell'Alitalia sono quotate sul Mercato telematico azionario di Milano della Borsa italiana S.p.A.;

Considerato che Alitalia opera nel settore del trasporto aereo, e in settori ad esso connessi, avendo, quale attività principale, l'erogazione di servizi di trasporto aereo di passeggeri e di merci su linee nazionali, internazionali ed intercontinentali;

Ritenuto opportuno, anche in considerazione della attuale situazione di mercato, di posizionamento strategico di Alitalia e del quadro del processo di consolidamento del trasporto aereo in atto nell'Unione europea, consentire e agevolare, ove necessario, la realizzazione di alleanze che possono tra l'altro prevedere la concentrazione fra Alitalia e altri primari vettori europei;

Considerata la difficoltà, nella attuale fase, di definire puntualmente le più opportune modalità di disimpegno da parte del Ministero dell'economia e delle finanze dal capitale di Alitalia, avuto in particolare riguardo alle condizioni ed ai vincoli derivanti dal processo di ristrutturazione e rilancio in atto, al prospettato aumento di capitale da realizzarsi coerentemente agli orientamenti che verranno eventualmente espressi dalla Commissione europea, alla esistenza del prestito obbligazionario citato, nonché alla possibile evoluzione di processi finalizzati alla conclusione di alleanze strategiche con altri primari vettori europei;

Ritenuto pertanto opportuno — in considerazione della realizzazione di una combinazione, anche dal punto di vista societario, delle attività di impresa tra Alitalia ed i soggetti partecipanti all'alleanza di cui al punto precedente — assicurare al Ministero la più ampia flessibilità operativa nel procedere alla privatizzazione e, quindi, nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione richiamati dal decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, prevedere la possibilità che la alienazione della partecipazione avvenga in una o più fasi, mediante il ricorso singolo o congiunto a offerta pubblica di vendita, trattativa diretta, adesione ad offerte pubbliche di acquisto o di scambio, operazioni di scambio di titoli, ovvero di cessione di diritti di opzione;

Ritenuto che, nella scelta delle modalità con le quali realizzare la privatizzazione di Alitalia debbano essere assicurati, tra l'altro, gli obiettivi dell'azionariato diffuso e della stabilità dell'assetto proprietario, anche in considerazione della tutela delle caratteristiche di servizio di pubblica utilità della attività svolta da tale soggetto;

Vista la preliminare approvazione da parte del Consiglio dei Ministri dell'11 novembre 2004 dei criteri per la privatizzazione di Alitalia e delle modalità di dismis-

sione di cui al presente decreto, tra i quali è stato previsto che nello Statuto della società, prima della stessa dismissione, potrà essere introdotta una clausola che attribuisca al Ministro dell'economia e delle finanze poteri speciali ai sensi dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 332 del 1994 in linea con gli orientamenti comunitari al riguardo; ciò, a condizione che analoghe forme di tutela dell'interesse pubblico vengano assunte dagli altri Stati europei interessati dalla richiamata operazione di integrazione;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481, nonché ai sensi della legge 3 dicembre 1996, n. 662, con riferimento, rispettivamente, ai criteri e modalità di privatizzazione della Società ed al piano industriale della stessa;

Vista la definitiva approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del 3 febbraio 2005 dei predetti criteri e modalità;

Considerata la necessità di rispettare il richiamato impegno assunto dal Governo italiano in data 13 luglio 2004 con la Commissione europea a rendere minoritaria la partecipazione dello Stato nel capitale della società al massimo nel periodo di dodici mesi dalla concessione della garanzia sul prestito ponte di 400 milioni di euro;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive;

Decreta:

L'alienazione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze in Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A., che potrà altresì includere la cessione diretta o indiretta delle obbligazioni convertibili detenute, potrà essere effettuata, anche in più fasi, mediante il ricorso singolo o congiunto a offerta pubblica di vendita, trattativa diretta, adesione ad offerte pubbliche di acquisto o di scambio, operazioni di scambio di titoli, ovvero cessione di diritti di opzione, fermo restando che, almeno in una prima fase, la partecipazione del Ministero dell'economia e delle finanze al capitale di Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A., non potrà risultare inferiore al 30 per cento.

Roma, 3 febbraio 2005

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
BERLUSCONI

*Il Ministro dell'economia e delle finanze*
SINISCALCO

*Il Ministro delle attività produttive*
MARZANO

**05A02833**

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 marzo 2005.

**Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio del comune di Mussomeli, in provincia di Caltanissetta, a seguito del movimento franoso del 2 febbraio 2005.**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Vista la delibera della giunta regionale Siciliana n. 40 dell'11 febbraio 2005;

Considerato che il giorno 2 febbraio 2005 il territorio del comune di Mussomeli, in provincia di Caltanissetta, è stato interessato da un movimento franoso di notevoli dimensioni che ha coinvolto la strada provinciale n. 23, unica arteria di collegamento con il capoluogo della provincia, determinando l'isolamento del paese con conseguenti gravi disagi per la popolazione;

Considerato, altresì, che si è determinata una situazione di grave pericolo per la pubblica e privata incolumità con conseguente necessità di disporre l'evacuazione di alcuni nuclei familiari;

Visti gli esiti del sopralluogo effettuato in data 10 marzo 2005 da tecnici del Dipartimento della protezione civile, al quale hanno partecipato anche rappresentanti del Dipartimento regionale della protezione civile;

Ravvisata la necessità di procedere con ogni urgenza alla realizzazione dei primi interventi finalizzati alla rimozione delle situazioni di pericolo anche realizzando in termini di somma urgenza collegamenti viari alternativi a quelli interessati direttamente dall'evento;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Vista la richiesta del Presidente della regione Siciliana del 16 febbraio 2005;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 marzo 2005;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto in premessa, è dichiarato, fino al 31 marzo 2006, lo stato di emergenza nel territorio del comune di Mussomeli, in provincia di Caltanissetta.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 marzo 2005

*Il Presidente:* BERLUSCONI

**05A02868**

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 marzo 2005.

**Disposizioni urgenti di protezione civile.** (Ordinanza n. 3417).

## IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 settembre 2003, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine ai gravi eventi alluvionali verificatisi il 29 agosto 2003 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 20-*bis* del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative», con il quale il predetto stato d'emergenza è stato prorogato fino al 30 giugno 2005;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 settembre 2003, n. 3309, recante «Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi alluvionali verificatisi il 29 agosto 2003 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 novembre 2003, n. 3328, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 febbraio 2004, n. 3339, recante: «Ulteriori disposizioni di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi alluvionali verificatisi il giorno 29 agosto 2003 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia»;

Vista la nota in data 16 febbraio 2005 del Commissario delegato assessore alla protezione civile della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 gennaio 2005, concernente la proroga, fino al 31 dicembre 2006, dello stato di emergenza nel territorio dei comuni di Cengio e Saliceto in ordine alla situazione di crisi socio-ambientale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 febbraio 2005, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2005, lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nella località di Mestre del comune di Venezia;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3273 del 19 marzo 2003, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nella località di Mestre - comune di Venezia»;

Vista la nota in data 16 febbraio 2005 del Commissario delegato per l'emergenza socio-economico-ambientale per la viabilità di Mestre, concernente la necessità di integrare i poteri derogatori in materia di urbanistica conferiti al medesimo Commissario ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3273 del 2003;

Acquisita l'intesa della regione Veneto con nota del 17 febbraio 2005;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 dicembre 2004, recante: «Proroga dello stato di emergenza rispettivamente nel territorio del comune di Lipari e nelle aree marine interessate, nonché nel territorio delle isole Eolie, nelle aree marine e nelle fasce costiere interessate dagli effetti indotti dai fenomeni vulcanici in atto nell'isola di Stromboli»;

Vista l'ordinanza di protezione civile n. 3225 del 2 luglio 2002, recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'eccezionale afflusso turistico nelle isole del comune di Lipari»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3266 del 7 marzo 2003, recante: «Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni verificatisi nel territorio delle isole Eolie, derivanti dagli effetti indotti dai fenomeni vulcanici in atto nell'isola di Stromboli, ed altre disposizioni di protezione civile»;

Vista la nota del 26 gennaio 2005 del Parroco di Stromboli con la quale è stata rappresentata la grave situazione di pericolo in cui versano le Chiese di San Vincenzo e San Bartolomeo site a Stromboli, per le quali si rende necessario realizzare, con ogni possibile urgenza, opere di messa in sicurezza finalizzate a restituire piena funzionalità ai predetti edifici di culto, nonché l'entità degli oneri da affrontare per gli interventi di ripristino;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 luglio 2004, con il quale è stato prorogato, sino al 31 dicembre 2005, lo stato di emergenza socio-ambientale nel territorio delle province di L'Aquila e Teramo della regione Abruzzo per le parti interessate dagli interventi necessari alla messa in sicurezza del Sistema Gran Sasso;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3303 del 18 luglio 2003, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave situazione di emergenza socio-ambientale nel territorio delle province di L'Aquila e Teramo interessato dagli interventi necessari alla messa in sicurezza del Sistema Gran Sasso»;

Vista la nota del 4 febbraio 2005 del Ministro delle infrastrutture e trasporti, nonché la nota del 18 febbraio 2005 del presidente dell'ANAS S.p.a. concernente l'utilizzo delle risorse finanziarie stanziate dalla legge

n. 360 del 1990 da destinare per le finalità dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3303 del 2003;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 settembre 2004 recante la dichiarazione di grande evento per lo svolgimento della pre-regata della trentaduesima Coppa America, che si terrà nello specchio di mare antistante alla città di Trapani;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3377, del 22 settembre 2004, e successive modificazioni, recante: «Disposizioni urgenti per lo svolgimento della pre-regata della trentaduesima Coppa America»;

Vista la nota in data 8 marzo 2005 dell'Assessorato lavori pubblici della regione Siciliana;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 2004, con il quale, tra l'altro, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2005 lo stato d'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3341 del 27 febbraio 2004, n. 3343 del 12 marzo 2004, n. 3345 del 30 marzo 2004, n. 3347 del 2 aprile 2004, n. 3354 del 7 maggio 2004, art. 1, comma 2, n. 3361 in data 8 luglio 2004, art. 5, n. 3369 del 13 agosto 2004, n. 3370 del 27 agosto 2004, n. 3379 del 5 novembre 2004, art. 8, n. 3382 del 18 novembre 2004, art. 8, n. 3390 del 29 dicembre 2004, art. 2, n. 3397 del 28 gennaio 2005, art. 1, n. 3399 del 18 febbraio 2005, art. 6 e n. 3406 del 4 marzo 2005, recanti «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza rifiuti nella regione Campania»;

Vista la nota del 18 febbraio 2005 con la quale il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella regione Campania, ha rappresentato la necessità di trasferire all'Amministrazione regionale le competenze in materia di ingresso dei rifiuti recuperabili nel medesimo territorio regionale;

Vista la nota del 16 febbraio 2005 del dirigente dell'Area generale di coordinamento ecologia tutela dell'ambiente disinquinamento protezione civile settore tutela dell'ambiente della regione Campania, nonché la successiva nota del 9 marzo 2005 del Presidente della medesima regione Campania;

Visto l'art. 20-*bis* del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative», con il quale gli stati d'emergenza concernente gli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Molise e Puglia sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2005;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3253 del 29 novembre 2002, n. 3279 del 10 aprile 2003 e n. 3300 dell'11 luglio 2003, dirette a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi sismici verificatisi nel territorio della provincia di Campobasso;

Ravvisata la necessità di apportare alcune modifiche ed integrazioni alle summenzionate ordinanze di protezione civile, al fine di assicurare l'indispensabile urgenza e continuità agli interventi di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio della provincia di Campobasso il 31 ottobre 2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 dicembre 2004, concernente la proroga degli stati d'emergenza in relazione agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici verificatisi nella regione Campania;

Viste le ordinanze di protezione civile n. 2499 del 25 gennaio 1997, n. 2787 del 21 maggio 1998 e n. 2994 del 24 luglio 1999;

Vista la richiesta del Commissario delegato per l'emergenza idrogeologica nella regione Campania formulata con nota del 17 gennaio 2005, inerente all'assegnazione di ulteriori finanziamenti necessari al completamento degli interventi programmati nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 1997-1999 «Protezione civile»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2005, lo stato di emergenza in materia di gestione di rifiuti urbani, speciali, speciali pericolosi, in materia di bonifiche e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione Siciliana;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334 del 23 gennaio 2004;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 marzo 2004, n. 3342, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile»;

Visto l'art. 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 gennaio 2005, n. 3397, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile»;

Vista la richiesta del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia formulata con nota del 15 marzo 2005, inerente alla necessità di apportare alcune modifiche ed integrazioni alla summenzionata ordinanza n. 3334/2004;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 dicembre 2004, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio del comune di Bonorva, in provincia di Sassari, in relazione al movimento franoso verificatosi nel mese di ottobre 2004;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3396 del 28 gennaio 2005, recante: «Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare l'emergenza determinatasi in relazione al movimento franoso che ha interessato il territorio del comune di Bonorva, in provincia di Sassari, nel mese di ottobre 2004;

Vista la richiesta del sindaco di Bonorva - Commissario delegato formulata con la nota del 7 marzo 2005;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 gennaio 2005, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione al parziale crollo del viadotto sul fiume Sangro nel territorio dei comuni di Fossacesia e Torino di Sangro in provincia di Chieti, a seguito degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi il giorno 24 ottobre 2004;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3411 del 4 marzo 2005, recante: «Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare la situazione di emergenza conseguente al parziale crollo del viadotto sul fiume Sangro nel territorio dei comuni di Fossacesia e Torino di Sangro in provincia di Chieti, a seguito degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi il giorno 24 ottobre 2004»;

Vista la richiesta del Prefetto di Chieti - Commissario delegato formulata con nota del 18 marzo 2005;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3389 del 26 dicembre 2004, recante: «Disposizioni di protezione civile finalizzate a fronteggiare le situazioni di emergenza nell'area del sud-est asiatico», nonché le successive ordinanze di protezione civile n. 3390 del 29 dicembre 2004, n. 3392 in data 8 gennaio 2005, n. 3394 del 18 gennaio 2005, n. 3399 del 18 febbraio 2005 e n. 3402 del 10 marzo 2005;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3374 del 10 settembre 2004, recante «Disposizioni di protezione civile, concernenti l'utilizzo di mezzi e materiali, finalizzate a prestare soccorso alle vittime dell'atto terroristico verificatosi nel territorio della Federazione Russa, nella regione dell'Ossezia, città di Beslan», così come integrata dall'ordinanza di protezione civile n. 3388 del 2004;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio in data 23 dicembre 2004, recante la proroga, fino al 31 dicembre 2005, della dichiarazione dello stato di emergenza per proseguire le attività di contrasto all'eccezionale afflusso di extracomunitari;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 settembre 2002, n. 3242, del 1° ottobre 2002, n. 3244, del 31 gennaio 2003, n. 3262, del 23 maggio 2003, n. 3287, del 3 luglio 2003, n. 3298, del 7 novembre 2003, n. 3326 e in data 8 luglio 2004, n. 3361;

Ritenuto che le esigenze prospettate siano meritevoli di accoglimento in ragione della necessità di assicurare ogni azione utile al superamento delle distinte situazioni emergenziali;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. All'art. 8, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 gennaio 2005, n. 3397, il riferimento all'ordinanza di protezione civile n. 3375 è da intendersi all'ordinanza di protezione civile n. 3275.

2. All'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 febbraio 2004, n. 3339, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma: «1-*bis*. Per i comuni che abbiano subito la sospensione della loro attività d'impresa, il periodo massimo da assumere ai fini della quantificazione del contributo previsto dall'art. 3, comma 1, lettera *a)* dell'ordinanza di protezione civile n. 3309 del 2003 non può superare i 24 mesi».

3. In considerazione delle situazioni di emergenza in atto e di cui in premessa, e della specificità delle attività svolte dai mezzi aerei del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in aggiunta alle fattispecie contemplate dall'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale in data 8 agosto 2003, concernente la liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio, le disposizioni contenute nel medesimo decreto ministeriale non si applicano anche ai mezzi aerei in dotazione al Dipartimento medesimo.

Art. 2.

1. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi previsti in termini di massima urgenza correlati alla durata dell'emergenza in atto, i progetti comportanti varianti agli strumenti urbanistici strettamente attinenti alla realizzazione del passante autostradale di Mestre, e di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 marzo 2003, n. 3273, in conseguenza delle attività ablatorie che saranno poste in essere per l'ottenimento delle aree oggetto delle esecuzione delle opere previste, sono approvati dal Commissario delegato, coerentemente con quanto deliberato dai comuni competenti. L'approvazione del Commissario delegato costituisce a tutti gli effetti variazione alle previsioni dei vigenti strumenti urbanistici.

Art. 3.

1. Nell'ambito del contesto emergenziale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 dicembre 2004, concernente la proroga dello stato di emergenza nel territorio dell'isola di Stromboli, è assegnato all'Autorità ecclesiastica di Stromboli l'importo di euro 50.000,00, finalizzato alla realizzazione degli interventi necessari a rimuovere le situazioni di pericolo in atto nelle Chiese San Vincenzo e San Bartolomeo nel medesimo territorio; al relativo onere si provvede a carico del Fondo della protezione civile.

Art. 4.

1. Per il proseguimento delle iniziative di carattere urgente finalizzate alla messa in sicurezza dei Laboratori del Gran Sasso e per la eventuale bonifica delle aree inquinate, l'ANAS è autorizzata a trasferire al Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 luglio 2003, n. 3303, le risorse finanziarie rivenienti dall'art. 5 della legge n. 366 del 1990.

Art. 5.

1. La disposizione di cui all'art. 1, comma 24, lettera *f)*, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si applica anche al comune di Trapani relativamente alle spese per le iniziative finalizzate allo svolgimento del «grande evento» di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 settembre 2004.

2. Il Prefetto di Trapani, nominato soggetto attuatore ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 3377 del 2004, provvede, altresì, alla realizzazione degli interventi e delle opere infrastrutturali concernenti i lavori di completamento del molo foraneo del porto di Favi-

gnana; ai relativi oneri si provvede a carico delle risorse finanziarie della regione Siciliana, che provvederà a trasferire le predette risorse sulla contabilità speciale intestata al soggetto attuatore Prefetto di Trapani.

Art. 6.

1. Al fine assicurare un progressivo rientro della situazione di emergenza in atto nella regione Campania in materia di rifiuti, secondo quanto richiesto dal Commissario delegato con nota del 18 febbraio 2005 e coerentemente con quanto espresso dalla regione stessa con nota del 9 marzo 2005, le competenze in materia di ingresso nella regione Campania dei rifiuti recuperabili sono trasferite alla medesima Amministrazione regionale.

2. Il numero dei componenti della Commissione tecnico-scientifica istituita ai sensi dell'art. 3, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3345 del 30 marzo 2004, e successive modificazioni, è elevato di un'unità designata dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. All'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3345 del 30 marzo 2004, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3347 del 2004, alla lettera *e)*, dopo la parola «rifiuti» sono aggiunte le parole «e le balle di rifiuto secco codice 191212».

Art. 7.

1. L'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 3279/2003, è così sostituito: 2. «Ferme restando le disposizioni contenute nell'art. 3 dell'ordinanza n. 3375/2004 e nell'art. 2 dell'ordinanza n. 3379/2004, relative alle iniziative da porre in essere per il comune di San Giuliano di Puglia, l'ing. Claudio Rinaldi assume la qualità di soggetto attuatore per la realizzazione di tutti gli interventi ed opere, anche infrastrutturali, di ricostruzione inerenti al territorio della provincia di Campobasso colpito dagli eventi sismici del 29 ottobre 2002». Il soggetto attuatore provvede, altresì, qualora espressamente incaricato dalle singole amministrazioni comunali interessate, alla progettazione e successiva realizzazione degli interventi a favore dei privati, nell'ipotesi in cui quest'ultimi abbiano delegato dette iniziative alle medesime amministrazioni comunali, ai sensi della normativa vigente in materia».

2. L'art. 3, comma 5, dell'ordinanza n. 3279/2003 è così sostituito «Per l'espletamento delle funzioni connesse al compimento degli interventi e delle opere previsti nella presente ordinanza, il soggetto attuatore, è autorizzato ad avvalersi di sei unità di personale tecnico amministrativo in servizio presso il Servizio integrato infrastrutture e trasporti Lazio - Abruzzo - Sardegna; detto personale, che verrà individuato con successivo apposito provvedimento del soggetto attuatore, è autorizzato, nell'ambito della vigenza temporale dello stato d'emergenza, a svolgere in via continuativa prestazioni di lavoro presso la struttura commissariale, nonché a prestare lavoro straordinario fino ad un massimo di 50 ore mensili pro-capite, oltre i limiti previsti dalla vigente normativa, da liquidarsi da parte del soggetto attuatore sulla base di apposite comunicazioni mensili. Al predetto personale, inviato in missione, è riconosciuto il rimborso degli oneri sostenuti per l'utilizzo di mezzi propri. Il soggetto attuatore è altresì autorizzato ad acquisire la disponibilità di una sede logistica idonea per la struttura di titolarità, ed a porre in essere tutte le iniziative di carattere negoziale conseguenti».

3. All'art. 3, comma 6, dell'ordinanza n. 3279/2003, le parole «al 31 dicembre 2003», sono sostituite dalle seguenti «al periodo di vigenza dello stato di emergenza».

4. Al soggetto attuatore, in ragione dell'attività da porre in essere ai sensi del presente articolo, è corrisposta un'indennità onnicomprensiva pari al 70% del trattamento economico in godimento.

5. È autorizzata l'apertura di una contabilità speciale di tesoreria, intestata al soggetto attuatore, con le modalità previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

6. Al fine di consentire al soggetto attuatore l'espletamento delle iniziative finalizzate a garantire l'immediata operatività della propria struttura, il presidente della regione Molise - Commissario delegato provvede a versare sulla contabilità speciale di cui al comma 5 l'importo di euro 200.000,00.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con le risorse finanziarie destinate alla ricostruzione del territorio della provincia di Campobasso colpito dagli eventi sismici del 29 ottobre 2002.

Art. 8.

1. Nell'ambito della situazione di emergenza ambientale nella regione Campania, e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2004, ed in relazione alla gravità del pregiudizio di carattere economico determinato dall'inquinamento in atto nel territorio del comune di Acerra, il Prefetto di Napoli è autorizzato a corrispondere un indennizzo, nel limite massimo di euro 20.000,00, a favore di ciascun operatore del settore zootecnico che esercita la propria attività nel medesimo comune. Il predetto indennizzo è corrisposto, sulla base di idonea probante documentazione, su motivata proposta dell'Amministrazione comunale, secondo criteri di rigorosa perequazione ed al netto degli indennizzi a qualsiasi titolo spettanti.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, nel limite massimo di euro 60.000,00, si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo per la protezione civile.

Art. 9.

1. Per il completamento degli interventi infrastrutturali e di sistemazione idrogeologica previsti nell'ambito degli interventi da porre in essere per il superamento dell'emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2004, ed inseriti nel programma operativo nazionale «protezione civile 1997-1999», approvato con decisione della Commissione delle Comunità europee C (1997) 3498 del 5 dicembre 1997, C (1999) 3391 del 4 novembre 1999 e

C (2000) 1263 del 30 maggio 2000, è assegnato l'ulteriore importo di euro 25.500.000,00 in favore del presidente della regione Campania - Commissario delegato.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede a carico dell'unità previsionale di base 13.2.3.1, capitolo 957 del centro di responsabilità n. 13 «protezione civile» del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 10.

1. All'art. 5, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334 del 2004, le parole «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2005».

2. All'art. 9, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 marzo 2004, n. 3342, la parola «sei» è sostituita dalla parola «otto».

3. Alle deroghe previste all'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3244 del 2002 e successive modificazioni, sono aggiunte le seguenti: «art. 1, commi 5, 8 e 11 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché circolare n. 5 del 2005 del Ministero dell'economia e delle finanze».

Art. 11.

1. Al fine di consentire il rapido espletamento delle iniziative necessarie al superamento della situazione emergenziale determinatasi nel territorio del comune di Bonorva in provincia di Sassari, e di cui al decreto del Presidente del Consiglio in data 3 dicembre 2004 citato in premessa, il sindaco di Bonorva - Commissario delegato si avvale di un'apposita struttura all'uopo costituita, composta da un massimo di due unità di personale dipendente del medesimo comune.

2. Il Commissario delegato può autorizzare il personale della struttura di cui al comma 1 ad effettuare ore di lavoro straordinario fino ad un massimo di 50 ore mensili procapite, effettivamente reso, oltre i limiti previsti dalla vigente normativa.

3. Agli oneri conseguenti all'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 3396 del 2005 citata in premessa.

Art. 12.

1. Il Prefetto di Chieti - Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3411 del 4 marzo 2005, al fine di soddisfare le maggiori esigenze derivanti dalla situazione emergenziale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2005, e nei limiti di vigenza dello stessa, è autorizzato a costituire un'apposita struttura composta da tre unità di personale individuate dal medesimo Commissario delegato. Il predetto personale è autorizzato ad effettuare ore di lavoro straordinario nel limite massimo di 40 ore mensili pro-capite oltre i limiti previsti dalla vigente normativa, ovvero, qualora appartenenti alla carriera prefettizia, di una indennità correlata su base mensile e pari al 20% della retribuzione di posizione di cui all'art. 16, comma 3, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2003, n. 252.

2. Il Commissario delegato, in ragione della complessità delle iniziative da porre in essere per il superamento del contesto critico in esame, è autorizzato, altresì, ad avvalersi per gli aspetti tecnici di due ingegneri appartenenti alla pubblica amministrazione con competenze attinenti alle finalità della summenzionata ordinanza; per tali attività ai predetti soggetti è corrisposto un compenso mensile pari al 40% del trattamento stipendiale in godimento.

3. Al Commissario delegato in relazione ai maggiori compiti conferiti ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3411 del 2005, è riconosciuto un compenso per tutta la durata dello stato d'emergenza, su base mensile pari alla retribuzione di posizione in godimento di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2003, n. 252.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico delle risorse finanziarie di cui all'art. 6 dell'ordinanza di protezione civile n. 3411 del 2005.

5. Il termine di trenta giorni previsto all'art. 5, comma 1, primo periodo, dell'ordinanza di protezione civile n. 3411 del 2005, è elevato a sessanta giorni.

Art. 13.

1. Al fine di assicurare la più tempestiva ed efficace realizzazione degli interventi nell'area del sud-est asiatico, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato a stipulare nel predetto territorio apposito contratto di conto corrente bancario sul quale far affluire, di volta in volta nei limiti dello stretto necessario alla realizzazione di ciascun intervento o di parte dello stesso, le risorse provenienti dalle donazioni ed atti di liberalità previste dall'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2004, n. 3390 e disponibili sul conto corrente bancario aperto ai sensi dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei Ministri del 18 gennaio 2005, n. 3394. L'utilizzo delle somme depositate sul predetto conto corrente bancario è effettuato dal responsabile della struttura di missione con obbligo di separata rendicontazione e nel rispetto di apposita regolamentazione definita dal capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri con proprio provvedimento.

2. I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati o da instaurare ai sensi dell'art. 1, comma 5, dell'ordinanza di protezione civile n. 3390 del 2004 e dell'art. 1, comma 3, dell'ordinanza di protezione civile n. 3402 del 2005 emanate per fronteggiare le situazioni di emergenza nei territori esteri e di cui in premessa, si configurano quali incarichi di esperto ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, con conseguente applicazione del relativo regime giuridico, economico, fiscale e previdenziale.

3. In relazione alla particolare gravosità dell'impegno richiesto per l'espletamento dei compiti attribuiti, ai componenti della Commissione di garanzia istituita ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3392 del 2005 è riconosciuta una speciale indennità d'importo corrispon-

dente a quella attribuita al responsabile della struttura di missione di cui all'art. 1, comma 2 dell'ordinanza di protezione civile n. 3402 del 2005.

4. Al personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, inviato nei territori del sud-est asiatico colpiti dagli eventi calamitosi di cui all'ordinanza n. 3389 del 2004 e successive modificazioni, si applicano le disposizioni previste dall'art. 1, comma 4, secondo periodo, dell'ordinanza di protezione civile n. 3390 del 2005.

5. All'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3402 del 25 febbraio 2005, dalle parole «finalizzato alla ristrutturazione» fino alle parole «medesimo territorio» sono soppresse e così sostituite «finalizzato a consentire il pieno e completo ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione interessata dall'atto terroristico verificatosi nella città di Beslan, attraverso la ristrutturazione ed ampliamento di edifici di strutture sanitarie di Beslan e Vladikavkaz, dotandoli di attrezzature ed apparecchiature elettromedicali idonee a garantire maggiore funzionalità».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 marzo 2005

*Il Presidente:* BERLUSCONI

**05A02869**

---

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 marzo 2005.

**Interventi urgenti di protezione civile per la messa in sicurezza delle grandi dighe delle regioni Piemonte e Sicilia.** (Ordinanza n. 3418).

## IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza di grandi dighe e di edifici istituzionali»;

Visto, in particolare, l'art. 2 del predetto decreto-legge che dispone che alla definizione degli interventi per la messa in sicurezza sulle grandi dighe si provvede, laddove sussistano le condizioni per la dichiarazione dello stato di emergenza, mediante l'adozione di ordinanze di protezione civile ex art. 5, comma 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 novembre 2004 recante la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla messa in sicurezza delle grandi dighe di Figoi e Galano (Liguria); Zerbino e La Spina (Piemonte); Sterpeto (Lazio); La Para e Rio grande (Umbria); Molinaccio (Marche); Muraglione, Montestigliano e Fosso Bellaria (Toscana); Pasquasia e Cuba (Sicilia); Gigliara Monte (Calabria), fino al 31 dicembre 2005;

Ritenuto, pertanto, che per le dighe di Pasquasia (comune di Enna), Cuba (comune di Centuripe - Enna), Zerbino (comune di Molare - Alessandria) e La Spina (comune di Pralormo - Torino) sussistono i requisiti di legge per provvedere all'emanazione di ordinanze di protezione civile al fine di procedere alla messa in sicurezza dei predetti invasi;

Ravvisata, quindi, la necessità di disporre l'attuazione di interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in atto;

Vista la nota del Registro italiano dighe n. 388 del 20 gennaio 2005;

Acquisita l'intesa delle regioni Piemonte e Sicilia;

Su proposta del Registro italiano dighe;

Dispone

Art. 1.

1. Il direttore del settore infrastrutture del servizio integrato infrastrutture e trasporti per le regioni Sicilia - Calabria è nominato Commissario delegato per la messa in sicurezza delle dighe di Pasquasia (comune di Enna) e di Cuba (comune di Centuripe - Enna) e provvede, al fine di fronteggiare lo stato di emergenza in atto e per eliminare le connesse situazioni di rischio, a porre in essere la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, degli interventi di messa in sicurezza delle predette dighe, anche tramite la eventuale dismissione definitiva mediante demolizione, anche parziale, dell'opera di sbarramento, purché risulti comunque garantita la sicurezza del sito. Per le medesime finalità il Commissario delegato dispone per l'appalto e per l'esecuzione degli interventi di cui sopra, nonché per la direzione dei lavori e per la loro collaudazione.

2. Per consentire l'utilizzo della risorsa idrica il Commissario delegato valuterà, nell'ambito della progettazione preliminare, la possibilità di effettuare interventi di recupero delle dighe di cui al comma 1.

3. Il Commissario delegato, qualora non abbia disposto per la dismissione delle dighe, consegna le opere al soggetto richiedente la concessione; ovvero qualora si proceda alla dismissione definitiva delle opere, alla consegna di quelle residuali all'autorità competente per l'asta fluviale.

4. Le determinazioni commissariali necessarie per la realizzazione degli interventi e delle opere di cui alla presente ordinanza sono adottate previa acquisizione del parere tecnico di cui all'art. 2, comma 2 del decreto-legge convertito n. 79/2004 secondo le modalità previste dal decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584.

5. Per la realizzazione degli indifferibili ed urgenti interventi di messa in sicurezza delle dighe di Pasquasia (comune di Enna) e di Cuba (comune di Centuripe - Enna) il Commissario delegato provvede per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti, una volta emesso il decreto di occupa-

zione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.

Art. 2.

1. Il Commissario delegato predispone, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, un cronoprogramma delle attività da porre in essere, articolato in relazione alle diverse tipologie d'azione e cadenzato su base mensile. Tale cronoprogramma sarà trasmesso al Comitato di alta sorveglianza istituito dall'art. 3 del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, al Registro italiano dighe ed al Dipartimento della protezione civile.

2. Entro dieci giorni dalla scadenza di ciascuna attività prevista nel cronoprogramma, il Commissario delegato comunica al Comitato di alta sorveglianza ed al Registro italiano dighe lo stato di avanzamento del programma, evidenziando e giustificando gli eventuali scostamenti, nonché indicando le misure che saranno adottate dal Commissario medesimo per ricondurre la realizzazione degli interventi nei tempi stabiliti dal cronoprogramma di cui al comma 1.

Art. 3.

1. Per l'espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato si avvale delle strutture del Servizio integrato infrastrutture e trasporti Sicilia - Calabria - Settore infrastrutture. Il Commissario delegato può, qualora ritenuto necessario per la celere realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, affidare la progettazione degli interventi all'esterno anche avvalendosi, ove necessario, delle deroghe di cui al successivo art. 4.

2. Per gli interventi di messa in sicurezza il Commissario delegato nomina un responsabile del procedimento da individuarsi nell'ambito del Servizio integrato infrastrutture e trasporti di cui al precedente comma 1 al quale, nell'ambito della vigenza temporale dello stato di emergenza, è riconosciuto un compenso forfetario annuo lordo pari al trenta per cento dell'indennità di posizione in godimento. Il Commissario delegato, nell'ambito delle iniziative intraprese per la messa in sicurezza delle dighe di cui alla presente ordinanza, è autorizzato ad avvalersi di un numero massimo di tre unità di personale prescelte nell'ambito del Servizio integrato infrastrutture e trasporti Sicilia - Calabria, a cui potranno essere corrisposti compensi per lavoro straordinario effettivamente reso fino ad un massimo di settanta ore mensili oltre i limiti previsti dalla vigente normativa. Al personale della struttura commissariale sono, inoltre, corrisposti i rimborsi per le spese di missione nonché il rimborso degli oneri per l'utilizzo del mezzo proprio previa espressa autorizzazione commissariale. Per le finalità di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato può, altresì, stipulare fino ad un massimo di due contratti di consulenza, con esperti aventi comprovata esperienza e professionalità nelle materie attinenti agli interventi di cui alla presente ordinanza.

3. Il Presidente del registro italiano dighe con proprio provvedimento individua, nell'ambito dell'Ufficio periferico territorialmente competente, il personale preposto alle attività di istruttoria per l'approvazione tecnica dei progetti e del monitoraggio degli interventi in fase di esecuzione di cui alla presente ordinanza fino ad un massimo di tre unità. Al predetto personale, qualora titolare di qualifica dirigenziale, sarà corrisposto un compenso forfetario annuo pari al 30% dell'indennità di posizione in godimento, altresì il personale non dirigenziale potrà essere autorizzato a svolgere prestazioni di lavoro straordinario fino ad un massimo di settanta ore mensili-procapite, effettivamente reso, oltre i limiti previsti dalla vigente normativa. Al personale dirigenziale e non dirigenziale inviato in missione ed espressamente autorizzato ad utilizzare il mezzo proprio saranno corrisposti i relativi rimborsi di legge.

4. Con le medesime modalità il Presidente del registro italiano dighe individua fino ad un massimo di tre unità di personale dirigenziale e fino ad un massimo di due unità di personale non dirigenziale da impiegarsi nello svolgimento delle attività tecniche ed amministrative degli uffici della sede centrale del medesimo Registro italiano dighe connesse con l'approvazione dei progetti degli interventi di cui alla presente ordinanza ai quali sarà corrisposto il trattamento economico previsto dal precedente comma 3.

5. In ragione dei compiti affidati ai Commissari delegati nominati per la messa in sicurezza delle grandi dighe ai sensi decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, è corrisposta ai medesimi Commissari una indennità onnicomprensiva, ad eccezione del solo trattamento di missione, di entità pari al venti per cento del trattamento economico in godimento. Ai Commissari delegati non dipendenti pubblici è corrisposto il medesimo trattamento economico attribuito sulla base della presente ordinanza ai Commissari delegati in possesso della predetta qualità.

Art. 4.

1. Per il compimento nei termini di somma urgenza, delle iniziative previste dalla presente ordinanza il Commissario delegato, è autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative:

legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *f*, art. 378;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modifiche ed integrazioni, articoli 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 58 e 81;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modifiche, articoli 38, 39, 40, 41, 42, 105, 117 e 119;

regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche ed integrazioni, articoli 218, 244 e 345;

decreto-legge 27 giugno 1985 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, articoli 1-*ter* e 1-*quinquies*;

decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, art. 1;

decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, articoli 9 e 10;

decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 30 giugno 2004, concernente i criteri per la redazione del progetto di gestione degli invasi ai sensi dell'art. 40, comma 2 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto degli obiettivi di qualità fissati dal medesimo decreto legislativo;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 37-*bis*, 37-*ter*, 37-*quater* nonché le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 per le parti strettamente collegate, e comunque nel rispetto della direttiva comunitaria n. 93/37 e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 recante indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario;

leggi regionali strettamente connesse con l'attuazione degli interventi previsti nella presente ordinanza.

Art. 5.

1. Il dott. ing. Pier Giorgio Perelli è nominato Commissario delegato e provvede, al fine di fronteggiare lo stato di emergenza in atto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 novembre 2004, e per eliminare le connesse situazioni di rischio, a porre in essere le azioni di cui ai precedenti articoli 1, 2, 3 commi 1 e 2, e art. 4, esercitando i relativi poteri, anche derogatori, per la messa in sicurezza delle dighe di Zerbino (comune di Molare - Alessandria) e di La Spina (comune di Pralormo - Torino) a tal fine avvalendosi, previa intesa, delle strutture del Servizio integrato infrastrutture e trasporti - Settore infrastrutture.

2. Il Presidente del registro italiano dighe, in relazione alle attività da porre in essere per la messa in sicurezza delle dighe di cui al comma 1, e per ciascuna delle dighe interessate di cui al presente articolo, a tal fine utilizza le strutture del competente Servizio integrato infrastrutture e trasporti - Settore infrastrutture ai sensi dell'art. 3, commi 3 e 4.

Art. 6.

1. Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente ordinanza i Commissari delegati potranno utilizzare le risorse che si renderanno disponibili a seguito del riparto delle somme stanziate dal decreto - legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139. A tal fine è autorizzata, per ciascun Commissario delegato, l'apertura di una contabilità speciale di tesoreria sulla quale confluiranno le relative risorse finanziarie.

Art. 7.

1. Il Dipartimento della protezione civile è estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dall'applicazione della presente ordinanza, pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, non gravano sulle disponibilità finanziarie del medesimo Dipartimento della protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 marzo 2005

*Il Presidente:* BERLUSCONI

**05A02866**

## ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 marzo 2005.

**Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare la situazione di pericolo in atto nei territori dei comuni di Ancona e Orbetello.** (Ordinanza n. 3419).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, commi 3 e 4 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto l'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con il quale è stato istituito il «Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Viste le note del 25 e 26 novembre 2004 del sindaco del comune di Orbetello con le quali è stata rappresentata sia la grave situazione di pericolo in cui versa il Duomo del medesimo comune in conseguenza del cedimento delle fondazioni che hanno causato profonde lesioni ad alcune strutture murarie comportando una precaria stabilità dell'intero edificio di culto, che l'entità degli oneri da affrontare per gli interventi di ripristino;

Considerato, inoltre, che la situazione suesposta ha determinato la conseguente chiusura delle due navate laterali del Duomo, e che sono in corso ulteriori indagini per la verifica dell'utilizzabilità della navata centrale;

Considerato, altresì, che i recenti eventi alluvionali hanno provocato copiose infiltrazioni e la caduta di materiale dalla copertura dell'edificio, ubicato peraltro nel centro cittadino, aggravando la situazione summenzionata, e, conseguentemente, si è dovuto interdire il transito veicolare e pedonale di una strada prospiciente al medesimo edificio;

Considerato, quindi, che la criticità in cui versa l'edificio comporta l'assoluta necessità di realizzare, con ogni possibile urgenza, opere di messa in sicurezza, di consolidamento delle fondazioni, nonché di quelle ulteriori finalizzate a restituire piena funzionalità all'edificio medesimo;

Viste le note del 15 dicembre 2004 del Presidente della regione Marche e del 17 gennaio 2005 del comune di Ancona con le quali si segnala la grave situazione determinatasi nel medesimo comune, in località Colle Guasco e nell'adiacente Museo Diocesano facente parte del complesso monumentale del Duomo di San Ciriaco, in conseguenza di un consistente crollo delle mura di sostegno edificate nel XVII secolo, avvenuto nei giorni 5 e 6 dicembre 2004;

Considerato che in conseguenza della summenzionata situazione sono stati evacuati il Museo Diocesano e due abitazioni in quanto inagibili, per cui si è reso necessario il transennamento di una porzione del piazzale antistante alla Cattedrale di San Ciriaco;

Tenuto conto, altresì, che il complesso monumentale della Cattedrale di S. Ciriaco, posto in cima al predetto Colle Guasco, nonché il sottostante terreno alla base della muratura crollata, presentano zone sgottate ed erose, per cui si è determinata una grave situazione di rischio connessa ad eventuali ulteriori movimenti franosi, con conseguente pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Visti gli esiti dei sopralluoghi effettuati da tecnici del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri all'esito dei quali è stato confermato il denunciato contesto di criticità;

Ravvisata, quindi, la necessità di adottare ogni iniziativa utile finalizzata ad evitare ulteriori situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose, ricorrendo nella fattispecie i presupposti di cui all'art. 5, comma 3, della citata legge n. 225/1992;

Vista la nota del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con cui si partecipa alle Amministrazioni interessate che, in considerazione della rappresentata situazione di pericolosità, ed al fine di garantire procedure acceleratorie nella realizzazione degli interventi, si provvederà a predisporre apposita ordinanza di protezione civile;

Acquisita l'intesa delle regioni Marche e Toscana;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il Direttore dei servizi integrati infrastrutture e trasporti per il Lazio, Abruzzo e Sardegna è nominato Commissario delegato per la situazione di criticità di cui in premessa, e provvede, stante le condizioni di somma urgenza, a disporre per la realizzazione di tutti i necessari interventi ed opere anche diretti alla riduzione del rischio per persone e cose.

Art. 2.

1. Per l'adozione delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato utilizza le risorse assegnate allo scopo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi del comma 2 dell'art. 32-*bis* della legge n. 326/2003 citata in premessa, pari rispettivamente a € 4.000.000,00 da destinare al Duomo di Orbetello, pari ad € 2.225.000,00 da destinare alla Cattedrale di S. Ciriaco ed all'annesso Museo Diocesano in Ancona.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono trasferite su una contabilità speciale all'uopo istituita, secondo le modalità previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e intestata al Direttore dei servizi integrati infrastrutture e trasporti per il Lazio Abruzzo e Sardegna - Commissario delegato.

Art. 3.

1. Per le opere e per gli interventi di cui alla presente ordinanza, concernenti gli immobili di cui in premessa, nonché per le conseguenti iniziative contrattuali, il Commissario delegato utilizza le procedure d'urgenza specificatamente previste dalla vigente normativa.

2. Le opere e gli interventi da realizzarsi da parte del Commissario delegato funzionali al perseguimento degli obiettivi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità e le relative procedure, anche inerenti alla localizzazione ed alla valutazione d'impatto ambientale, sono portate a compimento nel rispetto rigoroso dei termini stabiliti dalla normativa vigente.

3. Il Commissario delegato trasmette trimestralmente al Dipartimento della protezione civile una relazione sullo stato di attuazione degli interventi nonché, al termine degli stessi, una relazione conclusiva corredata della rendicontazione delle spese sostenute.

Art. 4.

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile è estranea ad ogni rapporto scaturito dall'applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 marzo 2005

*Il Presidente:* BERLUSCONI

**05A02867**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 15 marzo 2005.

**Limiti di giacenza per gli enti assoggettati alle norme sulla tesoreria unica, ai fini dell'attuazione dell'articolo 32, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e dell'articolo 1, comma 20, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) - anni 2005-2007.**

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLA FINANZE

Visto l'art. 47, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che stabilisce che i pagamenti a carico dello Stato a favore degli enti assoggettati all'obbligo di tenere le disponibilità liquide nei conti della tesoreria statale sono effettuati al raggiungimento dei limiti di giacenza che, per categorie di enti, vengono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento dell'assegnazione di competenza;

Visto l'art. 66, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha confermato fino al 31 dicembre 2002 la validità delle disposizioni di cui al citato art. 47, comma 1, della legge n. 449 del 1997, estendendone, inoltre, l'applicazione a tutte le province ed ai comuni con popolazione compresa tra 50.000 e 60.000 abitanti;

Visto l'art. 32, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha confermato per il triennio 2003-2005 la validità delle disposizioni di cui al citato art. 66, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 20, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che conferma fino al 2007 le disposizioni di cui all'art. 66, comma 1, della legge n. 388 del 2000;

Considerato che ai sensi dei commi 5, 6 e 12 del predetto art. 66 della legge n. 388 del 2000, le entrate costituite da assegnazioni, contributi, devoluzioni o compartecipazioni di tributi erariali e quant'altro proveniente dal bilancio dello Stato a favore delle regioni devono essere versate, per quanto riguarda le regioni a statuto ordinario, a decorrere dal 1° marzo 2001, nelle contabilità speciali infruttifere aperte presso le competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, e, per quanto riguarda le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, sui rispettivi conti di tesoreria centrale dello Stato;

Considerato che per gli enti locali i limiti di giacenza devono essere stabiliti, ai sensi del predetto comma 1 dell'art. 47 della legge n. 449 del 1997, come integrato dal citato comma 1 dell'art. 66 della legge n. 388 del 2000, per tutte le province e per i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;

Ravvisata l'opportunità di stabilire per entrambe le predette categorie di enti il limite di giacenza nella misura massima del 20 per cento in considerazione del notevole ridimensionamento dei trasferimenti statali registrato:

*a)* dalle province, a seguito dell'attribuzione del gettito dell'imposta sulle assicurazioni, dell'istituzione dell'imposta provinciale di trascrizione di cui agli articoli 56 e 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e della conferma per l'anno 2005, disposta dall'art. 1, comma 65, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, della compartecipazione provinciale al gettito dell'IRPEF di cui all'art. 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

*b)* dai comuni, per effetto della conferma per l'anno 2005, operata dall'art. 1, comma 65, della legge 24 dicembre 2004, n. 311, delle disposizioni in materia di compartecipazione comunale al gettito dell'IRPEF di cui all'art. 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Ravvisata l'opportunità, al fine di semplificare l'attuazione del nuovo sistema di pagamenti, di determinare i limiti di giacenza esclusivamente per gli enti assoggettati alla Tesoreria unica;

Ravvisata l'opportunità di confermare l'esclusione dai limiti di giacenza dei pagamenti in favore delle regioni a statuto ordinario considerato che le predette assegnazioni fanno riferimento, prevalentemente, all'attuazione delle norme sul federalismo amministrativo e fiscale;

Ravvisata l'opportunità, al fine di dare attuazione all'art. 47, comma 1, della legge n. 449 del 1997 di individuare la base cui commisurare i limiti di giacenza nelle assegnazioni di competenza da attribuire per l'anno 2005 ad ogni singolo ente, con esclusione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, esclusivamente dall'Amministrazione centrale vigilante ovvero, in caso di indisponibilità di tali dati, nelle assegnazioni di competenza attribuite per l'anno 2004 sempre dall'Amministrazione centrale vigilante;

Considerato che per le regioni a statuto speciale e le province autonome si rende necessario fare riferimento, al fine di individuare la base cui commisurare i limiti di giacenza, alle assegnazioni di competenza, del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ravvisata altresì la necessità di escludere dai limiti di giacenza le somme a disposizione di giustizia che, in quanto tali, non rientrano nella disponibilità degli enti;

Visti i propri decreti 16 gennaio 1998, 4 marzo 1999, 10 febbraio 2000, 27 febbraio 2001, 1° marzo 2002, 31 gennaio 2003 e 5 marzo 2004 con i quali sono stati fissati per gli anni 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004 i limiti di giacenza in attuazione del citato art. 47, comma 1, della legge n. 449 del 1997;

Visto l'art. 10, comma 2, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, recante disposizione in materia universitaria e di ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n. 319, riguardante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, concernente «Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.)»;

Visto l'art. 3, commi 1, 2, 5 e 6, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004) che determina per il triennio 2004-2006 il fabbisogno finanziario delle università statali e dei grandi enti pubblici di ricerca;

Visto l'art. 1, comma 57, della legge n. 311 del 2004 che, in particolare, conferma, per il triennio 2005-2007, l'applicazione della normativa sul fabbisogno

finanziario delle università e dei principali enti pubblici di ricerca di cui all'art. 3, commi 1 e 2, della legge n. 350 del 2003;

Considerata l'opportunità di emanare le disposizioni occorrenti per l'applicazione dell'art. 47, comma 1, della citata legge n. 449 del 1997;

Decreta:

Art. 1.

*Regioni a statuto speciale e province autonome*

1. Il limite di giacenza per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano è stabilito per l'anno 2005 nella misura del 14 per cento e si riferisce ai conti di tesoreria centrale alimentati dai pagamenti disposti a valere sui capitoli del bilancio dello Stato. Il limite è commisurato alle assegnazioni di competenza da attribuire per l'anno 2004 dal Ministero dell'economia e delle finanze a valere sull'unità previsionale di base n. 4.1.2.12 con riferimento ai capitoli da numero 2790 a 2796 e numero 2798 (devoluzione tributi).

2. Il limite si applica esclusivamente ai pagamenti disposti dal Ministero dell'economia e delle finanze a valere sui capitoli richiamati al comma 1.

Art. 2.

*Province e comuni*

1. Il limite di giacenza per le province e per i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti è stabilito per l'anno 2005 nella misura del 20 per cento ed è commisurato alle assegnazioni di competenza da attribuire per l'anno 2004 dal Ministero dell'interno a valere sulle unità previsionali di base n. 2.1.2.6 e n. 2.2.3.5 con specifico riferimento ai capitoli numero: 1316 (fondo ordinario), 1317 (fondo perequativo), 1318 (fondo consolidato) e 7232 (fondo sviluppo investimenti).

2. I limiti si applicano esclusivamente ai pagamenti disposti dal Ministero dell'interno a valere sui capitoli richiamati al comma 1.

3. I limiti di giacenza non si applicano agli enti locali della regione Friuli-Venezia Giulia, in quanto esclusi dal sistema di tesoreria unica ai sensi delle leggi regionali 4 aprile 1997, n. 8 e 15 febbraio 2000, n. 1 (art. 38).

4. I limiti di giacenza non si applicano, altresì, agli enti locali della regione Trentino-Alto Adige in quanto non destinatari di trasferimenti erariali da parte del Ministero dell'interno.

Art. 3.

*Università*

1. Il limite di giacenza per le università statali è stabilito per l'anno 2005 nella misura del 14 per cento.

2. Il limite è commisurato alle assegnazioni di competenza attribuite nell'anno 2004 alle predette università dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sull'unità previsionale di base n. 25.1.2.5 del bilancio di previsione 2004, con specifico riferimento al capitolo numero 5507 (fondo per il finanziamento ordinario).

3. Il limite si applica ai pagamenti disposti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a valere sul capitolo n. 1694 (fondo per il finanziamento ordinario) dell'unità previsionale di base 4.1.2.11 del bilancio di previsione 2005. I pagamenti sono effettuati, al raggiungimento dei limite di cui al comma 1, per un importo di volta in volta non superiore al 25 per cento delle citate assegnazioni di competenza 2004.

4. I pagamenti non possono comunque superare complessivamente, nel corso dell'anno 2005, l'importo risultante dalla differenza tra il fabbisogno finanziario programmato per ciascun ateneo, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, così come confermato, per il triennio 2005-2007, dall'art. 1, comma 57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e il 90 per cento della giacenza di tesoreria al 31 dicembre 2004.

5. In caso di istituzione di nuove università nel corso del 2005 il limite di giacenza di cui al comma 1 si applica con riferimento alle assegnazioni provvisorie di competenza per il 2005 da attribuire a valere sul fondo per il finanziamento ordinario di cui al capitolo numero 1694 indicato al comma 3.

Art. 4.

*Grandi enti pubblici di ricerca*

1. Il limite di giacenza per gli enti pubblici di ricerca di cui all'art. 3, comma 2, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 è stabilito per l'anno 2005 nella misura del 14 per cento;

2. Il limite è commisurato alle assegnazioni di competenza da attribuire per l'anno 2005 dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a valere sulle unità previsionali di base n. 4.1,2.7 e 4.2.3.4 del bilancio di previsione 2005, con specifico riferimento ai capitoli numero 1680 (laboratorio di luce di sincrotrone di Trieste e Grenoble) e numero 7236 (fondo ordinario per enti ed istituti di ricerca) - quest'ultimo con riferimento alle assegnazioni 2004 attribuite al Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.), all'Agenzia spaziale italiana (A.S.I.), all'Istituto nazionale di fisica nucleare (I.N.F.N.) e all'Istituto nazionale di fisica della materia (I.N.F.M.), confluito nel C.N.R. ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, a valere sul predetto fondo ordinario - e dal Ministero delle attività produttive a valere sull'unità previsionale di base n. 4.2.3.4 del bilancio di previsione 2005, con specifico riferimento al capitolo numero 7630 (contributo all'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (E.N.E.A.).

3. Il limite si applica esclusivamente ai pagamenti disposti dai predetti Ministeri avere sui capitoli richiamati al comma 2. I pagamenti sono effettuati, al raggiungimento del limite di cui al comma 1, per un importo di volta in volta non superiore al 25 per cento delle assegnazioni di competenza 2005 per l'E.N.E.A. (capitolo 7630) e 2004 per il C.N.R., l'A.S.I., l'I.N.F.N. e l'I.N.F.M. di cui al pertinente capitolo 7236.

4. Per i pagamenti a favore del C.N.R. si tiene conto delle disposizioni di cui al predetto art. 23, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 127 del 2003.

5. Sono esclusi dal limite di cui sopra i pagamenti, a valere sull'assegnazione dell'A.S.I., relativi alla contribuzione italiana all'Agenzia spaziale europea (E.S.A.) correlata ad accordi internazionali, sulla base delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 5, della legge n. 350 del 2003, così come confermato, per il triennio 2005-2007, dall'art. 1, comma 57, della legge n. 311 del 2004.

6. I pagamenti non possono comunque superare complessivamente, nel corso dell'anno 2005, l'importo risultante dalla differenza tra il fabbisogno finanziario programmato per ciascun ente, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge n. 350 del 2003, e il 90 per cento della giacenza di tesoreria al 31 dicembre 2004.

Art. 5.

*Altri enti assoggettati a Tesoreria unica*

1. Il limite di giacenza per gli enti diversi da quelli indicati negli articoli precedenti e soggetti al sistema di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni, ad eccezione delle regioni a statuto ordinario, alle quali non si applicano le disposizioni del presente decreto, è stabilito per l'anno 2005 nella misura del 14 per cento delle assegnazioni di competenza da attribuire ad ogni singolo ente dall'amministrazione centrale vigilante in conto competenza 2005 ovvero, in caso di indisponibilità di tali dati, delle assegnazioni attribuite in conto competenza 2004.

2. Il limite si applica esclusivamente ai pagamenti disposti dall'amministrazione vigilante. I pagamenti sono effettuati, al raggiungimento del limite di cui al comma 1, per un importo di volta in volta non superiore al 25 per cento delle assegnazioni di competenza.

3. Il limite non si applica nel caso in cui le assegnazioni di competenza di cui al comma 1 dell'amministrazione vigilante non superino complessivamente l'importo di 10 milioni euro.

4. Gli enti locali diversi da quelli indicati nell'art. 2 del presente decreto non sono soggetti ai limiti di giacenza come stabilito dall'art. 66, comma 1, della legge n. 388 del 2000.

Art. 6.

*Disposizioni di carattere generale*

1. Dalle giacenze da assumere a riferimento per l'emissione da parte dell'amministrazione centrale vigilante dei titoli di pagamento a favore degli enti destinatari delle disposizioni del presente decreto sono escluse le somme a disposizione di giustizia (pignoramenti, ecc.). A tal fine, i tesorieri o i cassieri degli enti sono tenuti a segnalare, e ad aggiornare periodicamente, alla competente amministrazione centrale vigilante l'ammontare delle somme che sono tenuti a vincolare ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 29 ottobre 1984, n. 720, introdotto dall'art. 24-*bis* del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440 e integrato dall'art. 11, comma 1-*ter*, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano la segnalazione va effettuata al Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Ferma restando l'esclusione di cui al comma 1, l'ammontare delle giacenze esistenti nelle contabilità speciali o nei conti correnti con il Tesoro è calcolato al lordo delle somme con vincolo di destinazione. In assenza di disponibilità libere e per il pagamento di spese correnti, gli enti di cui al presente decreto utilizzano le somme vincolate nei limiti delle assegnazioni di competenza 2005, prive di vincoli, comunicate dalle amministrazioni centrali e non ancora accreditate nei conti di tesoreria. Per le province e i comuni di cui all'art. 2 le somme vincolate sono inoltre utilizzate nei limiti delle analoghe assegnazioni di competenza 2004 che non abbiano già prodotto l'utilizzo di somme vincolate nel corso dello stesso anno 2004. Resta altresì ferma la possibilità di utilizzare ulteriormente le somme vincolate secondo quanto in proposito eventualmente stabilito dalla specifica normativa di settore.

3. Sono esclusi dalla disciplina prevista dal presente decreto i pagamenti a carico del bilancio dello Stato relativi ai servizi resi dall'ente beneficiario all'amministrazione centrale emittente (interventi di primo soccorso per calamità naturali, fitti, ecc.) e all'espletamento di funzioni delegate. Ai fini del controllo dei titoli di pagamento da parte degli uffici centrali del bilancio interessati, le amministrazioni centrali tenute al rispetto dei limiti di giacenza stabiliti dal presente decreto appongono sui medesimi titoli la seguente annotazione: «Pagamento escluso dai limiti di giacenza dell'art. 47, comma 1, legge n. 449/1997».

4. Non sono comunque soggetti ai limiti di giacenza stabiliti dal presente decreto i pagamenti a carico del bilancio dello Stato relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e all'acquisto di beni e servizi; sui relativi titoli di pagamento è apposta l'annotazione di cui al comma 3.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, su richiesta dell'amministrazione centrale tenuta al rispetto del limite di giacenza, può autorizzare deroghe al rispetto dei limiti di cui al presente decreto per motivate esigenze.

6. Nei confronti degli enti di cui all'art. 2, le deroghe al rispetto dei predetti limiti di giacenza possono essere disposte dal Ministero dell'interno, previo accertamento del possesso dei prescritti requisiti da parte dell'ente richiedente.

7. Le amministrazioni centrali vigilanti e il Ministero dell'economia e delle finanze che dispongono i pagamenti nei confronti degli enti di cui al presente decreto acquisiscono i dati relativi alle giacenze di tesoreria presso i coesistenti uffici centrali del bilancio.

*Art. 7.*

*Disposizioni finali*

1. Le disposizioni recate dal presente decreto conservano validità anche per gli anni 2006 e 2007, assumendo a base di calcolo le assegnazioni indicate nei precedenti articoli con scorrimento annuale. Per le stesse finalità si tiene conto delle eventuali modifiche apportate alla numerazione delle unità previsionali di base e dei capitoli di spesa dei bilanci di 2006 e 2007.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 2005

*Il Ministro:* SINISCALCO

**05A02825**

DECRETO 16 marzo 2005.

**Aggiornamento dell'importo dovuto per ogni richiesta di revisione di analisi di campioni.**

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

L'ISPETTORE CENTRALE REPRESSIONE FRODI DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale;

Visto l'art. 20, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, secondo cui l'importo dovuto per ogni richiesta di revisione di analisi di campioni ai sensi del secondo comma dell'art. 15 della predetta legge n. 689/1981, è aggiornato ogni anno in misura pari all'indice di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatosi nell'anno precedente ed accertato dall'Istat;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 27 febbraio 2004 emanato di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali, con cui l'importo è stato fissato in euro 99,40;

Considerato che il predetto indice di variazione è risultato per l'anno 2003 pari al 2,5%;

Ritenuto necessario aggiornare della stessa percentuale l'importo di euro 99,40 suindicato;

Decreta:

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* l'importo da versare, per ogni richiesta di revisione di analisi di campioni, alla competente tesoreria provinciale dello Stato ai sensi dell'art. 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689, viene determinato in euro 101,88.

Roma, 16 marzo 2005

*Il Ragioniere generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze*
GRILLI

*L'Ispettore centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali*
LO PIPARO

**05A02828**

## MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 14 marzo 2005.

**Proroga temporanea della autorizzazione dei prodotti fitosanitari aventi scadenza compresa tra il 1º gennaio 2005 e il 31 dicembre 2008.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti;

Vista la circolare del Ministero della sanità 3 settembre 1990, n. 20 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva 91/414/CEE, relativo alla immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Vista la circolare del Ministero della sanità 10 giugno 1995, n. 17, concernente gli aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la direttiva 91/414/CEE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, in particolare l'art. 8, paragrafo 2;

Visti il regolamento 2076/2002/CE e la decisione 2003/565/CE del 25 luglio 2003, che definiscono le norme transitorie in materia di registrazione di prodotti fitosanitari sulla base della normativa nazionale e modificano i tempi per la conclusione della revisione comunitaria delle sostanze attive di cui al citato art. 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE;

Considerato che, sulla base delle norme sopra citate, l'applicazione della normativa nazionale è consentita solo per i prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive presenti sul mercato comunitario alla data del 26 luglio 1993 e che non hanno ancora concluso l'iter di revisione comunitaria con l'entrata in vigore della direttiva d'iscrizione della sostanza attiva in allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Considerato che nel rapporto della Commissione al Parlamento europeo ed al Consiglio del 12 luglio 2001 la Commissione europea ha fissato al 31 dicembre 2008 l'ultima delle date per la conclusione della revisione comunitaria delle sostanze di cui al comma precedente;

Visti i decreti con i quali alcuni prodotti fitosanitari sono stati autorizzati ad essere immessi in commercio per un numero limitato di anni, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, art. 5, come modificato dal citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visti in particolare i decreti che fissano la scadenza dell'autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego di alcuni prodotti fitosanitari nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2005 e il 31 dicembre 2008;

Considerato che i prodotti fitosanitari di cui al comma precedente saranno comunque sottoposti alle procedure di adeguamento a seguito dell'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE delle singole sostanze attive;

Ritenuto di prorogare al 31 dicembre 2008 le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive che non hanno ancora concluso la revisione comunitaria o per le quali comunque, alla data di pubblicazione del presente decreto, le direttive di iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE non sono ancora entrate in vigore;

Ritenuto di applicare per ciascun prodotto fitosanitario la tariffa di 258,23 euro, prevista nel decreto ministeriale dell'8 luglio 1999, da versare sul conto corrente postale n. 52744570, intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo;

Decreta:

1. In attesa della conclusione della revisione comunitaria delle sostanze attive prevista entro il 31 dicembre 2008, sono prorogate fino al 31 dicembre 2008 le autorizzazioni all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari già autorizzati alla data del 31 dicembre 2004 aventi scadenza compresa tra il 1º gennaio 2005 e il 31 dicembre 2008 e contenenti sostanze attive presenti sul mercato comunitario alla data del 26 luglio 1993 che non hanno ancora concluso l'iter di revisione comunitaria o la cui iscrizione in allegato I della direttiva 91/414/CEE non è ancora entrata in vigore.

2. Le tariffe dovute dalle aziende titolari delle autorizzazioni che vengono prorogate al 31 dicembre 2008 saranno versate dalle aziende stesse entro il 31 marzo dell'anno solare della scadenza a suo tempo attribuita a ciascuna autorizzazione.

3. Restano invariate le condizioni d'impiego dei prodotti fitosanitari di cui trattasi, fatto comunque salvo l'adeguamento di tali prodotti alle conclusioni della revisione comunitaria delle sostanze attive in essi contenute ed alla loro riclassificazione in attuazione del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, citato in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà valore di notifica alle imprese interessate.

Roma, 14 marzo 2005

*Il direttore generale:* MARABELLI

**05A02816**

DECRETO 18 marzo 2005.

**Riconoscimento del carattere scientifico dell'ospedale «San Camillo», in Alberoni.**

IL MINISTRO DELLA SALUTE

D'INTESA CON

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE VENETO

Visto l'art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo concernente il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, concernente il riordino degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e, in particolare, l'art. 14, comma 3, recante la disciplina del procedimento per il riconoscimento;

Acquisita l'istanza del 14 gennaio 2005 dell'ospedale «San Camillo», con sede legale in Alberoni (Venezia), trasmessa dalla regione Veneto, di riconoscimento di Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, per la disciplina di «Neuroriabilitazione motoria, della comunicazione e del comportamento»;

Vista la deliberazione della giunta della regione Veneto n. 346 dell'11 febbraio 2005, con cui è stata riconosciuta la coerenza con la programmazione sanitaria regionale del riconoscimento di Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico dell'ospedale «San Camillo» per la disciplina di «Neuroriabilitazione motoria, della comunicazione e del comportamento»;

Vista la relazione riguardante la site-visit effettuata presso il predetto ospedale in data 19 febbraio 2005;

Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, lettere da *a)* ad *h)*, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

Visto il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espresso nella seduta del 3 marzo 2005;

Visto, altresì, l'art. 15, comma 1, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, secondo cui ogni tre anni le Fondazioni IRCCS, gli Istituti non trasformati e quelli privati inviano i dati aggiornati in merito al possesso dei requisiti di cui all'art. 13, comma 3;

Decreta:

È riconosciuto, per un periodo di tre anni, il carattere scientifico dell'ospedale «San Camillo», con sede legale in Alberoni (Venezia), Istituto con personalità giuridica di diritto privato, per la disciplina di «Neuroriabilitazione motoria, della comunicazione e del comportamento».

Roma, 18 marzo 2005

*Il Ministro della salute*
SIRCHIA

*Il presidente della regione Veneto*
GALAN

**05A02834**

DECRETO 18 marzo 2005.

**Riconoscimento del carattere scientifico dell'Istituto oncologico Veneto - Ospedale Busonera e Palazzina della radioterapia, in Padova.**

IL MINISTRO DELLA SALUTE

D'INTESA CON

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE VENETO

Visto l'art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo concernente il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, concernente il riordino degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e, in particolare, l'art. 14, comma 3, recante la disciplina del procedimento per il riconoscimento;

Acquisita la nota della regione Veneto del 4 febbraio 2005 con cui è stata inoltrata l'istanza dell'Istituto oncologico veneto (I.O.V.) di Padova, datata 27 gennaio 2005, per il riconoscimento di Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico dell'ospedale Busonera e della Palazzina della radioterapia per la disciplina di «oncologia»;

Vista la deliberazione della giunta della regione Veneto n. 236 del 4 febbraio 2005, con cui è stata riconosciuta la coerenza con la programmazione sanitaria regionale dell'istanza di riconoscimento di Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico presentata dallo I.O.V. per la disciplina di «oncologia»;

Vista la relazione riguardante la site-visit effettuata presso l'Istituto oncologico veneto in data 18 febbraio 2005, con la quale è stata evidenziata la necessità di rispettare i tempi di ristrutturazione e messa in opera delle nuove sale operatorie, presso l'ospedale Busonera, nonché di attivare un'organizzazione amministrativa dedicata alla ricerca;

Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, lettere da *a)* ad *h)*, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

Visto il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espresso nella seduta del 3 marzo 2005;

Visto, altresì, l'art. 15, comma 1, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, secondo cui ogni tre anni le Fondazioni IRCCS, gli Istituti non trasformati e quelli privati inviano i dati aggiornati in merito al possesso dei requisiti di cui all'art. 13, comma 3;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuto, per un periodo di tre anni, il carattere scientifico dell'Istituto oncologico veneto - Ospedale Busonera e Palazzina della radioterapia - Istituto con personalità giuridica di diritto pubblico, con sede legale in Padova, via Gattamelata n. 64, per la disciplina di «oncologia».

Art. 2.

Entro i termini previsti per la prima verifica dei requisiti, a partire dalla data del presente decreto, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del decreto legislativo n. 288/2003, l'Istituto dovrà completare il piano di ristrutturazione e messa in opera delle nuove sale operatorie, presso l'ospedale Busonera, nonché attivare un'organizzazione amministrativa dedicata alla ricerca.

Roma, 18 marzo 2005

*Il Ministro della salute*
SIRCHIA

*Il presidente della regione Veneto*
GALAN

05A02835

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 4 febbraio 2005.

**Istituzione del Casellario centrale delle posizioni previdenziali attive, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.**

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 23, della legge 23 agosto 2004, n. 243, che prevede l'istituzione del Casellario centrale delle posizioni previdenziali attive;

Visto l'art. 1, comma 24, della predetta legge n. 243 del 2004, che prevede la definizione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, delle informazioni da trasmettere al Casellario e delle modalità, della periodicità e dei protocolli di trasferimento delle stesse;

Visto l'art. 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, che prevede l'invio agli assicurati di un estratto conto contributivo;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, concernente la trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza;

Visto il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, concernente la tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione;

Visto l'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, concernente l'obbligo di comunicazione all'INAIL del codice fiscale del lavoratore assunto o cessato dal servizio;

Visto l'art. 15 del decreto legislativo 10 febbraio 2003, n. 276, che ha costituito la Borsa continua nazionale del lavoro;

Sentiti gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza;

Decreta:

Art. 1.

*Funzioni del Casellario degli attivi*

1. Il Casellario centrale delle posizioni previdenziali attive, di seguito definito «Casellario», istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), cura la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati e delle altre informazioni relative alle posizioni assicurative dei soggetti iscritti alle gestioni di cui all'art. 1, comma 23, lettere da *a)* ad *e)*, e svolge altresì le funzioni attribuite dai commi 26, 27 e 28, della legge 23 agosto 2004, n. 243, avvalendosi delle strutture logistiche, dei beni strumentali e delle risorse professionali messe a disposizione dall'INPS.

2. Il Casellario amministra l'Anagrafe generale delle posizioni assicurative attive, alla cui alimentazione provvedono gli enti gestori dei regimi previdenziali di cui all'art. 1, comma 23, lettere da *a)* ad *e)*, della citata legge n. 243 del 2004.

3. L'unità di rilevazione dell'Anagrafe è costituita dal soggetto, identificato dal proprio codice fiscale, che risulta iscritto in almeno uno degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie. Per iscritto si intende ogni soggetto che ha trascorso un periodo assicurativo di qualsiasi durata presso un Ente e risulta, quindi, titolare di una posizione assicurativa aperta a suo nome.

Art. 2.

*Informazioni da trasmettere al Casellario centrale degli attivi*

1. Al fine di consentire la realizzazione dell'Anagrafe generale delle posizioni assicurative condivisa tra tutte le amministrazioni pubbliche, le predette amministrazioni e gli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie trasmettono al Casellario, entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, i dati anagrafici relativi alle posizioni correnti. Entro la stessa data il Casellario provvede a raccogliere e organizzare in appositi archivi i dati e le informazioni di cui all'art. 1, comma 27, lettere *a)*, *b)*, e *c)*, della citata legge n. 243 del 2004.

2. Entro nove mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto gli Enti di cui al comma 1 trasmettono al Casellario i dati anagrafici ed i periodi di iscrizione e contribuzione, con evidenziazione delle date di inizio e fine, riferiti a tutte le posizioni assicurative aperte risultanti nei propri archivi e, ove disponibili, anche i dati relativi alle retribuzioni e ai redditi nonché a tutte le contribuzioni, ivi comprese quelle figurative.

3. Entro dodici mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto il Casellario provvede ad incrociare per codice fiscale le informazioni trasferite dagli Enti. L'Anagrafe generale evidenzia così per ciascun attivo la sequenza temporale delle posizioni assicurative che lo riguardano, consentendo di allestire quadri informativi relativi ai contribuenti, alle posizioni silenti e ad altre informazioni utili per l'attività di analisi e previsione.

4. Entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, e successivamente con cadenza annuale, il Casellario presenta alla Commissione di cui all'art. 5, un rapporto sullo stato di attuazione di quanto disposto dal presente decreto. Alla scadenza della Commissione il rapporto è presentato direttamente al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il rapporto contiene, altresì, un'analisi della situazione del mercato del lavoro riguardante i livelli di occupazione, il numero delle posizioni degli attivi, dei silenti, degli inoccupati, della mobilità intersettoriale nonché dei movimenti tra entrate ed uscite dal mercato del lavoro relative a tutte le tipologie di lavoratori e ai diversi settori di attività. Nel rapporto sono identificate, inoltre, le posizioni contributive e le altre informazioni utili per il monitoraggio sia del mercato del lavoro che del sistema previdenziale ed assistenziale, anche su base regionale.

5. Entro ventiquattro mesi dalla pubblicazione del presente decreto gli Enti previdenziali inviano ai propri iscritti l'estratto conto dal quale risultano, secondo le informazioni contenute negli archivi, i periodi assicurativi maturati presso le gestioni da essi amministrate. Sulla base delle segnalazioni ricevute dagli iscritti gli Enti provvedono, entro i dodici mesi successivi, a variare, qualora necessario, le posizioni degli assicurati nei propri archivi e a comunicarle al Casellario secondo le modalità previste dall'art. 3. Gli Enti sono responsabili della correttezza e della manutenzione dei dati trasmessi al Casellario.

6. Completata l'Anagrafe generale, l'Ente cui da ultimo risulta iscritto l'assicurato, sulla base dei dati contenuti nel Casellario, direttamente o per il tramite del Casellario stesso, provvede, entro quarantotto mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, ad inviare agli assicurati l'estratto conto integrato, contenente tutti i periodi assicurativi. Successivamente, il predetto estratto conto è inviato con la periodicità prevista dall'art. 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

7. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, gli Enti previdenziali presentano alla Commissione di cui all'art. 5 un programma per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti. Successivamente i medesimi Enti sono tenuti a presentare, con cadenza bimestrale, un rapporto sullo stato di realizzazione del predetto programma, con la proposta di eventuali variazioni da apportare allo stesso in relazione all'effettivo conseguimento degli obiettivi prefissati.

8. Gli Enti per i quali, dall'esame dei rapporti di cui al comma 7, risulti il mancato rispetto delle scadenze previste nella trasmissione dei dati e delle informazioni di cui ai commi da 1 a 6, debbono motivare l'inadempienza e sottoporre alla Commissione di cui all'art. 5 un piano di adeguamento che espliciti i nuovi impegni e che individui gli eventuali strumenti da fornire ai medesimi Enti per consentire la realizzazione degli obiettivi prefissati.

### Art. 3.

*Modalità di trasmissione dei flussi informativi per il Casellario*

1. La modalità standard di trasmissione dei dati al Casellario, a cura degli Enti e sotto la propria responsabilità, è per via telematica in tempo reale, mediante adozione di procedure batch giornaliere, secondo il formato ed il protocollo di trasmissione di cui all'allegato 1 del presente decreto, previa verifica da parte degli Enti della correttezza dei dati conferiti.

2. Al fine di aggiornare tempestivamente le posizioni del Casellario sulla base delle variazioni intervenute nel corso dell'anno (cessazione o sospensione di versamenti, nuovi contribuenti, modifiche dell'anagrafica ed altre informazioni rilevanti) gli Enti alimentano i flussi informativi secondo le procedure di cui al comma 1. I dati verificati vanno comunque trasferiti al Casellario entro e non oltre tre mesi dalla data in cui sono pervenuti agli Enti.

### Art. 4.

*Utenti del Casellario*

1. Possono accedere al Casellario:

*a)* gli Enti previdenziali, per il conferimento iniziale dei dati e del loro aggiornamento e, per la consultazione delle informazioni sui propri assicurati, al fine di costruire, l'estratto conto cumulativo e reperire gli elementi informativi utili per il calcolo della pensione;

*b)* gli iscritti che vogliano conoscere, previa procedura identificativa, la rappresentazione della propria storia contributiva risultante nel Casellario.

2. Il Casellario fornisce dati in forma aggregata agli enti conferenti ed agli organismi pubblici di cui al comma 28 dell'art. 1 della legge n. 243 del 2004.

### Art. 5.

*Commissione di verifica e monitoraggio per il Casellario*

1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituita una Commissione incaricata di seguire la realizzazione del Casellario degli attivi composta dal presidente e da sette esperti nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Tra gli esperti, quattro sono designati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di cui uno con funzioni di vicario del presidente e coordinatore, due sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze e uno è designato dall'ISTAT. Partecipa alle riunioni della Commissione il dirigente dell'lNPS responsabile del Casellario degli attivi. La Commissione si riunisce su convocazione del Presidente e comunque con cadenza almeno bimestrale.

2. La Commissione:

*a)* vigila sull'attuazione delle disposizioni legislative concernenti il Casellario degli attivi e sul rispetto degli obiettivi e dei tempi previsti all'art. 2 del presente decreto, sollecitando, se necessario, gli Enti conferenti ad adottare le misure, anche tecniche, necessarie per il rispetto degli impegni presi;

*b)* propone al Ministro del lavoro e delle politiche sociali la concessione di eventuali deroghe dei tempi per la trasmissione dei dati in caso di motivati ritardi;

*c)* vigila sugli aspetti tecnici del Casellario, convocandone i responsabili e prevedendo altresì periodiche consultazioni con i responsabili degli Enti previdenziali che conferiscono i dati al Casellario;

*d)* definisce le modalità di raccordo tra il Casellario degli attivi e quello dei pensionati, previa consultazione con gli enti di cui all'art. 1, comma 23, della legge n. 243 del 2004, anche proponendo innovazioni gestionali relative a quest'ultimo, al fine di completarne la funzionalità così come previsto dall'art. 73 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dall'art. 31, comma 19, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dall'art. 46 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326;

*e)* definisce le modalità di raccordo tra il Casellario degli attivi e la Borsa continua del lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

*f)* cura l'armonizzazione e l'utilizzabilità ai fini statistici ufficiali dei dati contenuti nel Casellario, in sintonia con gli standard vigenti a livello nazionale e comunitario;

*g)* elabora, sentita l'Unione delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, una proposta concernente l'individuazione del settore economico di appartenenza delle aziende, dei lavoratori autonomi e parasubordinati, nonché i tempi e le modalità di trasmissione dei dati di inizio e fine attività, da inviare agli Enti previdenziali e quindi al Casellario, ai fini della predisposizione del decreto di cui al comma 30, art. 1 della legge n. 243 del 2004;

*h)* definisce le modalità di raccordo con le anagrafi comunali al fine di consentire il tempestivo e contestuale aggiornamento delle informazioni contenute negli archivi degli enti previdenziali e quindi del Casellario;

*i)* relaziona periodicamente il Ministro del lavoro e delle politiche sociali suil'attuazione del Casellario e adotta, trasmettendolo al Ministro stesso, il rapporto annuale predisposto dal Casellario. Nel predetto rapporto vengono altresì evidenziati i risparmi per gli Enti e per il sistema nel suo complesso derivanti da un più efficace sistema di vigilanza, di lotta al sommerso e di economie di scala realizzate dal Casellario.

3. In considerazione del ruolo di coordinamento delle fasi di avvio del Casellario e di implementazione del rapporto, la Commissione ha una durata di cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

### Art. 6.

*Monitoraggio dell'occupazione e altre informazioni per il Casellario*

1. Al fine di attuare il monitoraggio continuo dell'occupazione, di verificare l'andamento delle retribuzioni di fatto e di valutare gli effetti delle politiche del lavoro, le informazioni contenute nelle dichiarazioni mensili dei sostituti d'imposta sono trasmesse al Casellario secondo le modalità di cui all'art. 3. Con la medesima finalità è prevista l'acquisizione, da parte del Casella-

rio, con cadenze da concordare con gli enti ed organismi preposti, delle informazioni relative alle denunce nominative che pervengono all'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), ai sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, ed ai permessi di soggiorno degli extracomunitari risultanti negli archivi del Ministero degli interni. Il Casellario acquisisce altresì le informazioni riguardanti le minorazioni e le malattie invalidanti, in possesso delle istituzioni pubbliche o private, così come previsto dall'art. 1, comma 27, lettera *c)*, della citata legge n. 243 del 2004.

## Art. 7.

*Altre disposizioni*

1. Presso tutte le amministrazioni pubbliche è individuata la figura del referente unico per la trasmissione all'INPDAP dei dati giuridici ed economici relativi al personale. Le amministrazioni hanno sessanta giorni di tempo dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* per comunicare il nominativo all'INPDAP, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e finanze.

2. Al fine di velocizzare le operazioni propedeutiche alla realizzazione del Casellario, l'INPDAP può stipulare apposite convenzioni con le amministrazioni pubbliche.

3. Le Poste Italiane S.p.a., le Società collegate ed altri soggetti tenuti a versare la contribuzione all'Istituto Postelegrafonici individueranno la figura del referente unico per la trasmissione telematica al suddetto ente previdenziale dei dati giuridici ed economici relativi al personale iscritto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 2005

*Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali*
MARONI

*Il Ministro dell'economia e delle finanze*
SINISCALCO

*Registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 2005*
*Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 206*

---

ALLEGATO 1

A) Flusso informativo standard (set minimale di informazioni da trasferire al Casellario)

☐ Struttura

Sezione Intestazione Flusso: dati identificativi dell'Ente mittente.

Sezione Identificazione Struttura: Dati identificativi della struttura di riferimento.

Sezione Posizione Contributiva: i) dati identificativi del lavoratore; ii) dati identificativi della contribuzione.

☐ Contenuto

Identificazione flusso
- Protocollo mittente

Sezione identificazione Ente
- Ente contribuzione
- Codice entità che versa la contribuzione
- Denominazione entità che versa la contribuzione
- Codice Attività*

Sezione identificativa del lavoratore
- Codice fiscale lavoratore
- Cognome lavoratore
- Nome lavoratore
- Data di nascita lavoratore
- Sesso
- Comune di nascita
- Matricola lavoratore*
- Codice Comune di lavoro*
- Provincia di lavoro*

Sezione identificativa della contribuzione
- Qualifica del lavoratore*
- Flag rettifica contribuzione
- Tipo della contribuzione
- Fondo di contribuzione
- Inizio periodo contributivo
- Fine periodo contributivo
- Retribuzione in euro
- Quota invalidità, vecchiaia, sopravvivenza
- Unità di misura della contribuzione
  - A=anno/i
  - M = mese/i
  - S= settimana/e
  - G=giorno/i
- Numero Contributi
- Numero Contributi utili al fine dell'anzianità
- Numero Contributi utili per la misura della pensione

B) Regole tecniche e protocolli di trasmissione dei flussi informativi.

1. Trasmissione dei dati: in modalità telematica in formato ASCII.

2. Canale trasmissivo: RUPA (Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione), per gli Enti e Amministrazioni già attestati o in via di attestazione sulla rete oppure via Internet con l'utilizzo di protocolli di trasporto protett (https, ftps).

3. Credenziali di autenticazione e accesso al sistema di trasmissione dei flussi agli Enti e Amministrazioni, fornitura da parte dell'INPS.

4. Dimensionamento del flusso: *a)* dimensione massima della singola «unità di trasmissione» (file o messaggio); *b)* periodicità dell'invio di una «unità di trasmissione».

5. Identificazione dell'«unità di trasmissione»: ogni unità di trasmissione deve essere identificata univocamente nell'ambito dell'Ente o Amministrazione che effettua la trasmissione. Il sistema informativo del Casellario provvederà, al momento della ricezione, a protocollare, mediante protocollo informatico, ogni singola «unità di trasmissione».

6. Formato di rappresentazione dei dati: al fine di facilitare la fruibilità del contenuto informativo dei flussi da parte di sistemi tecnologicamente diversi si utilizza il formato di rappresentazione dei dati basato sul linguaggio XML e le specifiche di descrizione dei dati sono fornite mediante schemi XML.

---

*Da valorizzarsi a seconda delle peculiarità dell'Ente o Amministrazione mittente.

**05A02821**

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 19 gennaio 2005.

**Prescrizioni per la valutazione del rischio per l'agrobiodiversità, i sistemi agrari e la filiera agroalimentare, relativamente alle attività di rilascio deliberato nell'ambiente di OGM per qualsiasi fine diverso dall'immissione sul mercato.**

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, art. 8, comma 6;

Vista la legge 14 febbraio 1994, n. 214, recante la «Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla biodiversità fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992»;

Vista la decisione 2002/623/CE della Commissione del 24 luglio 2002 recante note orientative ad integrazione dell'allegato II della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio;

Visto il protocollo di Cartagena siglato a Nairobi il 24 maggio 2000 e ratificato con la legge 15 gennaio 2004, n. 27;

Vista la legge quadro 6 dicembre 1992, n. 394, sulle aree protette e successive modifiche;

Visto l'art. 37 della legge sementiera 25 novembre 1971, n. 1096 modificata dal decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212, articolo 10 commi 1 e 3;

Visti il Regolamento 2081/92/CEE del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari e il Regolamento 2082/92/CEE del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto il Regolamento 2092/91/CEE del Consiglio del 24 giugno 1991 relativo al metodo di produzione biologico dei prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la raccomandazione 2003/556/CE della Commissione del 23 luglio 2003 recante orientamenti per lo sviluppo di strategie nazionali e migliori pratiche per garantire la coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche;

Considerata l'esigenza di tutelare l'agrobiodiversità, i sistemi agrari e la filiera agroalimentare in caso di emissione deliberata nell'ambiente di OGM per qualsiasi fine diverso dall'immissione sul mercato;

Considerato che la gestione dei campi sperimentali presso siti pubblici consente di garantire nel corso degli anni la tracciabilità delle diverse pratiche colturali predisposte e di disporre di informazioni scientifiche aggiornate;

Ritenuto necessario procedere secondo quanto previsto dall'Allegato II del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, di recepimento della direttiva 2001/18/CE ad una valutazione del rischio «caso per caso»;

Ritenuto opportuno definire i protocolli tecnici per la gestione del rischio per l'agrobiodiversità, i sistemi agrari e la filiera agroalimentare in caso di emissione deliberata nell'ambiente di OGM;

Considerate le esigenze di consultazione ed informazione pubblica di cui all'art. 12 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224;

Acquisito l'assenso al concerto da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 1° aprile 2004;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 20 maggio 2004;

Decreta:

Art. 1.

*Campo di applicazione e finalità*

1. Ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, art. 8, comma 6, il presente decreto definisce le prescrizioni ai fini della valutazione dei rischi per l'agrobiodiversità, i sistemi agrari e la filiera agroalimentare, connessi con l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati, in seguito denominati OGM, per qualsiasi fine diverso dall'immissione sul mercato.

2. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, acquisito il parere favorevole del Comitato di cui all'art. 4, definisce con proprio decreto i protocolli tecnici operativi per la gestione del rischio delle singole specie GM. Detti protocolli saranno aggiornati e/o modificati sulla base di ulteriori conoscenze scientifiche.

Art. 2.

*Definizioni*

1. Ai fini del presente decreto, ferme restando le definizioni di cui all'art. 3 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, si intende per:

*a)* Protocolli tecnici operativi per la gestione del rischio: schede che individuano le caratteristiche della specie considerata, le modalità operative e le misure da adottare all'atto dell'emissione deliberata di OGM, volte alla tutela dell'agrobiodiversità, dei sistemi agrari e della filiera agroalimentare;

*b)* Autorità nazionale competente: Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224;

*c)* Autorità regionale o provinciale competente: la struttura che ogni singola regione e provincia autonoma designa per gli adempimenti derivanti dal presente decreto;

*d)* Sito: terreni di proprietà e/o gestiti da istituti di ricerca pubblici, università, enti di sviluppo agricolo, sistema delle agenzie per la protezione dell'ambiente (APAT-ARPA), regioni e province autonome, enti locali.

Art. 3.

*Obblighi generali*

1. Fatte salve le disposizioni del Titolo II del decreto legislativo 8 luglio 2003, o. 224, chiunque intenda effettuare una emissione deliberata di OGM nell'ambiente per qualsiasi fine diverso dall'immissione sul mercato è tenuto a:

*a)* effettuare l'emissione deliberata nei siti individuati dalle singole regioni e province autonome;

*b)* effettuare un'analisi e valutazione del rischio che l'emissione comporta nello specifico sistema agroecologico regionale secondo quanto previsto nell'allegato del presente decreto;

*c)* effettuare l'emissione deliberata in conformità alle indicazioni contenute nei protocolli tecnici operativi di cui all'art. 1, comma 2.

2. Le regioni e le province autonome provvedono a:

*a)* designare entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente decreto l'Autorità regionale o provinciale competente;

*b)* individuare, entro 6 mesi dalla designazione dell'Autorità regionale o provinciale competente, previo accordo con i proprietari e gestori di cui all'art. 2, lettera *d)*, comma 1, i siti del proprio territorio utilizzabili per la sperimentazione indicando, se del caso, restrizioni motivate per specifici organismi e/o siti di rilascio;

*c)* stabilire tariffe che il notificante è tenuto a versare per l'utilizzo dei siti di proprietà o gestiti direttamente;

*d)* trasmettere all'Autorità nazionale competente i risultati ed ogni ulteriore informazione derivante dai controlli effettuati anche su propria iniziativa.

3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono comunicati all'Autorità nazionale competente e al Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art. 4.

*Comitato tecnico di coordinamento*

1. Per le finalità inerenti il presente decreto, presso il Ministero delle politiche agricole e forestali è istituito, con apposito provvedimento, un Comitato tecnico di coordinamento, di seguito detto «Il Comitato».

2. Il Comitato, di cui al comma 1, è così composto:

due rappresentanti del Ministero delle politiche agricole e forestali di cui uno con funzione di presidente;

due rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

sei rappresentanti delle regioni e province autonome designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

3. Il Comitato può essere coadiuvato da uno o più esperti a titolo consultivo in relazione alle tematiche tecniche trattate e, ove necessario, per gli aspetti sanitari.

4. Il Comitato in sede di prima convocazione predisporrà il regolamento di funzionamento.

5. Il Comitato predispone un elenco di esperti di cui al comma 3 ed il relativo aggiornamento.

6. Le spese per la partecipazione ai lavori del Comitato di cui al comma 1 sono a carico dell'Amministrazione di appartenenza di ciascun rappresentante o esperto.

Art. 5.

*Deroghe*

1. Nelle more dell'individuazione dei siti da parte delle regioni e province autonome, l'Autorità nazionale competente, sulla base della valutazione tecnica espressa dalla Commissione interministeriale di valutazione (CIV) di cui all'art. 6 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, e sulla base del parere obbligatorio espresso dall'Autorità regionale o provinciale competente, valuterà l'idoneità del sito proposto dal notificante.

2. L'autorizzazione ad effettuare la sperimentazione in siti diversi da quelli indicati nell'art. 3, comma 1, lettera *a)*, potrà essere rilasciata dall'Autorità nazionale competente sulla base di una richiesta motivata presentata dal notificante, della valutazione tecnica espressa dalla CIV nella quale è riportato il parere obbligatorio dell'Autorità regionale e provinciale competente della regione interessata e purché sia garantita nel corso degli anni la tracciabilità delle diverse pratiche colturali predisposte.

3. Nel caso in cui le finalità della sperimentazione richiedano la modifica di una o più delle prescrizioni contenute nei protocolli tecnici, il notificante dovrà sottoporre una richiesta motivata all'Autorità nazionale competente che potrà rilasciare apposita autorizzazione sulla base della valutazione tecnica espressa dalla CIV, acquisito il parere del Comitato di cui all'art. 4.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 gennaio 2005

*Il Ministro delle politiche agricole e forestali*
ALEMANNO

*Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio*
MATTEOLI

*Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 2005*
*Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 210*

---

ALLEGATO

Prescrizioni per la valutazione del rischio per l'agrobiodiversità, i sistemi agrari e la filiera agroalimentare

Il presente allegato descrive a grandi linee l'obiettivo da raggiungere, gli elementi da considerare ed i principi e metodologie generali da seguire per effettuare la valutazione del rischio per l'agrobiodiversità, i sistemi agrari e la filiera agroalimentare.

*A. Obiettivo.*

L'obiettivo di una valutazione del rischio per l'agrobiodiversità, i sistemi agrari e la filiera agroalimentare è, caso per caso, quello di individuare e valutare i potenziali effetti negativi provocati dall'emissione deliberata di OGM siano essi diretti, indiretti, immediati o differiti, sugli agroecosistemi e sulle filiere produttive ad essi connessi.

La valutazione del rischio deve essere effettuata al fine di determinare se è necessario procedere ad una gestione del rischio e, in caso affermativo, reperire i metodi più appropriati da impiegare.

*B. Principi generali.*

In conformità a quanto espresso nell'allegato II del decreto legislativo n. 224/2003 dell'8 luglio e sulla base del principio precauzionale, all'atto della valutazione del rischio occorre conformarsi ai seguenti principi generali secondo un approccio interdisciplinare:

l'utilizzo e le caratteristiche accertate dell'OGM, che potenzialmente possono causare effetti negativi devono essere confrontati con quelli propri dell'organismo non modificato da cui l'OGM è stato ricavato e col suo uso in situazioni corrispondenti, in maniera scientificamente valida e trasparente, sulla base dei dati scientifici e tecnici disponibili;

caso per caso, nel senso che le informazioni richieste possono variare a seconda del tipo di OGM considerato, dell'uso previsto e dell'ambiente che ne è il potenziale destinatario, tenendo conto, tra l'altro, degli OGM già presenti nell'ambiente.

Nel caso in cui si rendano disponibili nuove informazioni sull'OGM e sui suoi effetti sugli agroecosistemi e sulle filiere produttive, può essere necessario riconsiderare la valutazione del rischio al fine di:

determinare se il rischio è cambiato,

determinare se è necessario modificare di conseguenza la gestione del rischio.

Occorre precisare che per *Entità biologiche affini* si intendono i *Taxa* che in base alla loro posizione filogenetica, alla struttura del genoma, al sistema riproduttivo ed a valutazioni di ordine bioecologico presentano caratteristiche comuni tali da determinare una interfertilità anche parziale.

*C. Informazioni necessarie*

Le informazioni raccolte e organizzate dal notificante secondo quanto richiesto nell'allegato III del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, forniscono la base conoscitiva per il successivo sviluppo della valutazione del rischio.

Allo scopo di eseguire la valutazione del rischio riferita all'agrobiodiversità, i sistemi agrari e le filiere agroalimentari, le informazioni richieste nell'allegato III del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 devono essere integrate, se del caso, con le seguenti:

effetti del prodotto del transgene, con particolare riguardo alle materie prime destinate alla trasformazione (latte, uve, ecc);

distribuzione del transgene e dell'eventuale prodotto genico nell'ambiente a seguito di precedenti emissioni;

caratteristiche dell'OGM e delle pratiche agricole ad esso associate che possono determinare modifiche del microclima e squilibri negli agroecosistemi, attraverso l'aumento del potenziale biotico di organismi nocivi all'agricoltura (patogeni, infestanti, artropodi, uccelli, roditori ecc.), o la modificazione del microclinia e delle condizioni edafiche, o la riduzione dell'atropopodofauna utile e degli antagonisti naturali;

caratteristiche dell'OGM e delle pratiche agricole ad esso associate che possono renderlo più suscettibile o appetibile da parte delle specie dannose all'agricoltura;

attitudine del transgene a deprimere le simbiosi di interesse agroambientale, libere ed associate (azione su rizobi, su agenti di micorrize, ecc.).

attitudine dell'OGM ad inselvatichirsi ed a competere con la flora o la fauna locali (vantaggio ecologico);

attitudine dell'OGM a sostituire gli organismi non modificati oggetto di coltivazione e di allevamento tradizionali (vantaggio economico).

Inoltre, allo scopo di effettuare una valutazione del rischio che sia concretamente riferita all'area di emissione, devono essere acquisite informazioni di base riguardanti il territorio con riferimento all'impatto sul settore agricolo.

L'analisi delle caratteristiche ambientali, agronomiche e socioeconomiche del territorio dovrà riportare, almeno, le seguenti informazioni:

distribuzione delle coltivazioni e degli allevamenti presenti nel territorio in esame, con particolare riguardo alle specie interfeconde con l'organismo oggetto di sperimentazione. Nel caso delle piante va indicata la distanza minima e massima, in quello degli animali andranno esposte accuratamente le misure di contenzione degli organismi transgenici studiati;

presenza e distribuzione di siti di conservazione di risorse genetiche autoctone di interesse agrario;

presenza nell'area di coltivazioni o allevamenti di pregio, anche se di specie non affini (tipiche, DOP, IGP, biologiche ecc.);

presenza nel territorio in esame di aree naturali protette, di aree critiche e sensibili di qualunque natura;

presenza di colture e allevamenti sperimentali di altro tipo, di produzioni da seme, di vivai ecc.;

presenza nel territorio di giardini storici o giardini pubblici con presenza di piante di rilevante interesse storico-culturale e/o ambientale;

caratteristiche chimico-fisiche e biologiche del suolo;

presenza di falda, suo andamento e profondità;

sistemi prevalenti di gestione degli agroecosistemi (gestione della flora infestante, gestione della difesa fitosanitaria, modalità di concimazione e di irrigazione);

tipologia di gestione degli allevamenti più diffusa (livello di naturalità, ecc.).

caratteristiche climatiche (temperature medie ed escursioni termiche, umidità in rapporto alle tagioni, andamento termopluviometrico annuo, venti prevalenti, con forza e direzione, ecc.);

precedente uso del sito, con particolare riguardo alle sperimentazioni di OGM e alle colture interfeconde con essi;

presenza nell'area di artropodofauna utile e altri antagonisti naturali potenzialmente suscettibili a prodotti genici specifici degli OGM;

livello e tipologia di antropizzazione dell'area (densità di popolazione, assetto urbanistico, presenza di aree artigianali-industriali, ecc.) e vie di trasporto antropico di eventuali materiali di moltiplicazione o di inquinamento genetico (strade, ferrovie, aeroporti e altre infrastrutture);

aspetti sociali ed economici del territorio rilevanti per la valutazione del rischio (attività economiche prevalenti collegate all'agricoltura, molo dell'agricoltura, fatturato a livello nazionale e regionale della produzione oggetto di sperimentazione) con particolare riferimento alla componente agraria e zootecnica delle filiere.

*D. Metodologia*

Ogni processo di valutazione del rischio implica la preventiva comprensione della natura dei pericoli potenziali, delle loro implicazioni e delle modalità di accadimento degli eventuali effetti negativi.

Premesso che gli effetti sull'agrobiodiversità, i sistemi agrari e la filiera agroalimentare si producono in seguito alla permanenza e/o alla moltiplicazione ed espansione bltre i confini del sito sperimentale di elementi o cambiamenti dell'agroecosistema imputabili all'OGM emesso nell'ambiente, tre componenti essenziali devono essere presenti affinché il rischio si realizzi:

*fonte (del rischio potenziale) > percorso di migrazione > recettore*

dove si intende per:

*rischio potenziale* = la proprietà intrinseca di un organismo, che, in particolari circostanze, è in grado di provocare effetti negativi sulla salute umana, animale, sulla biodiversità animale, vegetale microbica e/o sull'ambiente/ecosistema.

*rischio* = rischio associato ad un «rischio potenziale» è definito in termini di livello potenziale di effetto negativo e di probabilità che tale effetto negativo si realizzi. Il rischio risulta dalla combinazione dell'entità e della probabilità delle conseguenze determinate da un rischio potenziale. *fonte (del rischio potenziale)* = il sito in cui l'organismo come tale o il prodotto da esso derivato è rilasciato o messo in condizione di esprimere la sua capacità intrinseca di provocare danni o effetti negativi sulla salute umana, animale, sulla biodiversità animale, vegetale, microbica e/o sull'ambiente/ecosistema e sul settore agricolo;

*percorsi di migrazione* = modalità chimico, fisiche e biologiche con le quali il rischio potenziale è in grado di migrare dalla fonte del rischio ai recettori.

*recetrore* = uomo, animali, piante, microrganismi e altre componenti ambientali o del settore agricolo.

Se viene a mancare una delle sopra citate componenti, il rischio non si determina mentre, qualora esso si manifesti, ad ognuna delle tre componenti descritte possono essere applicate le tecniche di gestione del rischio.

L'analisi deve mettere in evidenza le modalità e le eventuali fasi del processo attraverso cui un effetto negativo primario, diffondendosi e amplificandosi nell'area di emissione, può determinare un impatto negativo sul settore agricolo.

L'analisi deve, altresì, evidenziare come le misure di gestione del rischio previste siano in grado di eliminare o limitare i rischi potenziali e gli impatti sul settore agricolo ad essi associati.

*D.1 Identificazione dei rischi potenziali, fonti, percorsi di migrazione, recettori, impatti*

L'identificazione dei rischi potenziali si basa sull'analisi sistematica di tutti i potenziali effetti negativi diretti o indiretti, correlati alle caratteristiche dell'organismo o riconducibili a questo, che possono avere un impatto sugli agroecosistemi, l'agrobiodiversità e le filiere produttive.

Ciò significa:

1. individuare un effetto negativo primario, considerando le origini del rischio potenziale (fonte) e definendo le modalità con cui gli individui, le popolazioni e le matrici ambientali (recettori) sono esposte al rischio potenziale. Anche le vie di migrazione tra le fonti di rischio potenziale e gli elementi a rischio devono essere identificate.

2. ipotizzare l'impatto che l'effetto negativo primario, ad esempio una contaminazione genetica di specie infestanti affini all'OGM, permanendo e amplificandosi nell'area di emissione, determina per il settore agricolo, ad esempio una maggiore difficoltà di contenimento delle infestanti contaminate.

L'attenzione agli agroecosistemi dovrà tener conto sia degli effetti diretti sulla realtà agricola territoriale, sia degli effetti indiretti legati ad esempio, a cambiamenti nelle pratiche agricole conseguenti all'emissione dell'OGM.

Le ipotesi di rischio potenziale da considerare, in particolare, sono le seguenti:

la possibilità di impollinazione di piante coltivate, inselvatichite o spontanee del territorio da parte delle piante oggetto di sperimentazione;

la possibilità di fecondazione di animali della stessa specie nel caso siano presenti nel territorio;

le perturbazioni sull'ambiente circostante da parte della pianta transgenica o delle tecniche di coltivazione, con particolare riguardo al rischio di perdita di biodiversità (ad esempio tossine insetticide sull'entomofauna, alterazione della biodiversità del suolo, effetti su organismi target e non-target, uso indiscriminato di erbicidi in presenza di piante resistenti e modifica delle pratiche agronomiche correnti, possibile utilizzo alimentare della pianta GM da parte di animali selvatici modificazione della fitness di piante a cui siano stati trasferiti i transgeni e quindi dell'equilibrio dell'ecosistema ecc...);

contaminazione del suolo o dell'ambiente da parte di transgeni o di suoi prodotti, come le tossine e possibile trasferimento genico in microrganismi, soprattutto del suolo;

possibilità di interferire con le interazioni pianta-patogeni;

possibilità di interferire con le interazioni pianta-simbionti;

rischio di disseminazione nel territorio di sementi della pianta transgenica o di permanenza di polloni o altri sistemi di propagazione nel suolo.

Una volta stabiliti i possibili effetti sui recettori è necessario effettuare la valutazione dell'impatto economico e sociale, oltre che ambientale, per l'agricoltura della zona di emissione nel caso si verificasse uno degli eventi sopra indicati.

È necessario pertanto considerare eventuali effetti negativi sugli agroecosistemi e l'agrobiodiversità quali ad esempio:

riduzione della fertilità dei suoli;

alterazione degli scambi gassosi a livello di chioma o altre variazioni microclimatiche;

modifiche della composizione floristica dei pascoli, incolti, macchie, siepi e zone boschive di pertinenza delle aziende agricole;

sviluppo di ceppi di organismi nocivi all'agricoltura più aggressivi o resistenti ai metodi di contenimento comunemente utilizzati, con aumento degli attacchi parassitari;

condizioni che favoriscono l'introduzione di nuovi parassiti;

squilibri negli agroecosistemi a carico dell'entomofauna, degli antagonisti naturali, degli organismi terricoli, della micorrizzazione e in genere delle relazioni simbiotiche delle piante coltivate;

erosione genetica delle varietà e razze autoctone o migliorate presenti nella zona di emissione.

È necessario considerare, inoltre, eventuali effetti negativi sul sistema agricolo e sulle filiere alimentari quali, ad esempio:

abbandono o sostituzione di colture divenute, in seguito all'impatto dell'OGM, non più adatte o economicamente non più convenienti, con particolare riguardo alle varietà locali;

cambiamenti delle tecniche agricole praticate nella zona di emissione dovuti alla necessità di compensare effetti negativi provocati dall'OGM, con peggioramento della sostenibilità ambientale dell'attività agricola e dei costi di produzione;

difficoltà o impossibilità di mantenere nella zona di emissione le produzioni tipiche e biologiche o altre produzioni per le quali vi è il divieto di impiego di OGM;

cambiamento dei metodi di lavorazione, trasfonnazione e conservazione dei prodotti agricoli della zona di emissione causati da variazioni delle caratteristiche chimico-fisiche e microbiologiche della materia prima o dei fermenti naturalmente presenti nell'ambiente;

difficoltà o impossibilità di mantenere la produzione di determinati prodotti locali a causa di variazioni chimico-fisiche e microbiologiche della materia prima o dei fermenti naturalmente presenti nel'ambiente;

danni all'immagine dei prodotti locali e/o della zona di emissione e costi da sostenere per difenderla;

cambiamento dei percorsi commerciali per i prodotti provenienti dalla zona di emissione dovuti a impossibilità di accesso alla vendita NON-OGM (grande distribuzione, alimenti per lattanti e bambini) o ad altre tipologie commerciali;

costi aggiuntivi derivanti dalla separazione delle filiere e da controlli e analisi specialistiche necessarie a garantire le filiere NON-OGM

difficoltà a mantenere l'allevamento brado e semibrado, in particolare di razze autoctone adattate alle condizioni locali preesistenti;

modificazioni del paesaggio con impatto negativo sull'attività agrituristica;

modificazione di specie rilevanti per le attività artigianali connesse all'azienda agricola; alterazioni delle biocenosi fluviali e lacuali con impatto negativo sull'acquacoltura;

abbandono e/o marginalizzazione della zona di emissione in seguito alla compromissione di forme di agricoltura praticate nella zona divenute meno redditive in seguito all'impatto dell'OGM.

Per ognuno dei rischi potenziali identificati si devono successivamente individuare tutti i possibili percorsi di migrazione, sia sul breve che sul lungo periodo, che possano eventualmente permettere al rischio potenziale di interagire con gli specifici recettori individuati.

Una volta stabilito che un rischio potenziale può raggiungere un recettore e determinare un impatto attraverso un determinato percorso di migrazione, la possibilità che questo evento si realizzi concretamente dipende da molteplici fattori quali, ad esempio: le condizioni di rilascio, la presenza di barriere fisiche o biologiche che possono impedire la diffusione, le caratteristiche geografiche, morfologiche e meteorologiche del territorio, la stabilità o la capacità di sopravvivenza dell'OGM o della sua progenie.

Una rappresentazione schematica da utilizzare a supporto delle attività sopra descritte può essere espressa da un diagramma di flusso, dove a partire dalla fonte (es. il campo coltivato) i rischi potenziali possono raggiungere i potenziali recettori e determinare degli effetti negativi seguendo i diversi percorsi attivi tenendo conto delle modalità o agenti di diffusione, delle vie o fattori di migrazione, delle vie di esposizione utilizzabili nello specifico contesto.

*D.2 Stima del rischio*

Una volta identificati i potenziali effetti negativi che possono realizzarsi sui potenziali recettori, bisognerà procedere alla valutazione delle potenziali conseguenze dei singoli effetti negativi e alla probabilità che essi hanno di realizzarsi. A tal fine è possibile scegliere di utilizzare la matrice in Figura 1 che consente di dare unavalutazione dei rischi di tipo qualitativo; tuttavia, la matrice è in grado di fornire anche indicazioni di tipo ponderale sulla base della probabilità del verificarsi di un impatto e della gravità delle conseguenze.

| Classi di rischio → | Conseguenze | | | |
|---|---|---|---|---|
| | IMPORTAN TI | MODERATE | RIDOTTE | TRASCURABILI |
| **Probabilità** | | | | |
| IMPORTANTE | Elevato | Elevato | Medio/Basso | Trascurabile |
| MODERATA | Elevato | Medio | Basso | Trascurabile |
| RIDOTTA | Elevato/Me dio | Medio/Basso | Basso | Trascurabile |
| TRASCURABILE | Elevato/ Medio/ Basso | Medio/Basso | Basso | Trascurabile |

Figura 1. Classificazione del rischio basata sulla combinazione di entità e probabilità delle conseguenze.

La matrice è a doppio ingresso: su un asse sono elencate le classi relative alla probabilità che l'impatto si verifichi, mentre sull'altro ingresso vengono elencate le classi che descrivono l'entità delle possibili conseguenze dall'effetto negativo. In assenza di dati analitici più circostanziati, le classi di probabilità proposte, sono:

Importante, Moderata, Ridotta, Trascurabile.

Sulla base di queste quattro classi, vengono individuate 6 classi di rischi così definite:

Elevato, Elevato/medio, Medio, Medio Thasso, Basso, Trascurabile.

Per quanto riguarda i criteri sulla base dei quali effettuare la stima del rischio sono da considerare i seguenti aspetti:

*a)* la probabilità che l'effetto negativo si verifichi, deve essere calcolata sulla base di dati di letteratura ove disponibili, e delle condizioni ambientali specifiche del rilascio;

*b)* l'entità delle conseguenze dipenderà da:

(i) dimensione numerica del fenomeno;

(ii) dimensione territoriale-geografica del fenomeno: il fenomeno può avere dimensioni fisiche diverse (in termini di estensione territoriale) ed è ovvio che il danno aumenterà in funzione della superficie delle aree impattate;

(iii) dimensione temporale del fenomeno, maggiore è la durata del danno maggiore sarà la sua gravità;

(iv) reversibilità del danno: un danno irreversibile su un recettore, ne determina la scomparsa o lo modifica in modo definitivo e quindi origina la perdita di biodiversità, nell'area interessata;

(v) importanza del recettore colpito: se il recettore è rappresentato da una specie rara la gravità del danno aumenta, il danno può essere ancora più elevato quando colpisce specie che svolgono una funzione «chiave» nell'ambito di un ecosistema, oppure quando vengono contaminate specie o popolazioni selvatiche parentali o geneticamente affini a varietà o razze di interesse agronomico da esse derivate che rappresentano una risorsa genetica che può essere gravemente compromessa.

Il processo di valutazione del rischio non può limitarsi a riscontri analitici dei singoli rischi derivanti dall'emissione deliberata di un OGM, ma deve arrivare ad elaborare un quadro finale complessivo di tutti i rischi considerati insieme, sulla base del quale si possa decidere se l'autorizzazione alla sperimentazione in campo sia valutabile positivamente o non dovranno pertanto essere considerati tutti i potenziali rischi dando un peso a ciascuno di essi ed infine un peso finale complessivo.

Pertanto, si dovrà prima compilare una matrice per ciascun effetto negativo individuato che possa impattare un determinato recettore in modo da stimare ogni singolo rischio.

Successivamente, per ciascun recettore potenzialmente colpito, si riporteranno i risultati di ogni singola matrice in un'unica matrice di sintesi in modo da poter avere un quadro generale della situazione dei recettori impattati ed effettuare la valutazione complessiva finale del rischio.

Questa matrice (fig. 2) dovrà riportare su un asse le classi di rischio identificate per ciascun effetto negativo in grado di impattare un determinato recettore e sull'altro tutti i recettori potenzialmente interessati dal rilascio ambientale dell'OGM oggetto della valutazione.

| Classe di richio | Ricettori soggetti a rischio | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Altre coltiva-zioni o alleva-menti | Consu-matori primari | Micro-flora del suolo | Patogeni vegetali | habitat naturali | Altro |
| Elevata | | | | | | |
| Media | | | | | | |
| Bassa | | | | | | |
| Trascurabile | | | | | | |

Fig. 2 - Valutazione del rischio complessivo

**05A02817**

DECRETO 18 marzo 2005.

**Disciplina della deroga di cui all'articolo 37, comma 1, della legge 25 novembre 1971, n. 1096, in merito all'importazione e circolazione di sementi convenzionali e geneticamente modificate di specie erbacee da pieno campo, nonché dell'articolo 3-*bis*, comma 1, della legge 20 aprile 1976, n. 195, in merito all'importazione e circolazione di sementi convenzionali di specie ortive, destinate a scopi scientifici e di miglioramento genetico.**

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, recante disciplina dell'attività sementiera;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica e integra la legge n. 1096/1971;

Visto l'art. 37 della legge n. 1096/1971, come sostituito dall'art. 10 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212 e, in particolare, il comma 4 che prevede l'esclusione delle specie ortive dalla deroga di cui al comma 1 del medesimo articolo e per le quali si applica invece l'art. 3-*bis* della legge n. 195/1976, introdotto dall'art. 15 del decreto legislativo n. 212/2001;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212, e l'art. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, recante la definizione di commercializzazione;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, recante attuazione della direttiva 2001/18/CE del 12 marzo 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la dir. 90/220/CE del Consiglio;

Visto il decreto ministeriale 19 gennaio 2005 di applicazione dell'art. 8, comma 6 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, recante prescrizioni per la valutazione del rischio per l'agrobiodiversità, i sistemi agrari e la filiera agroalimentare relativamente alle attività di rilascio deliberato nell'ambiente di OGM per qualsiasi fine diverso dall'immissione sul mercato;

Decreta:

Art. 1.

*Modalità di presentazione della domanda per l'importazione e la circolazione a scopi sperimentali delle sementi convenzionali e geneticamente modificate*

1. Al fine di ottenere la deroga di cui all'art. 37, comma 1, della legge n. 1096/1971 relativa alle sementi convenzionali e modificate geneticamente di specie erbacee da pieno campo e all'art. 3-*bis*, comma 1, della legge n. 195/1976 relativa alle sementi convenzionali di specie ortive, i produttori di sementi aventi sede in Italia devono presentare apposita domanda al Ministero delle politiche agricole e forestali, Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi, Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - QTC VIII Servizio sementi, via XX Settembre, 20 - 00187 Roma - redatta come da modello allegato al presente decreto.

2. Nel caso di sementi geneticamente modificate destinate all'emissione deliberata nell'ambiente a fini sperimentali, il richiedente dovrà, inoltre, allegare alla domanda di cui al comma 1 la copia dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai sensi dell'art. 9, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.

3. Nel caso di sementi geneticamente modificate già autorizzate con specifica decisione della Commissione europea all'immissione sul mercato, inclusa la coltivazione, per le quali si richiede l'emissione deliberata nell'ambiente a fini sperimentali oppure già autorizzate all'immissione sul mercato, esclusa la coltivazione, per le quali si richiede la sperimentazione in ambiente confinato, il richiedente dovrà, inoltre, allegare alla domanda di cui al comma 1 la specifica decisione della Commissione europea.

Art. 2.

*Quantitativi massimi ammessi per singola specie*

1. La deroga di cui all'art. 1 è concessa per le specie ed i quantitativi massimi indicati nelle tabelle 1 e 2 allegate al presente decreto.

2. Al di fuori di tali ipotesi la deroga può essere concessa su parere motivato dell'Istituto sperimentale del C.R.A. competente per il tipo di coltura (tabella 3). In questo caso la richiesta deve essere indirizzata contemporaneamente all'Ufficio QTC VIII del Ministero ed all'Istituto sperimentale in questione, il quale procederà a verificare l'ammissibilità e congruità della richiesta ed a trasmettere il parere all'Ufficio competente.

Art. 3.

*Modalità di messa in circolazione delle sementi convenzionali e geneticamente modificate autorizzate alla sperimentazione*

1. I prodotti sementieri per i quali è concessa la deroga devono essere posti in circolazione recando, sulle confezioni, l'indicazione della destinazione a uso sperimentale, gli estremi dell'autorizzazione ministeriale, ovvero accompagnati da una copia della medesima autorizzazione e da una copia dell'autorizzazione di cui ai commi 2 o 3 dell'art. 1 nonché, se necessario, da copia della dichiarazione di cui all'art. 4.

Art. 4.

*Dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio*

1. L'interessato, in caso di importazione e all'atto dello sdoganamento, deve rilasciare agli uffici competenti presso la dogana d'entrata apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, redatta come da modello allegato al presente decreto, attestante la corrispondenza tra i prodotti sementieri autorizzati e quelli effettivamente importati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 2005

*Il Ministro:* ALEMANNO

ALLEGATO

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL'IMPORTAZIONE E/O CIRCOLAZIONE

□ art.37, comma 1, legge n. 1096/71 (*sementi convenzionali* per colture erbacee da pieno campo);
□ art. 3-*bis*, comma 1, legge n. 195/76 (*sementi convenzionali* per colture ortive);
□ art.37, comma 1, legge n. 1096/71 (*sementi GM* per colture erbacee da pieno campo);

Richiedente l'autorizzazione ..............................................................................

nella sua qualità di ..............................................................................

indirizzo ........................................... CAP ......... Città ........................ Prov. ....

Tf.................fax....................... e-mail.............................telex..........................

Specie ....................................................

Provenienza del materiale ....................................................

Dogana d'ingresso [(1)] ....................................................

Quantitativo complessivo per il quale l'autorizzazione è richiesta Kg .................

Azienda/e dove sarà effettuata la sperimentazione: Denominazione ....................................

........................ Indirizzo .......................................... CAP ............................

Città .............................. Prov. ...................... Superficie investita ha ......................

Identificativi [(2)] e quantità dei singoli materiali per i quali si chiede l'autorizzazione
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................

Descrizione della tipologia di attività sperimentale per settore di attività (finalità e scopi)
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................

**Dichiarazione**: il materiale di cui si chiede l'autorizzazione:
□ *non è geneticamente modificato*; □ *non deriva o proviene da organismi geneticamente modificati*; □ *non contiene prodotti geneticamente modificati*; □...........................
□ è geneticamente modificato; □ *deriva o proviene da organismi geneticamente modificati*; □ *contiene prodotti geneticamente modificati*; □............................

**Dichiarazione**: nel caso di sementi GM:
□ la sperimentazione rispetta le prescrizioni previste dal decreto 19 gennaio 2005
□ la sperimentazione si effettua in ambiente confinato

Allegati
□ copia autorizzazione ai sensi dell'art.9, comma 3, lett.a), decreto legislativo 8 luglio 2003, n.224
□ copia decisione Commissione Europea ex dir. 90/220/CEE o dir.2001/18/CE
....................... lì, ....................

Firma ......................................

(1) = in base al D.M. 31/01/96
(2) = indicare sigle e/o denominazioni
□ barrare voce interessata

**Quantitativi massimi ammessi, ai sensi dell'articolo 2, del D.M. recante "Disciplina della deroga di cui all'articolo 37, comma 1, della legge 25 novembre 1971, n. 1096 in merito all'importazione e circolazione di sementi convenzionali e geneticamente modificate nonché dell'articolo 3-bis, comma 1, della legge 20 aprile 1976, n. 195 in merito all'importazione e circolazione di sementi convenzionali, destinate a scopi scientifici e di miglioramento genetico.**

Settore di attività

a) **ricerca di base, screening, sondaggio resistenze, ecc..**

b) **valutazione attività combinatoria linee, breeding**

c) **prime prove parcellari**

**Dimensioni dei campioni di seme per le attività sperimentali**

**Tabella 1: specie agrarie** (in *kg*)

| Specie | Quantità per le ipotesi sperimentali | | |
|---|---|---|---|
| | a | b | c |
| Frumento duro | 15 | 150 | 1.500 |
| Frumento tenero | 15 | 150 | 1.500 |
| Orzo | 15 | 150 | 1.500 |
| Altri cereali | 15 | 150 | 1.500 |
| Riso | 20 | 200 | 2.000 |
| Mais | 3 | 30 | 300 |
| Sorgo granella | 2 | 20 | 200 |
| Bietola da zucchero | 2,5 | 25 | 250 |
| Patate | 100 | 1.000 | 10.000 |
| Girasole | 1 | 10 | 100 |
| Colza | 2 | 20 | 200 |
| Soia | 15 | 150 | 1.500 |
| Cotone | 3 | 30 | 300 |
| Altre oleaginose | 1 | 10 | 100 |
| Erba medica | 2 | 20 | 200 |
| Altre leguminose | 2 | 20 | 200 |
| Pisello foraggio | 3 | 30 | 300 |
| Favino | 3 | 30 | 300 |
| Lupino | 3 | 30 | 300 |
| Veccia | 3 | 30 | 300 |
| Graminacee | 2 | 20 | 200 |

**Tabella 2:Specie da orto** (in *grammi* con possibilità di trasformare in n° di semi)

| Specie | Quantità per le ipotesi sperimentali | | |
|---|---|---|---|
| | a | b | c |
| Anguria | 50 | 500 | 5.000 |
| Aglio | 500 | 5.000 | 3.000 kg (*) |
| Asparago | 100 | 1.000 | 10.000 |
| Basilico | 30 | 300 | 3.000 |
| Bietola da coste | 100 | 1.000 | 10.000 |

| **Specie** | **Quantità per le ipotesi sperimentali** | | |
|---|---|---|---|
| | **a** | **b** | **c** |
| Bietola da orto | 100 | 1.000 | 10.000 |
| Carciofo | 60 | 600 | 6.000 |
| Cardo | 60 | 600 | 6.000 |
| Carota | 50 | 500 | 5.000 |
| Cavolfiore | 20 | 200 | 2.000 |
| Cavolo broccolo | 20 | 200 | 2.000 |
| Cavolo capp. bianco | 20 | 200 | 2.000 |
| Cavolo cappuccio rosso | 20 | 200 | 2.000 |
| Cavolo cinese | 20 | 200 | 2.000 |
| Cavolo di Bruxelles | 20 | 200 | 2.000 |
| Cavolo laciniato | 20 | 200 | 2.000 |
| Cavolo rapa | 20 | 200 | 2.000 |
| Cavolo verza | 20 | 200 | 2.000 |
| Cece | 1.000 | 10.000 | 100.000 |
| Cerfoglio | 30 | 300 | 3.000 |
| Cetriolino | 30 | 300 | 3.000 |
| Cetriolo | 30 | 300 | 3.000 |
| Cicoria a foglie | 30 | 300 | 3.000 |
| Cipolla | 50 | 500 | 5.000 |
| Fagiolo di Spagna | 2.000 | 20.000 | 200.000 |
| Fagiolo nano | 2.000 | 20.000 | 200.000 |
| Fagiolo rampicante | 2.000 | 20.000 | 200.000 |
| Fava | 3.000 | 30.000 | 300.000 |
| Finocchio | 30 | 300 | 3.000 |
| Indivia riccia/scarola | 30 | 300 | 3.000 |
| Lattuga | 15 | 150 | 1.500 |
| Melanzana | 20 | 200 | 2.000 |
| Melone | 30 | 300 | 3.000 |
| Peperone | 20 | 200 | 2.000 |
| Pisello | 1.500 | 15.000 | 150.000 |
| Pomodoro | 20 | 200 | 2.000 |
| Porro | 50 | 500 | 5.000 |
| Prezzemolo | 30 | 300 | 3.000 |
| Rafano | 50 | 500 | 5.000 |
| Rapa | 20 | 200 | 2.000 |
| Ravanello | 50 | 500 | 5.000 |
| Scalogno | 100 | 1.000 | 10.000 |
| Scorzonera | 200 | 2.000 | 2.0000 |
| Sedano | 10 | 100 | 1.000 |
| Sedano rapa | 10 | 100 | 1.000 |
| Spinacio | 100 | 1.000 | 10.000 |
| Valeriana | 50 | 500 | 5.000 |
| Zucca | 150 | 1.500 | 15.000 |
| Zucchino | 50 | 500 | 5.000 |

(*) = bulbilli

## Tabella 3 - ISTITUTI SPERIMENTALI COMPETENTI

*(ART.37,COMMA 1, L.1096/71 E ART.3-BIS,COMMA 1,L.195/76)*

1 – **Istituto sperimentale per la cerealicoltura**
via Cassia,176 - 00191 ROMA

2 – **Istituto sperimentale per le colture foraggere**
viale Piacenza,29 - 20075 LODI

3 – **Istituto sperimentale per le colture industriali**
via di Corticella,133 - 40129 BOLOGNA

4 – **Istituto sperimentale per l'orticoltura**
via dei Cavalleggeri, 25 - casella postale 48 – 84098 PONTECAAGNANO (SA)

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'**
**(art.4, legge n.15/1968 e art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000)**

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________
(cognome) (nome)
nato/a a ______________________________ (________) il __________
(comune di nascita; se nato/a all'estero, specificare lo stato) (prov.)
residente a ______________________________________ (__________)
(comune di residenza) (prov.)
in ____________________________________________ n. __________
(indirizzo)
nella sua qualità di ___________________________________________ed

avanti a[1]_____________________________________________,

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art.76 D.P.R. 445 del 28/12/2000

**DICHIARA**

i prodotti sementieri relativi all'autorizzazione n..................del.......................di cui

□ all'art.37,comma 1,della legge n.1096/71 ; □ all'art.3-bis ,comma 1, della legge n.195/76;

□ corrispondono esattamente a quelli pervenuti in dogana;

□ pervenuti in dogana corrispondono a quelli autorizzati secondo la seguente tavola:

***SPECIE***:.......................................

| **Prodotti autorizzati** | **Prodotti pervenuti in dogana** |
|---|---|
| (sigla/denominazione - kg) | (sigla/denominazione -kg ) |

.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R.445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto che controfirma.

........................ lì............................

Il dichiarante(firma)

Il ricevente(firma)

***Informativa ai sensi dell'art. 10 della legge 675/1996:***
**i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.**

[1] Cognome,nome e qualifica del pubblico ufficiale che riceve la dichiarazione.
□ barrare la voce interessata

**05A02818**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 29 settembre 2004.

**Contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive e «Città del libro dell'informazione e della comunicazione» S.c.p.a.** (Deliberazione n. 36/04).

IL CIPE

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 e successive integrazioni e modificazioni, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche, sulla riforma dell'organizzazione del Governo, e in particolare, l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al decreto legislativo n. 300/1999, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400 in materia di organizzazione del Governo;

Vista la nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n. SG(2000) D/102347 (G.U.C.E. n. C175/11 del 24 giugno 2000) che, con riferimento alla Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, comunica gli esiti favorevoli dell'esame sulla compatibilità rispetto alla parte della Carta che riguarda le regioni italiane ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87.3.a) del Trattato C.E.;

Vista la nota della Commissione europea del 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale la Commissione medesima ha autorizzato la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il periodo 2000-2006, nonché l'applicabilità dello stesso regime nel quadro degli strumenti della programmazione negoziata;

Vista la comunicazione della Commissione europea sulla disciplina intersettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento (G.U.C.E. n. C/70 del 19 marzo 2002), in particolare per quanto riguarda gli obblighi di notifica;

Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 3 luglio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2000);

Visto il regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, 9 marzo 2000, n. 133, recante modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, già modificato ed integrato con decreto ministeriale n. 319 del 31 luglio 1997, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Vista la circolare esplicativa n. 900315 del 14 luglio 2000 del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, relativa alle sopra indicate modalità e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese e successivi aggiornamenti;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994) riguardante la disciplina dei contratti di programma e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997) e dal punto 2, lett. *b)* della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999);

Vista la propria delibera 9 maggio 2003, n. 16 (*Gazzetta Ufficiale* n. 156/2003) concernente il riparto delle risorse per le aree depresse 2003-2005 che, al punto 1, assegna 557 Meuro ai contratti di programma (di cui 140 Meuro per il «Progetto pilota di localizzazione» e 40 Meuro per distretti industriali);

Vista la propria delibera 25 luglio 2003, n. 26 (*Gazzetta Ufficiale* n. 215/2003) riguardante la regionalizzazione dei patti territoriali e il coordinamento Governo, Regioni e Province autonome per i contratti di programma;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 12 novembre 2003, recante modalità di presentazione della domanda di accesso alla contrattazione programmata e disposizioni in merito ai successivi adempimenti amministrativi;

Visto il decreto 19 novembre 2003, con il quale il Ministro delle attività produttive individua i requisiti e fornisce le specifiche riferite sia ai soggetti proponenti che ai programmi di investimento, nonché l'oggetto di detti programmi ed i criteri di priorità ai fini dell'accesso alle agevolazioni delle proposte di contratto di programma;

Vista la nota n. 1.227.178 del 25 febbraio 2004, con la quale il Ministero delle attività produttive ha sottoposto a questo Comitato la proposta di contratto di programma con il relativo piano progettuale presentato dal Consorzio «Città del libro dell'informazione e della comunicazione» S.c.p.a., per la realizzazione di un distretto produttivo per l'editoria che si sviluppi attraverso la contemporanea presenza di tutti gli operatori dell'intera filiera di lavorazione, da realizzarsi nella regione Campania, comune di Casoria (Napoli), area ricadente nell'Obiettivo 1, coperta da deroga dell'art. 87.3.a) del Trattato C.E.;

Considerato che l'innovazione del distretto sarà garantita dalla presenza nel suo interno di un centro di ricerca permanente che verrà attrezzato per studiare e sviluppare nuovi prodotti e/o servizi, nuove tecnologie innovative di processo, business della new economy, per effettuare trasferimenti tecnologici e per assistere alla creazione di nuova imprenditorialità innovativa di settore;

Considerato che accanto alla Filiera del libro verrà edificato un Polo Multifunzionale della cultura e del tempo libero, non oggetto di richiesta di agevolazione nell'ambito del presente contratto di programma;

Considerato che la regione Campania, con delibera n. 2753 del 18 settembre 2003, ha dichiarato la sussistenza dei presupposti di validità del contratto di programma proposto, nonché la sua coerenza con i documenti di programmazione regionale ed il POR Campania;

Considerato che la regione Campania si è dichiarata disponibile a un concorso partecipativo pari a 12.565.000 euro delle risorse pubbliche da concedere nei limiti dell'80% dell'intensità massima prevista dalla vigente normativa comunitaria in materia di regimi di aiuto;

Su proposta del Ministro delle attività produttive;

Delibera:

1. Il Ministero delle attività produttive è autorizzato a stipulare, con il Consorzio «Città del libro, dell'informazione e della comunicazione» S.c.p.a., il contratto di programma avente ad oggetto l'attuazione di un articolato piano di investimenti nel settore editoriale, per la realizzazione di un distretto produttivo che si sviluppi attraverso la contemporanea presenza di tutti gli operatori dell'intera filiera di lavorazione, da realizzarsi nella regione Campania, comune di Casoria (Napoli), area ricadente nell'Obiettivo 1, coperta da deroga dell'art. 87.3.a) del Trattato C.E. Il contratto, sottoscritto nei termini di seguito indicati e con le necessarie precisazioni e prescrizioni attuative nel rispetto delle limitazioni imposte dall'Unione europea, verrà trasmesso in copia alla Segreteria di questo Comitato entro 30 giorni dalla stipula.

1.1. Gli investimenti ammessi, pari a 48.104.000 euro, prevedono n. 27 iniziative imprenditoriali realizzate dalle società del Consorzio e dal Consorzio stesso, come specificato nell'allegata tabella 1, che fa parte integrante della presente delibera.

1.2. Le agevolazioni finanziarie sono calcolate nella misura dell'80% dell'agevolazione massima concedibile, prevista dalla decisione della Commissione europea citata in premessa (35% E.S.N. oltre al 15% espresso in E.S.L. per le P.M.I.).

1.3. L'onere massimo a carico della finanza pubblica per la concessione delle agevolazioni finanziarie, è determinato complessivamente in 25.701.320 euro. L'onere massimo a carico dello Stato è determinato in 13.136.320 euro. La restante somma di 12.565.000 euro sarà a carico della regione Campania.

1.4. Il finanziamento sarà erogato in due quote annuali pari ciascuna a 12.850.660 euro prevedendo che la prima disponibilità intervenga nel 2004 e la successiva nel 2005. Al fine del calcolo delle agevolazioni si terrà conto del predetto piano delle disponibilità indipendentemente dagli effettivi tempi di realizzazione degli investimenti.

1.5. Eventuali variazioni dell'importo degli investimenti non potranno comportare aumenti degli oneri a carico della finanza pubblica indicati nel precedente punto 1.3.

1.6. Il termine ultimo per completare gli investimenti è fissato in 24 mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto.

1.7. Le iniziative, a regime, dovranno realizzare una nuova occupazione diretta non inferiore a n. 287 U.L.A. (Unità Lavorative Annue).

1.8. Il Ministero delle attività produttive curerà, ove necessari, i conseguenti adempimenti comunitari.

2. Per la realizzazione del contratto di programma di cui al punto 1., è approvato il finanziamento di 13.136.320 euro a valere sulle risorse evidenziate nella delibera n. 16/2003 citata in premessa.

Roma, 29 settembre 2004

*Il Presidente*
BERLUSCONI

*Il segretario del CIPE*
BALDASSARRI

*Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 2005*
*Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1, Economia e finanze, foglio n. 234*

TABELLA 1

## Contratto di Programma "Città del Libro, dell'Informazione e della Comunicazione " Scpa

*Importi in Euro*

| n | Soci consorziati | Località | Investimento | Onere finanza pubblica | ULA | COD. ISTAT | DESCRIZIONE ATTIVITA' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agenzia Lucio Bortoletto | Casoria (NA) - Area ex Rodhiatoce | 469.000 | 250.220 | 2 | DE22.25 | DIFFUSIONE E PROPAGANDA LIBRI |
| 2 | Alfredo Guida Editore S.r.l. | Casoria (NA) - Area ex Rodhiatoce | 1.439.000 | 765.850 | 9 | DE22.11 | EDITORIA LIBRI |
| 3 | Arethusa s.a.s. | Casoria (NA) - Area ex Rodhiatoce | 1.130.000 | 594.940 | 6 | K74.20 | CONSULENZA AMBIENTALE SICUREZZA, IGIENE DEL LAVORO, PROGETTAZIONE OPERE CIVILI, IMPIANTISTICHE |
| 4 | Comprint S.r.l. | Casoria (NA) - Area ex Rodhiatoce | 1.289.000 | 686.020 | 20 | DE22.25 | COMMERCIALIZZAZIONE PRODOTTI PER AUTOMAZIONE DI PRODOTTI STAMPA E GRAFICA |
| 5 | Consorzio Technapoli | Casoria (NA) - Area ex Rodhiatoce | 419.000 | 225.810 | 10 | K73.20 | SERVIZI A IMPRESE E PA, ELAB. PROGETTI R&S, INNOVAZIONE TRASFERIMENTO TECNOLOGICO |
| 6 | Editoria s.r.l. | Casoria (NA) - Area ex Rodhiatoce | 7.111.000 | 3.910.850 | 24 | K72.4 | BANCHE DATI |
| 7 | Galassia Libro Snc di Massimiliano Lombardi | Casoria (NA) - Area ex Rodhiatoce | 510.000 | 270.760 | 1 | DE22.25 | PROMOZIONE E VENDITA TESTI SCOLASTICI |
| 8 | Grimaldi Editore & C. S.r.l. | Casoria (NA) - Area ex Rodhiatoce | 575.000 | 301.640 | 2 | DE22.11 | EDITORIA LIBRI |
| 9 | Kappa System S.r.l. | Casoria (NA) - Area ex Rodhiatoce | 2.348.000 | 1.259.860 | 5 | K72.2 | FORNITURA SOFTWARE E CONSULENZA INFORMATICA |
| 10 | Liguori Editore S.r.l. | Casoria (NA) - Area ex Rodhiatoce | 1.589.000 | 835.510 | 2 | DE22.11 | EDITORIA LIBRI |
| 11 | Mast S.p.A. | Casoria (NA) - Area ex Rodhiatoce | 2.088.000 | 848.770 | 80 | K72.3 | ELABORAZIONE ELETTRONICA DATI |
| 12 | Mediagec S.r.l. | Casoria (NA) - Area ex Rodhiatoce | 214.000 | 112.880 | 2 | K72.3 | ELABORAZIONE ELETTRONICA DATI |
| 13 | Microprint Italia S.r.l. | Casoria (NA) - Area ex Rodhiatoce | 2.097.000 | 1.140.200 | 7 | DE22.11 | STAMPA LIBRI RIVISTE, MATERIALE PUBBLICITARIO |
| 14 | Officine Grafiche Liguori Snc di Francesco Liguori | Casoria (NA) - Area ex Rodhiatoce | 994.000 | 533.290 | 2 | DE22.11 | ALTRE STAMPE DI ARTI GRAFICHE |
| 15 | Pantalia S.p.A | Casoria (NA) - Area ex Rodhiatoce | 2.255.000 | 1.183.670 | 25 | K72.60.2 | PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE SOFTWARE E SITI WEB |
| 16 | Pierro S.r.l. | Casoria (NA) - Area ex Rodhiatoce | 209.000 | 110.140 | 1 | DE22.11 | EDITORIA LIBRI |
| 17 | Prismi Editrice Politecnica S.r.l. | Casoria (NA) - Area ex Rodhiatoce | 1.774.000 | 950.570 | 3 | DE22.11 | EDITORIA LIBRI |
| 18 | Pubblicomit S.r.l. | Casoria (NA) - Area ex Rodhiatoce | 492.000 | 258.090 | 11 | K74.40.2 | CONSULENZA PUBBLICITARIA |
| 19 | Sama S.r.l. | Casoria (NA) - Area ex Rodhiatoce | 3.196.000 | 1.710.390 | 5 | DE22.11 | ALTRE STAMPE DI ARTI GRAFICHE |
| 20 | Sistemi On Line S.r.l. | Casoria (NA) - Area ex Rodhiatoce | 6.233.000 | 3.452.880 | 20 | K72.2 | FORNITURA SOFTWARE E CONSULENZE INFORMATICHE |
| 21 | Società Consortile p.a. Città del Libro | Casoria (NA) - Area ex Rodhiatoce | 2.748.000 | 1.485.790 | 6 | M80.30.3 | CORSI DI FORMAZIONE |
| 22 | Studio Staff S.r.l. | Casoria (NA) - Area ex Rodhiatoce | 154.000 | 81.010 | 2 | K74.50 | RICERCA E SELEZIONE PERSONALE |
| 23 | Tecnodid S.r.l. | Casoria (NA) - Area ex Rodhiatoce | 324.000 | 171.530 | 15 | DE22.13 | EDIZIONE RIVISTE E PERIODICI |
| 24 | Telekna S.r.l. | Casoria (NA) - Area ex Rodhiatoce | 633.000 | 336.890 | 5 | K72.20 | FORNITURA SOFTWARE E CONSULENZE INFORMATICHE |
| 25 | Video comunicazioni S.r.l. | Casoria (NA) - Area ex Rodhiatoce | 1.376.000 | 732.560 | 5 | O92.20B | PRODUZIONI RADIO-TELEVISIVE |
| 26 | Zechini gra-for S.r.l. | Casoria (NA) - Area ex Rodhiatoce | 5.627.000 | 3.065.830 | 13 | DE22.23 | STAMPA DIGITALE E RILEGATURA LIBRI |
| 27 | C.I.P. Consorzio Imprese Poligrafiche per la formazione e lo Sviluppo | Casoria (NA) - Area ex Rodhiatoce | 811.000 | 425.370 | 4 | M80.30.3 | SCUOLE E CORSI DI FORMAZIONE SPECIALE |
|  | TOTALE |  | 48.104.000 | 25.701.320 | 287 |  |  |

05A02864

DELIBERAZIONE 20 dicembre 2004.

**Aiuti nazionali a favore dei produttori di barbabietole da zucchero ai sensi della legge 29 gennaio 1982, n. 19 - Campagna 2003/2004.** (Deliberazione n. 79/04).

IL CIPE

Visto il Regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio dell'Unione europea del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero e, in particolare, l'art. 46, comma 1, che autorizza l'Italia a concedere aiuti di adattamento ai produttori di barbabietole da zucchero nelle regioni del Sud, campagna 2001/2002-2005/2006 nella misura massima di euro 5,43 per 100 chilogrammi di zucchero bianco prodotto;

Visto il decreto-legge 20 novembre 1981, n. 694, convertito nella legge 29 gennaio 1982, n. 19, concernente il finanziamento degli aiuti nazionali previsti dalla normativa comunitaria per il settore bieticolo-saccarifero e, in particolare, l'art. 3 che demanda a questo Comitato, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con il Ministro delle attività produttive, il compito di stabilire i limiti e le modalità di erogazione degli aiuti nazionali di adattamento previsti dalla normativa comunitaria;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, relativo al conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e alla riorganizzazione dell'Amministrazione centrale;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, concernente la soppressione dell'AIMA, Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), secondo l'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, concernente «Disposizioni correttive e integrative del sopra citato decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165»;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), che in Tabella D prevede la somma di 10 milioni di euro per l'attuazione degli interventi nel settore bieticolo-saccarifero;

Vista la proposta n. SEG/1483 del 15 ottobre 2004 del Ministro delle politiche agricole e forestali, di ripartizione delle somme concernenti gli aiuti ai bieticoltori — campagna 2003/2004 — pari a 8.686.434,28 euro, di cui 8.155.056,36 per la menzionata campagna e 531.377,92 euro per il recupero degli aiuti relativi alla campagna 2002/2003 da destinare al Fondo bieticolo nazionale;

Vista la nota n. 3569 del 26 ottobre 2004, con la quale il Ministro delle attività produttive non ha formulato osservazioni per la parte di competenza circa la proposta concernente gli aiuti nazionali a favore dei bieticoltori per la campagna 2003/2004;

Delibera:

Per la campagna 2003/2004, gli aiuti nazionali di adattamento di cui all'art. 46 del Regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio dell'Unione europea, sono concessi nei limiti massimi consentiti pari a euro 8.686.434,28, ripartiti come di seguito indicato:

| | |
|---|---|
| ai bieticoltori tramite l'industria saccarifera ........................................... | € 6.694.190,77 |
| al Fondo bieticolo nazionale ........... | € 1.460.865,59 |
| recupero aiuti campagna 2002/2003: al Fondo bieticolo nazionale ......... | € 531.377,92 |
| Totale aiuti ai bieticoltori ................ | € 8.686.434,28 |

Roma, 20 dicembre 2004

*Il Presidente delegato*
SINISCALCO

*Il segretario del CIPE*
BALDASSARRI

*Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 2005*
*Ufficio di controllo atti Ministeri economico finanziari, registro n. 1, Economia e finanze, foglio n. 235*

**05A02865**

## AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 8 marzo 2005.

**Modifiche al regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite, di cui alla delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001.** (Deliberazione n. 34/05/CSP).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE TELECOMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti dell'8 marzo 2005;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», e in particolare l'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 5;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità»;

Vista la direttiva del Consiglio 89/552/CEE del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/36/CE del 30 giugno 1997;

Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante «Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato», e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, recante «Regolamento di attuazione della legge 6 agosto 1990, n. 223, sulla disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato»;

Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 327, di ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, con annesso, fatta a Strasburgo il 5 maggio 1989;

Visto il decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, recante «Disposizioni urgenti in materia di pubblicità radiotelevisiva» convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483;

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 9 dicembre 1993, n. 581, recante «Regolamento in materia di sponsorizzazione di programmi radiotelevisivi e offerte al pubblico»;

Visto il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, recante «Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva», convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422;

Visto il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, recante «Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport», convertito, con modificazioni dalla legge 30 marzo 1995, n. 203;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante «Disposizioni urgenti in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva», convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante «Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la legge 30 aprile 1998, n. 122, recante «Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive» e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo»;

Visto il decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5, recante «Disposizioni urgenti in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale e di termini relativi al rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri in ambito locale»;

Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante «Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 422, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2000»;

Vista la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, con la quale è stato adottato il regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite e successive modificazioni;

Vista la delibera n. 78/02/CONS del 13 marzo 2002, con la quale sono state adottate le norme di attuazione dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77, sulla fatturazione dettagliata del blocco selettivo di chiamata;

Visto il codice di autoregolamentazione in materia di televendite, spot di televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, di servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, supernalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e giochi similari in vigore dal 4 giugno del 2002;

Vista la Comunicazione interpretativa della Commissione europea (2004/C102/02) del 28 aprile 2004, relativa a taluni aspetti delle disposizioni della direttiva «Televisione senza frontiere riguardanti la pubblicità televisiva»;

Ritenuto necessario apportare alcune modifiche al Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite, di cui alla delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, in particolare per quanto concerne alcuni aspetti della disciplina giuridica delle televendite e le trasmissioni di televendita, le telepromozioni e la pubblicità televisiva relativa a beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, ai servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip e lotterie e altri giochi similari, al fine di garantire un più elevato livello di tutela del consumatore-utente, ivi compresi i minori;

Ritenuto necessario adottare specifiche misure per le trasmissioni di propaganda relative a servizi di cartomanzia, astrologia e pronostici - rispetto alle quali si registra, peraltro, un diffuso allarme sociale - finalizzate a contrastare ogni forma di sfruttamento della superstizione e della credulità dei cittadini, a tutela, in particolare, delle persone più vulnerabili psicologicamente;

Udita la relazione del commissario relatore, dott. Giuseppe Sangiorgi, ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

1. L'Autorità adotta, ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249, le modifiche al regolamento concernente la pubblicità radiotelevisiva e le televendite, riportate nell'allegato *A* alla presente delibera, che ne costituisce parte integrante ed essenziale.

2. Le modifiche introdotte con la presente delibera entrano in vigore il sessantesimo giorno dalla pubblicazione.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2005

*Il presidente:* CHELI

ALLEGATO *A*

MODIFICHE AL REGOLAMENTO IN MATERIA DI PUBBLICITÀ RADIOTELEVISIVA E TELEVENDITE, DI CUI ALLA DELIBERA N. 538/01/CSP DEL 26 LUGLIO 2001

Art. 1.

Dopo l'art. 5 sono inseriti:

«Art. 5-*bis (Trasmissioni di televendita).* — 1. Le trasmissioni di televendita possono essere interrotte da messaggi pubblicitari, purché questi siano nettamente distinti dalla trasmissione con mezzi ottici o acustici di evidente percezione.

2. Gli oggetti, i prodotti o i servizi cui si riferiscono le offerte al pubblico devono essere descritti in maniera chiara e precisa nei loro elementi quantitativi e qualitativi e le immagini televisive ad essi relative devono rappresentare fedelmente ed integralmente gli oggetti, i prodotti o servizi offerti, senza determinare ambiguità con riguardo alle loro caratteristiche.

3. L'offerta deve essere chiara, accurata e completa quanto ai suoi principali elementi quali il prezzo, le garanzie, i servizi post-vendita e le modalità della fornitura o della prestazione. L'offerta deve altresì rispettare gli obblighi informativi in materia di diritto di recesso di cui al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, e successive modifiche.

4. L'emittente deve accertare, prima dalla messa in onda della televendita, che il titolare dell'attività di vendita sia in possesso dei requisiti prescritti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 per l'esercizio della vendita al dettaglio. Durante la trasmissione debbono essere indicati il nome, la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese ed il numero della partita IVA.

Art. 5-*ter (Televendite, pubblicità e telepromozioni di servizi di astrologia, cartomanzia ed assimilabili e di servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e altri giochi similari).* — 1. Fermo restando quanto previsto all'art. 5-*bis,* comma 1, nel corso delle trasmissioni di televendita relative a beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili e di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e altri giochi similari è vietato mostrare in sovrimpressione o comunque indurre ad utilizzare numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo, anche a tariffazione specifica, o numerazioni telefoniche che, a loro volta, inducano all'utilizzazione di numerazioni per servizi a sovrapprezzo, anche a tariffazione specifica.

2. Le trasmissioni di cui al comma 1 non devono:

*a)* trarre in inganno il pubblico, anche per mezzo di omissioni, ambiguità o esagerazioni, sul contenuto e gli effetti dei beni o servizi offerti;

*b)* evitare ogni forma di sfruttamento della superstizione, della credulità o della paura, in particolare delle categorie di utenti psicologicamente più vulnerabili.

3. Le trasmissioni di cui al comma 1 non possono essere trasmesse nelle fasce orarie tra le ore 7 e le ore 23.

4. La pubblicità e le telepromozioni relative a beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili e di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e altri giochi similari sono soggette ai divieti di cui al comma 2.

5. Nella pubblicità e nelle telepromozioni di cui al comma 4, in cui si faccia uso di numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo, deve essere inserita l'informativa, mediante scritte in sovrimpressione chiaramente percepibili ovvero mediante avviso verbale, della facoltà, per l'utente, di attuare il blocco selettivo delle chiamate verso le stesse numerazioni, facendone richiesta al proprio operatore telefonico.

6. La propaganda di servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili e di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e altri giochi similari di tipo interattivo audiotex e videotex quali «linea diretta» conversazione, «messaggerie vocali», «chat line», «one to one» e «hot line» non può essere trasmesse nella fascia oraria tra le ore 7 e le ore 24.»

**05A02820**

DELIBERAZIONE 9 marzo 2005.

**Approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia S.p.A. per l'anno 2005.** (Deliberazione n. 1/05/CIR).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE TELECOMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 9 marzo 2005;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003 ed, in particolare, gli articoli 19 e 44;

Vista la delibera n. 160/03/CONS recante «Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato per l'anno 2001»;

Vista la delibera n. 3/03/CIR, recante «Criteri per la predisposizione dell'offerta di riferimento 2003 mediante l'introduzione di un sistema programmato di adeguamento delle tariffe massime applicabili», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 68 del 22 marzo 2003;

Vista la delibera n. 3/04/CIR, recante «Approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia S.p.A. per l'anno 2004» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 124 del 28 maggio 2004;

Considerato che Telecom Italia S.p.A. ha reso pubblica la propria Offerta di riferimento per l'anno 2005 in data 29 ottobre 2004;

Vista la lettera di Telecom Italia S.p.A. del 7 ottobre 2004, con cui la suddetta società ha comunicato all'Autorità gli impegni assunti nei confronti degli operatori nell'ambito del procedimento A351 dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato:

Viste le lettere di Telecom Italia S.p.A. del 29 ottobre 2004 e dell'11 febbraio 2005, con le quali la suddetta società ha comunicato all'Autorità la messa in atto di promozioni sulle proprie offerte wholesale;

Considerato che Telecom Italia risulta notificata nel mercato nazionale dell'interconnessione su rete fissa, ai sensi della delibera n. 160/03/CONS, e che il Codice delle comunicazioni (decreto legislativo n. 259/2003) prevede che (art. 19, comma 9) «Gli operatori di reti telefoniche pubbliche fisse, designati come operatori che detengano una quota di mercato significativa nell'ambito della fornitura di reti telefoniche pubbliche fisse e di servizi ai sensi dell'allegato n. 1 parte I della direttiva 97/33/CE o della direttiva 98/10/CE continuano ad essere considerati operatori notificati ai fini del regolamento (CE) n. 2887/2000 fino a che non sia stata espletata la procedura relativa all'analisi di mercato di cui al presente articolo. Successivamente cessano di essere considerati operatori notificati aifini del suddetto regolamento»;

Considerato che nel Codice delle comunicazioni viene, inoltre, previsto, all'art. 44, comma 1, che «Gli obblighi vigenti alla data di entrata in vigore del Codice in materia di accesso e di interconnessione, imposti agli operatori che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, restano in vigore fintantoché tali obblighi non siano stati riesaminati e non sia stata adottata una decisione ai sensi del comma 2. Fino a tale data conservano efficacia le deliberazioni adottate dall'Autorità, relativamente ai suddetti obblighi, sulla base della normativa previgente»;

Ritenuto alla luce delle disposizioni normative sopra richiamate che la valutazione con eventuali modifiche dell'Offerta di riferimento 2005 debba essere svolta sulla base degli obblighi regolamentari previgenti alla data di entrata in vigore del Codice delle comunicazioni;

Ritenuto necessario procedere alla valutazione delle condizioni economiche dell'Offerta di riferimento 2005, il cui esame risulta semplificato alla luce dell'introduzione del sistema di network cap e dei dati di costo a disposizione dell'Autorità, rimandando a specifici procedimenti la valutazione delle condizioni tecniche e di fornitura di alcuni dei servizi inclusi nell'Offerta medesima, tenuto anche conto dei procedimenti in corso di svolgimento e relativi alle analisi dei mercati relativi ai contenuti dell'Offerta di riferimento di Telecom Italia;

Considerato quanto segue:

1. Le condizioni economiche dei servizi presenti nell'Offerta di riferimento soggetti al meccanismo di controllo del network cap devono rispettare i vincoli di cui all'art. 5 della delibera n. 3/03/CIR:

*A)* servizi di interconnessione a livello SGU: IPC -8%;

*B)* servizi di interconnessione a livello SGD e SGT: IPC -6%;

*C)* servizi di interconnessione a livello doppio SGT: IPC -3,75%;

*D)* servizi accessori: IPC-IPC.

2. La variazione percentuale annua dell'Indice dei prezzi al consumo (IPC) indicata dall'ISTAT relativa al mese di giugno 2004 (calcolata a partire da giugno 2003) ed utilizzata dall'Autorità nella definizione del valore netto del vincolo di variazione panieri, è pari al 2,20%. Tale indice, in coerenza con quanto già adottato nel corso delle verifiche per le Offerte di riferimento relative agli anni 2003 e 2004, è stato calcolato come variazione percentuale della media su dodici mesi dell'indice dei prezzi al consumo (senza tabacchi) per famiglie di operai ed impiegati.

3. Nel corso del procedimento di approvazione dell'Offerta di riferimento 2004 l'Autorità aveva rilevato una variazione del valore del paniere *D* del -0,03% in luogo della riduzione obiettivo dello 0%. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, della delibera n. 3/04/CIR Telecom Italia ha modificato i prezzi del paniere dei servizi *D* per il secondo semestre 2004 intervenendo sui contributi di attivazione CPS ed ULL e di qualificazione xDSL. Telecom Italia ha anche provveduto ad allineare ai valori del 2003 i prezzi dei seguenti servizi a valore nullo:

contributi di attivazione dei circuiti parziali per le velocità 256 Kbit/s, 384 Kbit/s, 512 Kbit/s, 768 Kbit/s, 34 Mbit/s e 155 Mbit/s;

contributi di attivazione per l'accesso disaggregato alla sottorete locale per coppie attive e non attive per ogni tipologia di servizio (POTS, ISDN BRA, ADSL, SDSL, VDSL, HDSL, ISDN PRA);

contributi di qualificazione della linea per l'accesso disaggregato alla sottorete locale per coppie attive e non attive per ogni tipologia di servizio xDSL;

contributo di attivazione per l'accesso condiviso alla rete di distribuzione (shared access):

contributo di qualificazione della linea ADSL per l'accesso condiviso alla rete di distribuzione (shared access).

L'effetto di tali variazioni è una riduzione complessiva del valore del paniere rispetto ai prezzi 2003 dello -0,06% in luogo della variazione obiettivo dello 0%. Ai sensi dell'art. 6, comma 6, della delibera n. 3/03/CIR, eventuali riduzioni dei valori dei panieri superiori a quelle imposte sono computabili ai fini del rispetto del vincolo dell'anno successivo.

4. Tanto premesso, i vincoli di cap previsti dai commi 1, 2, 3, 4 dell'art. 5 della delibera n. 3/03/CIR risultano:

*A)* servizi di interconnessione a livello SGU: -5,80%;

*B)* servizi di interconnessione a livello SGD e SGT: -3,80%;

*C)* servizi di interconnessione a livello doppio SGT: -1,55%;

*D)* servizi accessori: 0,06%.

5. Relativamente ai panieri *C* e *D*, l'Autorità valuta opportuno utilizzare, ai fini della verifica dei vincoli di cap per l'Offerta di riferimento 2005, i prezzi vigenti nella seconda metà di tale anno. A tale riguardo, oltre alle modifiche dei prezzi dei servizi di attivazione, richiamate al precedente punto 3, si fa presente che Telecom Italia ha comunicato all'Autorità, con nota del 29 luglio 2004, la modifica dei prezzi di terminazione per le direttrici internazionali Ascension, Repubblica Centroafricana, Cina, Cook, Malta, Sant'Elena, Tokelau e Vanutau.

6. Dall'analisi delle condizioni economiche e delle quantità di riferimento, l'Autorità, come meglio dettagliato in allegato *A*, ha riscontrato le seguenti variazioni nei valori dei panieri:

*A)* servizi di interconnessione a livello SGU: -10,88%;

*B)* servizi di interconnessione a livello SGD e SGT: -7,09%;

*C)* servizi di interconnessione a livello doppio SGT: -2,63%;

*D)* servizi accessori: -7,25%.

7. L'Autorità rileva che le condizioni economiche di alcuni servizi risultati a volume nullo nel periodo di riferimento luglio 2003 - giugno 2004 hanno subito variazioni diverse da quelle previste dall'art. 2, comma 3, della delibera n. 11/03/CIR. L'Autorità, fatta salva l'attivazione di eventuali procedimenti sanzionatori per la mancata ottemperanza al disposto della summenzionata delibera, nel confermare che ai servizi a volume nullo deve essere applicata la variazione percentuale di prezzo prevista per il paniere di appartenenza, ritiene necessario che Telecom Italia riformuli i prezzi dei contributi di qualificazione della linea per l'accesso disaggregato alla sottorete locale per coppie attive e non attive, per ogni tipologia di servizio xDSL.

8. Relativamente al servizio di flussi di interconnessione, l'Autorità, con l'art. 2, comma 6, lettera *A*, della delibera n. 3/04/CIR, ha previsto in capo a Telecom Italia lobbligo di prevedere nell'Offerta di riferimento modalità attraverso le quali possa essere realizzato l'uso condiviso dei flussi di interconnessione per tipologie di traffico differenti dal traffico commutato, mentre la delibera n. 2/03/CIR, all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, punto 7, aveva previsto che la migrazione dei circuiti preesistenti a flussi di interconnessione dovesse avvenire senza oneri aggiuntivi per l'operatore richiedente. L'Autorità, alla luce di tali disposizioni, con riferimento ai contributi di ampliamento ed alle condizioni di cessazione, ritiene opportuno richiedere a Telecom Italia la riformulazione dell'Offerta al fine di consentire che la migrazione da circuiti preesistenti a flussi di interconnessione impiegati in modalità condivisa avvenga senza oneri aggiuntivi per l'operatore richiedente.

9. In merito alla fornitura del servizio dei flussi di interconnessione e con riferimento ai disallineamenti temporali tra la messa a disposizione dei circuiti e l'effettiva attivazione dei servizi a traffico sui medesimi circuiti, l'Autorità ritiene opportuno richiedere a Telecom Italia di prevedere che il calcolo delle condizioni economiche dei flussi decorra a partire dalla data di inizio effettivo dell'utilizzo del circuito, indipendentemente dalla consegna dello stesso. L'Autorità rileva, inoltre, che gli SLA di assurance per i circuiti a 2Mbps garantiscono il ripristino in 4,5 ore nel 100% dei casi solo se la comunicazione del guasto avviene tra le 8:00 e le 16:00 dal lunedì al venerdì. Guasti segnalati al di fuori di tale intervallo, sono gestiti con disservizi fino a 8 ore per il 90% dei casi. Poiché l'eventuale disservizio sui flussi si riflette sui servizi offerti a tutti gli utenti dell'operatore raccolti al nodo di interconnessione, l'Autorità ritiene opportuno che venga previsto un SLA maggiormente adeguato alle finalità d'uso del servizio in oggetto, tenuto conto della rilevanza del servizio nei confronti di una molteplicità di clienti. Pertanto l'Autorità, anche in considerazione del livello di assurance garantito per le capacità superiori a 2Mbps, ritiene che Telecom Italia debba riformulare gli SLA di assurance prevedendo tempi certi di ripristino inferiori alle 8 ore anche per i guasti segnalati dopo le 16:00 o nei restanti giorni della settimana.

10. In relazione alla finalità d'uso dei raccordi interni di centrale, in linea con quanto indicato al punto 76 della delibera n. 3/04/CIR, l'Autorità ritiene che tali servizi siano utilizzabili in tutti i casi in cui almeno uno dei due punti rilegati appartiene ad un operatore (Telecom Italia inclusa) co-locato presso la centrale Telecom, indipendentemente dalla tipologia di co-locazione scelta e dall'utilizzo del raccordo stesso, e che gli stessi raccordi debbano essere garantiti da un livello di SLA analogo a quello previsto per i flussi di interconnessione.

11. Con riferimento ai servizi avanzati offerti all'interfaccia di interconnessione, l'Autorità ribadisce quanto al capo I, art. 2, lettera *h)* della delibera n. 1/CIR/98, con specifico riferimento all'obbligo di fornitura dei servizi avviso di chiamata, richiamata su occupato, conversazione a tre e conversazione intermedia. L'Autorità sottolinea che tali prestazioni, peraltro già incluse nell'Offerta di riferimento, devono essere fornite sia agli operatori direttamente interconnessi sia agli operatori interconnessi tramite transito sulla rete di un operatore terzo al fine di permettere la completa interoperabilità dei servizi supplementari tra le reti di Telecom Italia e degli altri operatori a beneficio di tutti i clienti.

12. In merito alle condizioni di offerta dei circuiti parziali, la delibera n. 3/04/CIR all'art. 2, comma 8, lettera *b)* dispone che, per il parametro di disponibilità dei circuiti parziali devono essere fornite condizioni migliorative tali da permettere la replicabilità di una linea affittata retail che includa due circuiti parziali. Tale condizione non appare verificata per i circuiti parziali di capacità pari e superiore a 2Mbps. Telecom Italia ha infatti previsto che, solo nel caso in cui l'operatore acquisti congiuntamente due circuiti parziali da Telecom Italia con lo scopo di realizzare un circuito end-to-end, sarà garantita sulla coppia di circuiti parziali la stessa disponibilità offerta per le linee retail. La delibera prima citata, invece, prevede condizioni di disponibilità per il singolo circuito parziale, indipendentemente dal fatto che sia venduto individualmente o in coppia. L'Autorità, fatto salvo l'esito di eventuali provvedimenti sanzionatori, ritiene che Telecom Italia debba riformulare lo SLA sulla disponibilità dei circuiti parziali nel rispetto della delibera n. 3/04/CIR all'art. 2, comma 8, lettera *b)*, allineando il caso in cui i circuiti sono venduti singolarmente da quello in cui sono venduti a coppie.

13. L'Autorità, con l'art. 2, comma 2, della delibera n. 3/04/CIR, ha fissato il valore della quota supplementare per la raccolta delle chiamate in Carrier Preselection per l'Offerta di riferimento 2004 riservandosi di rivedere il periodo di applicazione della quota supplementare alla luce dell'effettivo recupero dei costi di adeguamento da parte di Telecom Italia. Dall'analisi dei dati contabili degli esercizi 1999-2003, e tenuto conto dell'esito della verifica della contabilità regolatoria di Telecom Italia per l'anno 2001, l'Autorità ritiene che i ricavi complessivi contabilizzati in tali anni abbiano consentito a Telecom Italia di recuperare interamente le spese di set-up del sistema sostenute nel 1999, per la cui copertura era stata introdotta la quota supplementare di raccolta per le chiamate in CPS. Infatti, da un lato si è registrato un volume di traffico, nel periodo 2000-2003 e in via prospettica nell'anno 2004, complessivamente minore di quello ipotizzato nella delibera n. 10/00/CIR, dall'altro il conto economico del servizio di attivazione della CPS ha evidenziato margini sufficienti, sull'intero periodo, al completo ristoro, con l'anno 2004, dei costi di set-up. Alla luce di tali considerazioni, l'Autorità ritiene che l'applicazione della quota minutaria supplementare per la raccolta del traffico in Carrier Preselection non risulti più giustificata a partire dall'Offerta di riferimento 2005.

14. Relativamente al servizio di fatturazione per l'accesso di abbonati Telecom Italia a servizi su numerazioni non geografiche di altro operatore, l'Autorità rileva che Telecom Italia ha proposto un valore del 10,3% per la prestazione in esame, relativo alla sola fatturazione, che rappresenta un notevole incremento rispetto al valore di 2,9% approvato per l'Offerta di riferimento 2004. Tale incremento di prezzo appare solo parzialmente giustificato dalle evidenze contabili relative agli esercizi 2002 e 2003 prodotte da Telecom Italia, tenuto anche conto che i metodi di attribuzione dei costi prospettati da Telecom Italia non appaiono, in prima istanza, completamente in linea con quanto previsto dalla delibera. Ciò premesso l'Autorità ritiene necessario avviare una istruttoria specifica volta ad accertare pertinenza e modalità di attribuzione dei costi relativi al servizio in oggetto allo scopo di definire le condizioni economiche del servizio. Nelle more della conclusione di tale procedimento, l'Autorità, anche al fine di evitare incertezze a carico degli operatori interconnessi nel mercato di riferimento, ritiene opportuno confermare per il servizio di fatturazione il valore approvato per il 2004 sulla base dei dati verificati di contabilità regolatoria dell'anno 2001 e pari al 2,9% del fatturato, rimandando pertanto eventuali variazioni agli esiti del procedimento medesimo.

15. Con riferimento al punto 40 della delibera n. 3/04/CIR, l'Autorità ha ritenuto che tutti i livelli di prezzo «già configurati» per una data numerazione dovessero essere resi disponibili anche per tutte le altre numerazioni e che pertanto Telecom Italia avrebbe dovuto aggiornare e pubblicare tempestivamente l'elenco di tutti i prezzi disponibili. Telecom Italia ha recepito la disposizione della delibera n. 3/04/CIR prevedendo l'aggiornamento e la ripubblicazione delle griglie di prezzi con cadenza semestrale. A tal riguardo, l'Autorità ritiene che la tempistica proposta da Telecom Italia non sia in linea con la *ratio* della predetta disposizione, in quanto, nei sei mesi tra due successive pubblicazioni delle griglie, gli operatori alternativi potrebbero richiedere e pagare erroneamente contributi di configurazione relativi a prezzi già disponibili. L'Autorità, anche in considerazione delle dinamiche del mercato dei servizi su numerazioni non geografiche, ritiene che una cadenza mensile per la pubblicazione delle griglie di prezzo sia più adeguata a garantire la «tempestività» di cui alla delibera n. 3/04/CIR.

16. Per quanto riguarda l'accesso da parte degli operatori alternativi a numerazioni non geografiche di Telecom Italia, con l'art. 2, comma 13, della delibera n. 3/04/CIR, l'Autorità ha disposto che questa comunichi con preavviso di dieci giorni l'apertura di nuove numerazione non geografiche agli operatori alternativi, affinché questi ultimi possano configurare i corretti instradamenti e livelli di prezzo sulla propria rete. Secondo alcune segnalazioni pervenute all'Autorità, Telecom Italia, tuttavia, non ha reso disponibili le informazioni relative alle numerazioni già aperte. Tali informazioni sono comunque indispensabili all'interoperabilità tra le reti e la loro mancata conmunicazione compromette l'efficacia della disposizione della delibera n. 3/04/CIR. Tanto premesso, l'Autorità ritiene che Telecom Italia debba indicare, nell'Offerta di riferimento, anche le modalità di comunicazione relative alle informazioni sulle numerazioni già aperte.

17. Telecom Italia ha apportato alcune modifiche alle condizioni economiche del servizio di Circuito Virtuale Permanente. L'Autorità tuttavia rileva che Telecom Ita-

lia non ha comunicato le informazioni richieste dalla delibera n. 3/04/CIR relativamente ai propri servizi finali. L'offerta CVP non risulta pertanto formulata in conformità a quanto previsto dalla suddetta delibera e non consente la verifica del livello di minus applicato rispetto alle corrispondenti offerte retail. Pertanto l'Autorità, fatto salvo l'esito dei relativi procedimenti sanzionatori, ritiene opportuno richiedere a Telecom Italia la riformulazione delle condizioni tecniche ed economiche dell'offerta del servizio CVP in linea con le vigenti disposizioni regolamentari tra cui in particolare le delibere numeri 6/03/CIR e 3/04/CIR.

18. La delibera n. 3/04/CIR, all'art. 2, comma 14, lettera *d)* ed *e)*, ribadisce e meglio declina l'obbligo per Telecom Italia di pubblicare con cadenza almeno bimestrale un database delle risorse della rete di accesso, secondo quanto già inizialmente previsto dalla delibera n. 11/03/CIR all'art. 3, comma 4, lettera *d)*. Anche alla luce di quanto previsto dalla delibera n. 2/00/CIR all'art. 6, comma 9 e dalla delibera n. 11/03/CIR all'art. 3, comma 4, lettera *d)* ed in considerazione della rilevanza delle informazioni richieste per la pianificazione delle attività di sviluppo dei servizi di *unbundling* da parte degli operatori concorrenti, l'Autorità ritiene che Telecom Italia debba integrare detto database includendo il dettaglio di tutte le informazioni richieste dalle delibere numeri 3/04/CIR e 2/00/CIR e rendere tale database accessibile in tempo reale, attraverso gli strumenti informatici di fornitura dell'*unbundling* e dello *shared access*.

19. In merito alla fornitura ed alla gestione del servizio di *shared access*, l'Autorità, ribadendo la necessità di promozione di una concorrenza basata sulle infrastrutture, ritiene che le modalità di gestione attualmente vigenti per il servizio di *full unbundling* debbano essere estese a tutti i servizi di accesso disaggregato ed, in particolare, al servizio di *shared access*. In particolare, la richiesta di attivazione del servizio di *shared access* dà luogo alla cessazione dei servizi ADSL *wholesale* eventualmente già attivi mentre viene rigettata nel caso sia presente il servizio di *full unbundling*. In ogni caso, il principale obiettivo di tutte le procedure di passaggio da un'offerta all'ingrosso all'altra resta l'applicazione del principio di tutela del consumatore. In tal senso devono essere minimizzati i disservizi tecnici qualora l'operatore decida di cambiare offerta (per esempio da ADSL *wholesale* a *shared access*) e nel caso in cui il cliente decida di cambiare operatore. L'Autorità ritiene infine che la gestione dell'*assurance* del servizio di *shared access* debba essere integrata nei meccanismi informatizzati di gestione previsti per il servizio di *full unbundling*.

20. Dall'analisi delle risultanze del tavolo tecnico avente ad oggetto lo *spectrum management* della rete di accesso di Telecom Italia, l'Autorità rileva che l'attività di qualificazione xDSL della coppia si articola di due fasi distinte, la verifica del rispetto del numero massimo di coppie previste per il dato servizio dal mix di riferimento (tale attività richiede solo la conoscenza di quale tecnologia si vuole attivare e del grado attuale di riempimento del cavo) ed il calcolo della massima velocità impiegabile per la data tecnologia (tale attività richiede la conoscenza delle caratteristiche del cavo e della linea in ULL/SA ed è la più onerosa poiché può richiedere la consultazione manuale delle carte della rete di accesso). A tal proposito, l'Autorità, in linea con quanto disposto dalla delibera n. 11/03/CIR all'art. 3, comma 2, lettera *f)*, ritiene che, nel caso in cui non siano richieste garanzie sulla velocità massima supportata dalla coppia, l'operatore non debba ripagare tale prestazione. L'Autorità ritiene dunque che Telecom Italia debba riformulare il contributo di qualificazione dividendolo in due quote distinte, relative rispettivamente alla attività di verifica del *mix* di riferimento ed al calcolo della massima velocità sopportata dalla coppia. Tale seconda attività è facoltativa e dovrà essere remunerata solo nel caso in cui siano richieste garanzie sulla effettiva velocità massima sopportata dalla coppia. A tale riguardo si precisa che le informazioni relative alla rete di accesso contenute nel database di cui al precedente punto 18 devono in ogni caso consentire all'operatore di effettuare una stima della massima velocità ottenibile.

Udita la relazione del Commissario ing. Vincenzo Monaci, relatore ai sensi dell'art. 32 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.
*Approvazione dell'Offerta di riferimento 2005 di Telecom Italia*

1. Sono approvate le condizioni economiche dell'Offerta di riferimento presentata in data 29 ottobre 2004 da Telecom Italia S.p.A. per l'anno 2005, relativamente ai servizi inclusi nei panieri di network cap, fatto salvo quanto previsto nell'art. 2.

2. Fatto salvo quanto previsto all'art. 2, le condizioni economiche dei servizi non inclusi nei panieri di network cap sono approvate sino alla verifica dei costi sottostanti tali condizioni economiche.

Art. 2.
*Adeguamento dell'Offerta di riferimento di Telecom Italia*

1. Telecom Italia S.p.A. riformula le condizioni economiche dei servizi a volume nullo in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2, comma 3, della delibera n. 11/03/CIR.

2. Telecom Italia S.p.A. riformula le condizioni di fornitura dei servizi di flussi di interconnessione prevedendo:

*a)* che le migrazioni da circuiti preesistenti a flussi di interconnessione utilizzati in modalità condivisa avvengano senza oneri aggiuntivi per l'operatore richiedente;

*b)* la data di fatturazione iniziale dei circuiti di interconnessione sia quella relativa all'effettivo utilizzo dei circuiti per i servizi a traffico;

*c)* prevedendo tempi certi di ripristino inferiori alle 8 ore anche per i guasti segnalati dopo le 16:00 o di sabato e domenica per gli SLA di assurance dei circuiti a 2Mbps.

3. Telecom Italia S.p.A. riformula le condizioni di offerta dei servizi di raccordo interno di centrale, garantendone la fornitura agli operatori in co-locazione in tutti i casi in cui almeno uno dei due punti rilegati appartiene ad un operatore co-locato, indipendentemente dalla tipologia di co-locazione e dall'uso del raccordo ed assicurando un livello di SLA analogo a quello previsto per i flussi di interconnessione.

4. Telecom Italia S.p.A. adegua le condizioni di fornitura dei servizi supplementari offerti all'interfaccia di interconnessione garantendo l'interoperabilità dei servizi di avviso di chiamata, richiamata su occupato, conversazione a tre e conversazione intermedia anche agli operatori interconnessi tramite transito sulla rete di un operatore terzo.

5. Telecom Italia S.p.A. riformula i livelli di disponibilità garantita per i circuiti parziali in linea con quanto in premessa non prevedendo condizioni peggiorative per i circuiti venduti singolarmente.

6. Telecom Italia S.p.A. riformula le condizioni economiche dei servizi di raccolta in Carrier-Preselection eliminando, a far data dal 1º gennaio 2005, la quota minutaria supplementare per la raccolta del traffico in CPS.

7. Telecom Italia S.p.A. riformula le condizioni economiche del servizio di fatturazione per l'accesso di abbonati Telecom Italia a servizi su numerazioni non geografiche di altro operatore secondo quanto indicato in premessa, sulla base della metodologia disposta con la delibera n. 2/03/CIR con un valore massimo pari a quello approvato con la delibera n. 3/04/CIR. L'Autorità si riserva di rivedere tali condizioni economiche, a far data dal completamento di uno specifico approfondimento istruttorio finalizzato all'accertamento della pertinenza e modalità di attribuzione dei costi relativi al servizio medesimo.

8. Telecom Italia S.p.A. aggiorna e pubblica con cadenza mensile le griglie dei prezzi relativi alla fatturazione delle numerazione non geografiche degli operatori interconnessi. I livelli di prezzo già configurati per una data numerazione sono resi disponibili anche per le rimanenti numerazioni.

9. Telecom Italia S.p.A. adegua l'Offerta di riferimento prevedendo le modalità di comunicazione agli operatori interconnessi delle proprie numerazioni non geografiche già aperte e dei relativi livelli di prezzo.

10. Fatta salva l'attivazione di eventuali procedimenti sanzionatori per la mancata ottemperanza, Telecom Italia S.p.A. riformula, entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, le condizioni economiche e di fornitura del servizio di Circuito Virtuale Permanente in conformità con quanto previsto dalla delibera n. 3/04/CIR.

11. Telecom Italia S.p.A. riformula le condizioni di offerta e fornitura dei servizi di accesso disaggregato di *unbundling* e *shared access* prevedendo:

*a)* l'accesso, in tempo reale alle informazioni aggiornate di cui al punto 132 della delibera n. 3/04/CIR attraverso gli strumenti informatici di fornitura dei servizi di *unbundling* e *shared access*;

*b)* che l'attivazione del servizio di *shared access* dia luogo alla cessazione automatica di eventuali servizi in ADSL *wholesale* e sia rigettata in presenza di servizi di *full unbundling* di altro operatore;

*c)* l'inclusione della gestione dell'*assurance* del servizio di *shared access* nei meccanismi informatizzati già previsti per l'*unbundling*;

*d)* la corresponsione del contributo di qualificazione xDSL in due quote distinte, la prima relativa alle attività di conteggio del grado di riempimento del cavo, la seconda relativa al calcolo della massima velocità supportata. Nel caso in cui l'operatore non richieda garanzie sulla velocità, la seconda quota non è dovuta.

## Art. 3.
*Disposizioni finali*

1. Telecom Italia S.p.A. recepisce le disposizioni di cui al precedente art. 2 entro trenta giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, fatto salvo ove diversamente specificato.

2. Il mancato rispetto da parte di Telecom Italia S.p.A. delle disposizioni contenute nella presente delibera comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Il presente provvedimento comprensivo dell'allegato *A)*, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

Napoli, 9 marzo 2005

*Il presidente:* CHELI

ALLEGATO *A*

| | *Pesi* | *Variazione spesa* | *Valore Obiettivo Cap* |
|---|---|---|---|
| **Paniere A - SGU** | | **-10,88%** | **-5,80** |
| Raccolta via SGU | 38,47% | -10,89% | |
| Raccolta via SGU D7 | 0,66% | -10,89% | |
| Raccolta forfettaria SGU | 21,50% | -10,89% | |
| Terminazione via SGU | 0,10% | -5,78% | |
| Transito via SGU | 16,85% | -7,50% | |
| Kit di interconnessione | 19,34% | -13,51% | |
| Flussi di interconnessione | 0,60% | -18,00% | |
| Accessi DSS1 a 2Mbps | 0,00% | -15,00% | |
| Flussi DSS1 | 2,48% | -11,80% | |
| Circ. parz. non a ceiling | 38,47% | -10,89% | |
| **Paniere B - SGD e SGT** | | **-7,09%** | **-3,80%** |
| Raccolta via SGD | 21,38% | -9,86% | |
| Raccolta via SGT | 20,15% | -9,61% | |
| Raccolta forfettaria SGD | 3,51% | -9,89% | |
| Raccolta forfettaria SGT | 3,39% | -9,80% | |
| Terminazione via SGD | 2,65% | -5,14% | |
| Terminazione via SGT | 47,67% | -4,59% | |
| Transito via SGD | 0,42% | 0,00% | |
| Transito via SGT | 0,83% | -5,14% | |
| **Paniere C - 2 SGT** | | **-2,63%** | **-1,55%** |
| Raccolta doppio SGT | 2,67% | -2,22% | |
| Terminazione doppio SGT | 5,86% | -2,38% | |
| Transito doppio SGT | 1,05% | -2,78% | |
| Accesso alle Cable Station | 0,00% | -2,68% | |
| Instrad. vs estero da SGT | 2,06% | -0,34% | |
| Instrad. vs estero da CI | 88,36% | -2,71% | |
| | | | |

| **Paniere D - Contributi** | | **-7,25%** | **0,06%** |
|---|---|---|---|
| Contr. SPP | 1,76% | 0,00% | |
| Contr. attiv. CPS | 39,69% | -18,26% | |
| Contr. Config. codici CPS | 0,92% | 0,00% | |
| Contrib. per circ. parz. | 1,15% | 0,28% | |
| Contrib. Acc. Disaggr. Rete loc. | 51,00% | 0,00% | |
| Contr. Acc. Disaggr. Sottorete loc. | 0,00% | 0,00% | |
| Contr. Acc. Cond. Rete distrib. | 0,02% | -18,90% | |
| Contr. Canale numerico | 0,00% | 0,00% | |
| Contr. prolung. accesso | 0,00% | 0,00% | |
| Contr. Aggiuntivi Acc. Disaggr. Rete Loc. | 1,06% | 0,00% | |
| Contr. Aggiuntivi Acc. Disaggr. Sottorete Loc. | 0,00% | 0,00% | |
| Contr. Aggiuntivi Acc. Condiviso | 0,00% | 0,00% | |
| Contr. Disatt. Acc. Disaggr. Rete distrib. | 4,40% | 0,00% | |
| Contr. Disatt. Acc. Disaggr. Sottorete distrib. | 0,00% | 0,00% | |
| Contr. Disatt. Acc. condiviso Rete distrib. | 0,00% | 0,00% | |
| Contr. Disatt. Canale numerico | 0,00% | 0,00% | |
| Contr. Disatt. Prolung. Accesso C.Numerico | 0,00% | 0,00% | |

**05A02784**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

### Limitazione di funzioni del titolare del Vice Consolato onorario in Santa Rosa de Toay (Argentina)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

*(Omissis);*

Decreta:

Il sig. Santiago Martin Lorda, Vice Console onorario in Santa Rosa de Toay (Argentina), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1. ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Bahia Blanca degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

2. ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Bahia Blanca degli atti dipendenti dall'apertura di successioni in Italia;

3. rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza), vidimazioni e legalizzazioni ed autentica della firma apposta in calce a scrittura privata;

4. ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Bahia Blanca della documentazione relativa a pratiche di riconoscimento della cittadinanza;

5. ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Bahia Blanca della documentazione relativa al rilascio dei visti;

6. ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Bahia Blanca della documentazione relativa alle richieste di rilascio e/o rinnovo di passaporti nazionali e di altri documenti di viaggio dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

7. effettuazione di adempimenti relativi alla erogazione di sussidi ai connazionali indigenti;

8. tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle Autorità locali.

Roma, 10 marzo 2005

*Il direttore generale per il personale*
SURDO

**05A02822**

### Limitazione di funzioni del titolare del Vice Consolato onorario in Pori (Finlandia)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

*(Omissis);*

Decreta:

Il sig. Tuomo Tapani Saarinen, Vice Console onorario in Pori (Finlandia), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1. ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Helsinki degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

2. ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Helsinki delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e aereomobili;

3. ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Helsinki degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

4. rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazioni e legalizzazioni;

5. autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge, con esclusione di quelle a carattere notarile;

6. ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Helsinki della documentazione relativa al rilascio di visti;

7. ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Helsinki della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

8. ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Helsinki delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

9. ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Helsinki competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

10. assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso, l'Ambasciata d'Italia in Helsinki;

11. compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva e di istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, con esclusione dei poteri di arruolamento, fermo restando la competenza per qualsiasi tipo di decisione all'Ambasciata d'Italia in Helsinki;

12. tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle Autorità locali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2005

*Il direttore generale per il personale*
SURDO

**05A02823**

### Soppressione dell'Agenzia consolare onoraria in Bassora (Iraq)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

*(Omissis);*

Decreta:

*Articolo unico*

L'Agenzia consolare onoraria in Bassora (Iraq) è soppressa a decorrere dal 1° gennaio 2005.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2005

*Il direttore generale per il personale*
SURDO

**05A02824**

# MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

## Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa C.A.M.E. - Coop. Artigiana Montaggi Edili Scarl, in San Donà di Piave.

Si rende noto che viene dato avvio al procedimento per lo scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e del decreto del Ministro delle attività produttive del 17 luglio 2003 della società cooperativa C.A.M.E. - Cooperativa Artigiana Montaggi Edili s.c.a.r.l., con sede in San Donà di Piave (Venezia), via Passerella, 25, costituita per rogito notaio Pietro Maria De Mezzo, in data 9 marzo 1987, n. repertorio 116661, posizione B.U.S.C. 2547, che dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dal su citato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e del decreto del Ministro delle attività produttive del 17 luglio 2003.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro, competente ai sensi della convenzione 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive - Servizio politiche del lavoro - Unità operativa cooperazione, via Ca' Venier n. 8 - Mestre/Venezia, opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del predetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

**05A02836**

## Istruttoria per la cancellazione dal registro delle imprese di due società cooperative

È in corso l'istruttoria per la cancellazione dal registro delle imprese di Torino, ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies*, secondo comma, codice civile, delle sottoelencate società cooperative in liquidazione aventi sede legale in provincia di Torino:

1. Società cooperativa Dedalo a r.l., con sede legale in Moncalieri (Torino), via Matteotti n. 2, costituita in data 9 ottobre 1997 per rogito notaio dott. Gennaro Viscusi, pos. prov. n. 6473, partita IVA n. 07403770014;

2. Società cooperativa Eurobox a r.l., con sede legale in Avigliana (Torino), viale Marconi n. 10, costituita in data 22 aprile 1995 per rogito notaio dott. Paolo Osella, pos. prov. n. 6131, partita IVA n. 06914260010.

Si comunica che chiunque vi abbia interesse potrà proporre alla direzione provinciale del lavoro di Torino, Area cooperazione, via Arcivescovado n. 9 - 10121 Torino, opposizione, debitamente motivata e documentata, contro l'emanazione del predetto provvedimento, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

**05A02777**

# AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

## Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Delorazepam FG»

*Estratto determinazione A.I.C./N n. 79 del 1º marzo 2005*

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: «DELORAZEPAM FG» nella forma e confezione: «1 mg /ml gocce orali, soluzione» flacone da 20 ml.

Titolare A.I.C.: FG S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Episcopia (Potenza), via San Rocco n. 6, c.a.p. 85033, codice fiscale 01444240764.

Confezione: «1 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone da 20 ml.

A.I.C. n. 036425015 (in base 10) 12RM9R (in base 32).

Forma farmaceutica: gocce orali, soluzione.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Doppel Farmaceutici S.r.l. stabilimento sito in Piacenza, Stradone Farnese, 118.

Composizione: 100 ml di soluzione contengono:

principio attivo: delorazepam 0,1 g;

eccipienti: saccarina sodica 1 g; glicerolo 9,8 g; etanolo 96% 10,4 g; ammonio glicirrizinato 0,6 g; acqua depurata 5 g; glicole propilenico quanto basta a 100 ml.

Indicazioni terapeutiche: disturbi d'ansia. Insonnia. Le benzodiazepine sono indicate soltanto quando il disturbo è grave, disabilitante o sottopone il soggetto a grave disagio.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: «1 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone da 20 ml;

A.I.C. n. 036425015 (in base 10) 12RM9R (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 036425015 «1 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone da 20 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**05A02489**

## Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Delorazepam EG»

*Estratto determinazione A.I.C./N n. 80 del 1º marzo 2005*

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale «DELORAZEPAM EG» nella forma e confezione: «1 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone da 20 ml.

Titolare A.I.C.: EG S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Scarlatti Domenico n. 31, c.a.p. 20124, codice fiscale 12432150154.

Confezione: «1 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone da 20 ml.

A.I.C. n. 036424012 (in base 10) 12RLBD (in base 32).

Forma farmaceutica: gocce orali, soluzione.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Doppel Farmaceutici S.r.l. stabilimento sito in Piacenza, Stradone Farnese, 118.

Composizione: 100 ml di soluzione contengono:

principio attivo: delorazepam 0,1 g;

eccipienti: saccarina sodica 1 g; glicerolo 9,8 g; etanolo 96% 10,4 g; ammonio glicirrizinato 0,6 g; acqua depurata 5 g; glicole propilenico quanto basta a 100 ml.

Indicazioni terapeutiche: disturbi d'ansia. Insonnia. Le benzodiazepine sono indicate soltanto quando il disturbo è grave, disabilitante o sottopone il soggetto a grave disagio.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: «1 mg/ ml gocce orali, soluzione» flacone da 20 ml;

A.I.C. n. 036424012 (in base 10) 12RLBD (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 036424012 «1 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone da 20 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**05A02487**

## Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Acetilcisteina Angenerico»

*Estratto determinazione A.I.C./N n. 83 del 1º marzo 2005*

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.:

è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale generico «ACETILCISTEINA ANGENERICO», nelle forme e confezioni: «600 mg compresse effervescenti» 20 compresse, «100 mg polvere per soluzione orale» 30 bustine, «200 mg polvere per soluzione orale» 30 bustine, «300 mg/3 ml soluzione iniettabile, da nebulizzare e per instillazione endotracheobronchiale» 5 fiale 3 ml, «200 mg/10 ml polvere per sciroppo» flacone 150 ml.

Titolare A.I.C.: Angenerico S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Nocera Umbra n. 75, c.a.p. 00181, Italia, codice fiscale 07287621002.

Confezione: «600 mg compresse effervescenti» 20 compresse.

A.I.C. n. 035900012 (in base 10) 127LMD (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa effervescente.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale:

Hermes Arzneimittel Gmbh stabilimento sito in Grosshesselohe/Munchen (Germania), Georg-Kalb-Strasse 5-8 (tutte); A.C.R.A.F. S.p.a. stabilimento sito in Ancona, via Vecchia Del Pinocchio, 22 (tutte);

Salutas Pharma Gmbh stabilimento sito in Otto-Von-Guericke Allee 1, Barleben (Germania) (controllo e rilascio dei lotti).

Composizione: ogni compressa effervescente contiene:

principio attivo: acetilcisteina 600 mg;

eccipienti: acido citrico anidro 1385 mg; sodio bicarbonato 613,4 mg; sodio carbonato anidro 320 mg, mannitolo 150 mg; lattosio anidro 150 mg; acido ascorbico 75 mg; sodio ciclamato 30 mg; saccarina sodica diidrata 5 mg; sodio citrato 1,6 mg; aroma di more 40 mg.

Confezione: «100 mg polvere per soluzione orale» 30 bustine.

A.I.C. n. 035900024 (in base 10) 127LMS (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere per soluzione orale.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Lindopharm Gmbh stabilimento sito in Hilden (Germania), Neustrasse 82 (tutte);

A.C.R.A.F. S.p.a. stabilimento sito in Ancona, via Vecchia Del Pinocchio, 22 (tutte);

Salutas Pharma Gmbh stabilimento sito in Otto-Von-Guericke Allee 1, Barleben (Germania) (controllo e rilascio dei lotti).

Composizione: ogni bustina contiene:

principio attivo: acetilcisteina 100 mg;

eccipienti: saccarosio 2829,5 mg; acido ascorbico 12,5 mg; saccarina 8 mg; aroma di arancia 50 mg.

Confezione: «200 mg polvere per soluzione orale» 30 bustine;

A.I.C. n. 035900036 (in base 10) 127LN4 (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere per soluzione orale.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale:

Lindopharm Gmbh stabilimento sito in Hilden (Germania), Neustrasse 82 (tutte).

A.C.R.A.F. S.p.a. stabilimento sito in Ancona, via Vecchia Del Pinocchio, 22 (tutte);

Salutas Pharma Gmbh stabilimento sito in Otto-Von-Guericke Allee 1, Barleben (Germania) (controllo e rilascio dei lotti).

Composizione: ogni bustina contiene:

principio attivo: acetilcisteina 200 mg;

eccipienti: saccarosio 2717 mg; acido ascorbico 25 mg; saccarina 8 mg; aroma di arancia 50 mg.

Confezione: «300 mg/3 ml soluzione iniettabile, da nebulizzare e per instillazione endotracheobronchiale» 5 fiale 3 ml.

A.I.C. n. 035900048 (in base 10) 127LNJ (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale:

Weimer Pharma Gmbh stabilimento sito in Rastatt (Germania), Im Steingerust 30 (tutte); A.C.R.A.F. S.p.a. stabilimento sito in Ancona (Italia), Via Vecchia del Pinocchio, 22 (tutte).

Composizione: ogni fiala da 3 ml contiene:

principio attivo: acetilcisteina 300 mg;

eccipienti: sodio edetato 3 mg; sodio idrossido 82,53 mg; acido ascorbico 37,5 mg; acqua per preparazioni iniettabili 2709 mg.

Confezione: «200 mg/10 ml polvere per sciroppo» flacone 150 ml.

A.I.C. n. 035900051 (in base 10) 127LNM (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere per sciroppo.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale:

Allphamed Pharbil Arzneimittel Gmbh stabilimento sito in Gottingen (Germania), Hildebrandstrasse 10-12 (tutte); A.C.R.A.F. S.p.a. stabilimento sito in Ancona, via Vecchia del Pinocchio, 22 (tutte);

Salutas Pharma Gmbh stabilimento sito in Otto-Von-Guericke Allee 1, Barleben (Germania) (controllo e rilascio dei lotti).

Composizione: 10 ml di sciroppo contengono:

principio attivo: acetilcisteina 200 mg;

eccipienti: metile paraidrossibenzoato 10,33 mg; propile paraidrossibenzoato 2,27 mg; sodio citrato 83,33 mg; sorbitolo 3695, 4 mg; aroma di lampone 8,67 mg.

Indicazioni terapeutiche:

per le confezioni:

A.I.C. n. 035900012 «600 mg compresse effervescenti» 20 compresse;

A.I.C. n. 035900048 «300 mg/3 ml soluzione iniettabile, da nebulizzare e per instillazione endotracheobronchiale» 5 fiale 3 ml;

A.I.C. n. 035900024 «100 mg polvere per soluzione orale» 30 bustine;

A.I.C. n. 035900036 «200 mg polvere per soluzione orale» 30 bustine.

Trattamento delle affezioni respiratorie caratterizzate da ipersecrezione densa e vischiosa: bronchite acuta, bronchite cronica e sue riacutizzazioni, enfisema polmonare, mucoviscidosi e bronchiectasie.

Trattamento antidotico:

intossicazione accidentale o volontaria da paracetamolo;

uropatia da iso- e ciclofosfamide.

Per la confezione: A.I.C. n. 035900051 «200 mg/10 ml polvere per sciroppo» flacone 150 ml.

Trattamento delle affezioni respiratorie caratterizzate da ipersecrezione densa e vischiosa: bronchite acuta, bronchite cronica e sue riacutizzazioni, enfisema polmonare, mucoviscidosi e bronchiectasie.

Altre condizioni: il medicinale sopra indicato farà riferimento al dossier, identificato dal codice A.I.C. n. 032819, relativo al farmaco «N-Acetilcisteina Hexal» e successive modifiche.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: «600 mg compresse effervescenti» 20 compresse;

A.I.C. n. 035900012 (in base 10) 127LMD (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

confezione: «100 mg polvere per soluzione orale» 30 bustine;

A.I.C. n. 035900024 (in base 10) 127LMS (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

confezione: «200 mg polvere per soluzione orale» 30 bustine;

A.I.C. n. 035900036 (in base 10) 127LN4 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

confezione: «300 mg/3 ml soluzione iniettabile, da nebulizzare e per instillazione endotracheobronchiale» 5 fiale 3 ml;

A.I.C. n. 035900048 (in base 10) 127LNJ (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

confezione: «200 mg/10 ml polvere per sciroppo» flacone 150 ml;

A.I.C. n. 035900051 (in base 10) 127LNM (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 035900012 «600 mg compresse effervescenti» 20 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

confezione: A.I.C. n. 035900048 «300 mg/3 ml soluzione iniettabile, da nebulizzare e per instillazione endotracheobronchiale» 5 fiale 3 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

confezione: A.I.C. n. 035900024 «100 mg polvere per soluzione orale» 30 bustine - SOP medicinale non soggetto a prescrizione medica ma non da banco;

confezione: A.I.C. n. 035900036 «200 mg polvere per soluzione orale» 30 bustine - SOP medicinale non soggetto a prescrizione medica ma non da banco;

confezione: A.I.C. n. 035900051 «200 mg/10 ml polvere per sciroppo» flacone 150 ml - SOP medicinale non soggetto a prescrizione medica ma non da banco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**05A02490**

### Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fluaton»

*Estratto determinazione AIC/N n. 98 del 14 marzo 2005*

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale FLUATON anche nella forma e confezione: «0,1% collirio, sospensione» 20 contenitori monodose da 0,4 ml.

Titolare A.I.C.: Tubilux Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pomezia - Roma, via Costarica n. 20/22, cap. 00040, codice fiscale n. 05406661008.

Confezione: «0,1% collirio, sospensione» 20 contenitori monodose da 0,4 ml.

A.I.C. n. 023503030 (in base 10) 0QF85Q (in base 32).

Forma farmaceutica: collirio, sospensione.

Validità prodotto integro: un anno dalla data di fabbricazione.

Produttore: Pharma Stulln, Werksstrabe 3 Germania (tutte) Tubilux Pharma S.p.a. stabilimento sito in Pomezia, Roma, via Costarica n. 20/22 (rilascio).

Composizione: ogni contenitore monodose contiene:

principio attivo: fluorometolone 0,4 mg;

eccipienti: alcool polivinilico 5,6 mg; sodio edetato 0,508 mg; Sodio cloruro 3,072 mg, sodio fosfato monobasico monoidrato 0,22000 mg; sodio fosfato bibasico eptaidrato 1,724 mg; polisorbato 80 0,119 mg; acqua depurata q.b. a 0,40 mg.

Indicazioni terapeutiche: il fluaton è indicata nelle forme infiammatorie acute infiammatorie acute e subacute del segmento anteriore dell'occhio.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: «0,1% collirio, sospensione» 20 contenitori monodose da 0,4 ml.

A.I.C. n. 023503030 (in base 10) 0QF85Q (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 023503030 «0,1% collirio, sospensione» 20 contenitori monodose da 0,4 ml; - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**05A02809**

### Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Metfonorm»

*Estratto determinazione AIC/N n. 103 del 14 marzo 2005*

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale METFONORM anche nella forma e confezione: «1000 mg compresse rivestite con film» 60 compresse divisibili.

Titolare A.I.C.: Abiogen Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Ospedaletto (Pisa), via Meucci, 36, cap. 56014, codice fiscale n. 05200381001.

Confezione: «1000 mg compresse rivestite con film» 60 compresse divisibili - A.I.C. n. 035215033 (in base 10) 11LPPT (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale:

Dragenopharm stabilimento sito in Tittmoning (Germania), Golistrasse 1

Abiogen Pharma S.p.a. stabilimento sito in via Meucci 36 - Ospedaletto (Pisa).

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: metformina cloridrato 1000 mg.

eccipienti: ipromellosa 35,2 mg; povidone 53 mg; magnesio stearato 5,8 mg;

rivestimento: macrogol 6000 2,3 mg; titanio diossido 9,2 mg; ipromellosa 11,5 mg.

Indicazioni terapeutiche: trattamento del diabete mellito di tipo 2 negli adulti, in particolare nei pazienti in soprappeso, quando il regime alimentare e l'esercizio fisico da soli non bastano ad un controllo adeguato della glicemia. METFONORM può essere usata in monoterapia o in combinazione con altri farmaci antidiabetici orali o insieme all'insulina. È stata dimostrata una riduzione delle complicanze del diabete nei pazienti in soprappeso affetti da diabete di tipo 2 trattati con metformina come terapia di prima linea dopo il fallimento del regime alimentare.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: «1000 mg compresse rivestite con film» 60 compresse divisibili - A.I.C. n. 035215033 (in base 10) 11LPPT (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 3,68.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 6,08.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 035215033 «1000 mg compresse rivestite con film» 60 compresse divisibili - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**05A02810**

### Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Musiqa»

*Estratto determinazione n. 65 del 21 marzo 2005*

Medicinale: MUSIQA.

Titolare A.I.C.: Schering GmbH und Co. Produktions KG Dabereinerst, 20 Weimar Germania.

Confezione:

1 blister PVC/AL da 28 compresse rivestite con film da 1 mg/2 mg;

A.I.C. n. 036169011/M (in base 10) 12HT9M (in base 32).

Confezione:

3 blister PVC/AL da 28 compresse rivestite con film da 1 mg/2 mg;

A.I.C. n. 036169023/M (in base 10) 12HT9Z (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: una compressa film rivestita contiene:

principio attivo: 1 mg di estradiolo (come estradiolo emiidrato) e 2 mg di drospirenone;

eccipienti: lattosio monoidrato, amido di mais, amido di mais pregelatinizzato, povidone, magnesio stearato, ipromellosa, macrogol 6000, talco, titanio diossido (E171), ferro ossido rosso (E172).

Produzione: Schering GmbH und Co. Produktions KG Dabereinerst, 20 Weimar Germania.

Indicazioni terapeutiche: terapia ormonale sostitutiva per i sintomi da deficit ormonale in donne in postmenopausa da oltre un anno.

Prevenzione dell'osteoporosi in donne in postmenopausa, ad alto rischio di fratture, che presentano intolleranze o controindicazioni specifiche ad altri farmaci autorizzati per la prevenzione dell'osteoporosi.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità:*

Confezione:

1 blister PVC/AL da 28 compresse rivestite con film da 1 mg/2 mg;

A.I.C. n. 036169011/M (in base 10) 12HT9M (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione:

3 blister PVC/AL da 28 compresse rivestite con film da 1 mg/2 mg;

A.I.C. n. 036169023/M (in base 10) 12HT9Z (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

*Classificazione ai fini della fornitura:*

RNR: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

La presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della Direttiva 65/65 CEE modificata dalla Direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti, al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**05A02792**

### Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Prismasol»

*Estratto determinazione n. 66 del 21 marzo 2005*

Medicinale: PRISMASOL.

Titolare A.I.C.: Hospal I.M.M. S.N.C., 61, avenue Tony Garnier FR - 69007 Lyon Francia.

Confezione:

soluzione per emofiltrazione ed emodialisi 5000 ml x 2 in sacca PVC a 2 comparti 2 mMol/l;

A.I.C. n. 036146013/M (in base 10) 12H2UX (in base 32).

Confezione:

soluzione per emofiltrazione ed emodialisi 5000 ml x 2 in sacca PVC a 2 comparti 4 mMol/l;

A.I.C. n. 036146025/M (in base 10) 12H2V9 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per emofiltrazione ed emodialisi.

Composizione: PRISMASOL 4 mMol/l prima della ricostituzione:

1000 ml di soluzione elettrolitica (compartimento piccolo A) contengono: principi attivi:

calcio cloruro 2 $H_2O$ 5,145 g;

magnesio cloruro 6 $H_2O$ 2,033 g;

glucosio anidro 22,00 g - (come glucosio monoidrato);

acido (S)-lattico 5,400 g - (come soluzione di acido lattico al 90% p/p);

100 ml di soluzione tampone (compartimento grande B) contengono: principi attivi:

sodio cloruro 6,45 g;

potassio cloruro 0,314 g;

sodio bicarbonato 3,090 g;

dopo la ricostituzione: principi attivi:

| | | | |
|---|---|---|---|
| calcio | $Ca^{2+}$ | 1,75 mmol | 3,50 mEq/l |
| magnesio | $Mg^{2+}$ | 0,5 mmol | 1,0 mEq/l |
| sodio | $Na^{+}$ | 140 mmol | 140 mEq/l |
| cloruro | $Cl^{-}$ | 113,5 mmol | 113,5 mmol |
| lattato | | 3 mmol/l | 3 mmol/l |
| bicarbonato | $HCO_3^{-}$ | 32 mmol | 32 mEq/l |
| potassio | $K^{+}$ | 4 mmol | 4 mEq/l |
| glucosio | | 6,1 mmol | |

osmolarità teorica 301 mOsm/l;

Ph della soluzione ricostituita 7,0 — 8,5;

eccipienti: soluzione elettrolitica (compartimento piccolo A):

acqua per preparazioni iniettabili;

soluzione tampone (compartimento grande B):

acqua per preparazioni iniettabili;

carbonio diossido.

PRISMASOL 2 mMol/l prima della ricostituzione:

1000 ml di soluzione elettrolitica (compartimento piccolo A) contengono: principi attivi:

calcio cloruro 2 $H_2O$ 5,145 g;

magnesio cloruro 6 $H_2O$ 2,033 g;

glucosio anidro 22,00 g - (come glucosio monoidrato);

acido (S)-lattico 5,400 g - (come soluzione di acido lattico al 90% p/p);

100 ml di soluzione tampone (compartimento grande B) contengono: principi attivi:

sodio cloruro 6,45 g;

potassio cloruro 0,157 g;

sodio bicarbonato 3,090 g;

dopo la ricostituzione: principi attivi:

| | | | |
|---|---|---|---|
| calcio | $Ca^{2+}$ | 1,75 mmol | 3,50 mEq/l |
| magnesio | $Mg^{2+}$ | 0,5 mmol | 1,0 mEq/l |
| sodio | $Na^{+}$ | 140 mmol | 140 mEq/l |
| cloruro | $Cl^{-}$ | 111,5 mmol | 111,5 mmol |
| lattato | | 3 mmol/l | 3 mmol/l |
| bicarbonato | $HCO_3^{-}$ | 32 mmol | 32 mEq/l |
| potassio | $K^{+}$ | 2 mmol | 2 mEq/l |
| glucosio | | 6,1 mmol | |

osmolarità teorica 297 mOsm/l;

Ph della soluzione ricostituita 7,0 — 8,5;

eccipienti: soluzione elettrolitica (compartimento piccolo A):

acqua per preparazioni iniettabili;

soluzione tampone (compartimento grande B):

acqua per preparazioni iniettabili;

carbonio diossido.

Produzione controllo e rilascio dei lotti: Biosol S.p.A., s.s. Stelvio km 86,4 - IT - 23035 Sondalo (Sondrio) - Italia.

Indicazioni terapeutiche: PRISMASOL 4 mmol/l potassio è utilizzata nel trattamento dell'insufficienza renale, come soluzione di sostituzione in emofiltrazione ed emodiafiltrazione e come soluzione dializzante in emodialisi ed emodiafiltrazione continua.

La soluzione PRISMASOL 4 mmol/l potassio può anche essere utilizzata in caso di avvelenamento da farmaci nel caso di sostanze dializzabili o filtrabili.

La soluzione PRISMASOL 4 mmol/l potassio è indicata per pazienti con normokaliemia.

PRISMASOL 2 mmol/l potassio è utilizzata nel trattamento dell'insufficienza renale, come soluzione di sostituzione in emofiltrazione ed emodiafiltrazione e come soluzione dializzante in emodialisi ed emodiafiltrazione continua.

La soluzione PRISMASOL 2 mmol/l potassio può anche essere utilizzata in caso di avvelenamento da farmaci nel caso di sostanze dializzabili o filtrabili.

La soluzione PRISMASOL 2 mmol/l potassio è indicata per pazienti con tendenza all'iperkaliemia.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità:*

Confezione:

soluzione per emofiltrazione ed emodialisi 5000 ml x 2 in sacca PVC a 2 comparti 2 mmol/l;

A.I.C. n. 036146013/M (in base 10) 12H2UX (in base 32);

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione:

soluzione per emofiltrazione ed emodialisi 5000 ml x 2 in sacca PVC a 2 comparti 2 mmol/l;

A.I.C. n. 036146025/M (in base 10) 12H2V9 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: C.

*Classificazione ai fini della fornitura:*

OSP1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

La presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della Direttiva 65/65 CEE modificata dalla Direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**05A02794**

## Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Angeliq»

*Estratto determinazione n. 67 del 21 marzo 2005*

Medicinale: ANGELIQ.

Titolare A.I.C.: Schering S.p.a., via L. Mancinelli, 11 - 20131 Milano.

Confezione:

1 blister PVC/AL da 28 compresse rivestite con film da 1 mg/2 mg;

A.I.C. n. 036170013/M (in base 10) 12HU8X (in base 32).

Confezione:

3 blister PVC/AL da 28 compresse rivestite con film da 1 mg/2 mg;

A.I.C. n. 036170025/M (in base 10) 12HU99 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: una compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: 1 mg di estradiolo (come estradiolo emiidrato) e 2 mg di drospirenone;

eccipienti: lattosio monoidrato, amido di mais, amido di mais pregelatinizzato, povidone, magnesio stearato, ipromellosa, macrogol 6000, talco, titanio diossido (E171), ferro ossido rosso (E172).

Produzione: Schering GmbH und Co. Produktions KG Dabereinerst, 20 Weimar D-99427 Germania.

Indicazioni terapeutiche: terapia ormonale sostitutiva per i sintomi da deficit ormonale in donne in postmenopausa da oltre un anno.

Prevenzione dell'osteoporosi in donne in postmenopausa, ad alto rischio di fratture, che presentano intolleranze o controindicazioni specifiche ad altri farmaci autorizzati per la prevenzione dell'osteoporosi.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità:*

Confezione:

1 blister PVC/AL da 28 compresse rivestite con film da 1 mg/2 mg;

A.I.C. n. 036170013/M (in base 10) 12HU8X (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione:

3 blister PVC/AL da 28 compresse rivestite con film da 1 mg/2 mg.

A.I.C. n. 036170025/M (in base 10) 12HU99 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

*Classificazione ai fini della fornitura:*

RNR: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

La presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della Direttiva 65/65 CEE modificata dalla Direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1º dicembre 2003) e successivi aggiornamenti, al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**05A02791**

**Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Hospasol»**

*Estratto determinazione n. 68 del 21 marzo 2005*

Medicinale: HOSPASOL.

Titolare A.I.C.: Hospal I.M.M. S.N.C. - 61, avenue Tony Garnier FR - 69007 Lyon Francia.

Confezione:

145 mmol soluzione per infusione 3 sacche da 300 ml;

A.I.C. n. 036145011/M (in base 10) 12H1VM (in base 32).

Confezione:

145 mmol soluzione per infusione 2 sacche da 500 ml;

A.I.C. n. 036145023/M (in base 10) 12H1VZ (in base 32).

Confezione:

167 mmol soluzione per infusione 3 sacche da 300 ml;

AIC n. 036145035/M (in base 10) 12H1WC (in base 32).

Confezione:

167 mmol soluzione per infusione 2 sacche da 500 ml;

A.I.C. n. 036145047/M (in base 10) 12H1WR (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per infusione.

Composizione: 1000 ml contengono:

principi attivi: sodio bicarbonato 12,18 g;

corrispondenti a:

$Na^+$ 145 mmol/l (145 mEq/l)

$HCO_3$ 145 mmol/l (145 mEql/l)

eccipienti: acqua per iniezioni, diossido di carbonio (regolatore di pH).

Produzione: Gambro Dasco S.p.a., via Stelvio, 94 - 23035 Sondalo Plant (Sondrio) Italia.

Indicazioni terapeutiche: HOSPASOL 145 mmol/l è indicato in biofiltrazione senza acetato o in emofiltrazione veno-venosa continua senza acetato in pazienti con insufficienza renale in trattamento dialitico. È utilizzata per rimpiazzare il bicarbonato perso durante la biofiltrazione senza acetato o l'emofiltrazione veno-venosa continua senza acetato e per ripristinare le riserve alcaline corporee che si esauriscono in pazienti privi di funzionalità renale.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità:*

Confezione:

145 mmol soluzione per infusione 3 sacche da 300 ml;

A.I.C. n. 036145011/M (in base 10) 12H1VM (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione:

145 mmol soluzione per infusione 2 sacche da 500 ml;

A.I.C. n. 036145023/M (in base 10) 12H1VZ (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione:

167 mmol soluzione per infusione 3 sacche da 300 ml;

A.I.C. n. 036145035/M (in base 10) 12H1WC (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione:

167 mmol soluzione per infusione 2 sacche da 500 ml;

A.I.C. n. 036145047/M (in base 10) 12H1WR (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

*Classificazione ai fini della fornitura:*

OSP1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

La presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della Direttiva 65/65 CEE modificata dalla Direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**05A02793**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale «Relenza».**

*Estratto provvedimento UPC/II/1724 del 2 marzo 2005*

Specialità medicinale: RELENZA.

Confezioni:

A.I.C. n. 034497014/M - polvere per inalazione predosata 1 rotadisk 4 alveoli 5 mg/alveolo;

A.I.C. n. 034497026/M - polvere per inalazione predosata 5 rotadisk 4 alveoli 5 mg/alveolo.

Titolare A.I.C.: GlaxoSmithKline S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0180/001/W010, W13, II/16.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 1, 3, 4.2, 4.3, 4.4, 4.8, 5.1 e 6.1.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo e le etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**05A02799**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale «Contramal».**

*Estratto provvedimento UPC/II/1725 del 2 marzo 2005*

Specialità medicinale: CONTRAMAL.

Confezioni:

A.I.C. n. 028853075/M - «S.R.150» 10 compresse rilascio prolungato 150 mg;

A.I.C. n. 028853087/M - «S.R. 200» 10 compresse rilascio prolungato 200 mg.

Titolare A.I.C.: Prodotti Formenti S.r.l.

Procedura mutuo riconoscimento n.: DE/H/0108/002-003/II/009.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 4.8.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**05A02800**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale «Spiriva».**

*Estratto provvedimento UPC/II/1726 del 4 marzo 2005*

Specialità medicinale: SPIRIVA.

Confezioni:

A.I.C. n. 035668019/M - 30 capsule in blister al/pvc/al da 18 mcg;

A.I.C. n. 035668021/M - 60 capsule in blister al/pvc/al da 18 mcg;

A.I.C. n. 035668033/M - 1 astuccio con dispositivo Handihaler;

A.I.C. n. 035668045/M - 10 capsule in blister al/pvc/al da 18 mcg con dispositivo Handihaler;

A.I.C. n. 035668058/M - 30 capsule in blister al/pvc/al da 18 mcg con dispositivo Handihaler;

A.I.C. n. 035668060/M - 5 astucci da 30 capsule in blister al/pvc/al da 18 mcg con dispositivo Handihaler;

A.I.C. n. 035668072/M - 5 astucci da 60 capsule in blister al/pvc/al da 18 mcg.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim International GMBH.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0299/001/W06, II/12, II/13.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.8, 5.1, 6.3 e 6.6.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**05A02796**

## Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale «Favint».

*Estratto provvedimento UPC/II/1727 del 4 marzo 2005*

Specialità medicinale: FAVINT.

Confezioni:

A.I.C. n. 035667017/M - 30 capsule in blister al/pvc/al da 18 mcg;

A.I.C. n. 035667029/M - 60 capsule in blister al/pvc/al da 18 mcg;

A.I.C. n. 035667031/M - 1 astuccio con dispositivo Handihaler;

A.I.C. n. 035667043/M - 10 capsule in blister al/pvc/al da 18 mcg con dispositivo Handihaler;

A.I.C. n. 035667056/M - 30 capsule in blister al/pvc/al da 18 mcg con dispositivo Handihaler;

A.I.C. n. 035667068/M - 5 astucci da 30 capsule in blister al/pvc/al da 18 mcg con dispositivo Handihaler;

A.I.C. n. 035667070/M - 5 astucci da 60 capsule in blister al/pvc/al da 18 mcg.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim International GMBH.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0300/001/W06, II/12, II/13.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.8, 5.1,6.3 e 6.6.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**05A02795**

## Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale «Specialflex».

*Estratto provvedimento UPC/II/1728 del 4 marzo 2005*

Specialità medicinale: SPECIALFLEX.

Confezioni:

A.I.C. n. 035697010/M - 5 sacche da 1000 ml;

A.I.C. n. 035697022/M - 5 sacche da 1500 ml.

Titolare A.I.C.: B. Braun Melsungen AG.

Numero procedura mutuo riconoscimento: IE/H/0130/001/W001.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: correzione di un errore di calcolo nella sezione 4.2 del riassunto delle caratteristiche del prodotto (posologia e metodo di somministrazione).

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**05A02797**

## Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale «Periflex».

*Estratto provvedimento UPC/II/1729 del 4 marzo 2005*

Specialità medicinale: PERIFLEX.

Confezioni:

A.I.C. n. 035696018/M - 5 sacche da 1000 ml;

A.I.C. n. 035696020/M - 5 sacche da 1500 ml.

Titolare A.I.C.: B. Braun Melsungen AG.

Numero procedura mutuo riconoscimento: IE/H/0128/001/W001.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: correzione di un errore di calcolo nella sezione 4.2 del riassunto delle caratteristiche del prodotto (posologia e metodo di somministrazione).

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**05A02798**

## Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Modalina»

*Estratto determinazione n. 99 del 14 marzo 2005*

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Sanofi-Synthelabo S.p.a., con sede in via Messina n. 38, Milano, con codice fiscale n. 06685100155.

Medicinale: MODALINA.

Confezioni:

A.I.C. n. 019184050 - «1 mg compresse rivestite» 30 compresse;

A.I.C. n. 019184062 - «2 mg compresse rivestite» 30 compresse.

È ora trasferita alla società: Laboratorio farmaceutico SIT specialità igienico terapeutiche S.r.l., con sede in via Cavour n. 70, Mede, Pavia, con codice fiscale n. 01108720598.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**05A02806**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Verapamil Dompè»**

*Estratto determinazione n. 100 del 14 marzo 2005*

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Dompè S.p.a., con sede in via Campo di Pile, s.n., L'Aquila, con codice fiscale n. 01241900669.

Medicinale: VERAPAMIL DOMPÈ.

Confezioni:

A.I.C. n. 032100024 - «120 mg compresse a rilascio modificato», 30 compresse;

A.I.C. n. 032100036 - «240 mg compresse a rilascio modificato», 30 compresse.

È ora trasferita alla società: EG S.p.a., con sede in via Scarlatti Domenico, 31, Milano, con codice fiscale n. 12432150154.

Con conseguente variazione della denominazione in: Verapamil EG.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**05A02808**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Thioplex»**

*Estratto determinazione n. 102 del 14 marzo 2005*

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Wyeth Lederle S.p.a., con sede in via Nettunense, 90, Aprilia, Latina, con codice fiscale n. 00130300874.

Medicinale: THIOPLEX.

Confezione: A.I.C. n. 033473012 - «15 mg polvere per soluzione iniettabile» 1 flacone di polvere liofilizzata.

È ora trasferita alla società: Adienne S.r.l., con sede in via Broseta, 64/B, Bergamo, con codice fiscale n. 03157920160.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**05A02807**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Benadon»**

*Estratto determinazione A.I.C./N n. 182 del 14 marzo 2005*

Titolare A.I.C.: Roche S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazza Durante n. 11, c.a.p. 20131, Italia, codice fiscale n. 00747170157.

Medicinale: BENADON.

Variazione A.I.C.: adeguamento agli standard terms.

È autorizzata la modifica della denominazione della confezione, già registrata, di seguito indicata: A.I.C. n. 001340025 - 10 compresse 300 mg varia a: «300 mg compresse gastroresistenti» 10 compresse.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

**05A02805**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale «Humatrope».**

*Estratto provvedimento UPC/II/1756 del 14 marzo 2005*

Specialità medicinale: HUMATROPE.

Confezioni:

A.I.C. n. 026962047 - cartuccia 18 UI (6 mg);

A.I.C. n. 026962050 - cartuccia 36 UI (12 mg);

A.I.C. n. 026962062 - cartuccia 72 UI (24 mg).

Titolare A.I.C.: Eli Lilly Italia S.p.a.

Procedura mutuo riconoscimento n.: NL/H/0013/003-005/II/040, II/37, W32, N02.

Tipo di modifica: modifica stampati ed aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 1, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.8, 5.1, 6.1, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 e modifiche minori nel processo di produzione.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**05A02801**

**Modificazione dell'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento di alcune confezioni della specialità medicinale «Neupogen».**

*Estratto provvedimento UPC/II/1769 del 15 marzo 2005*

Specialità medicinale: NEUPOGEN.

Confezioni:

A.I.C. n. 028216036/M - «30» 1 flac. 1 ml;

A.I.C. n. 028216048/M - «48» 1 flacone 1,6 ml;

A.I.C. n. 028216075/M - 1 siringa preriempita da 0.5 ml 30 MU;

A.I.C. n. 028216087/M - 5 siringhe preriempite da 0.5 ml 30 MU;

A.I.C. n. 028216099/M - 1 siringa preriempita da 0.5 ml 48 MU;

A.I.C. n. 028216101/M - 5 siringhe preriempite da 0.5 ml 48 MU.

Titolare A.I.C.: Dompè Biotec S.p.a.

Procedura mutuo riconoscimento n.: UK/H/0019/001, 006, 007, 008, 009, 010, 011/II/043.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: eliminazione della procedura di prova della massa cellulare.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Estratto provvedimento UPC/II/1771 del 15 marzo 2005*

Specialità medicinale: NEUPOGEN.

Confezioni:

A.I.C. n. 028216036/M - «30» 1 flac. 1 ml;

A.I.C. n. 028216048/M - «48» 1 flacone 1,6 ml;

A.I.C. n. 028216075/M - 1 siringa preriempita da 0.5 ml 30 MU;

A.I.C. n. 028216087/M - 5 siringhe preriempite da 0.5 ml 30 MU;

A.I.C. n. 028216099/M - 1 siringa preriempita da 0.5 ml 48 MU;

A.I.C. n. 028216101/M - 5 siringhe preriempite da 0.5 ml 48 MU.

Titolare A.I.C.: Dompè Biotec S.p.a.

Procedura mutuo riconoscimento n.: UK/H/0019/001, 006, 007, 008, 009, 010, 011/II/042.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: eliminazione del test di tipizzazione fagica.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Estratto provvedimento UPC/II/1773 del 15 marzo 2005*

Specialità medicinale: NEUPOGEN.

Confezioni:

A.I.C. n. 028216036/M - «30» 1 flac. 1 ml;

A.I.C. n. 028216048/M - «48» 1 flacone 1,6 ml;

A.I.C. n. 028216075/M - 1 siringa preriempita da 0.5 ml 30 MU;

A.I.C. n. 028216087/M - 5 siringhe preriempite da 0.5 ml 30 MU;

A.I.C. n. 028216099/M - 1 siringa preriempita da 0.5 ml 48 MU;

A.I.C. n. 028216101/M - 5 siringhe preriempite da 0.5 ml 48 MU.

Titolare A.I.C.: Dompè Biotec S.p.a.

Procedura mutuo riconoscimento n.: UK/H/0019/001, 006, 007, 008, 009, 010, 011/II/037.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: incremento del periodo di conservazione della preparazione cellulare di Filgrastim, isolata come intermedio, da 6 mesi a -70° C a 36 mesi a -60° ± 20° C.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**05A02802-05A02803-05A02804**

### Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Nebilox»

*Estratto di variazione UPC/3176/ del 15 marzo 2005*

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Istituto Luso Farmaco d'Italia S.p.a., con sede in via Carnia, 26, Milano, con codice fiscale 00714810157.

Specialità medicinale: NEBILOX.

Confezione A.I.C. n. 032209013 - 28 compresse 5 mg.

È ora trasferita alla società: GlaxoSmithKline S.p.a., con sede in via A. Fleming, 2, Verona, con codice fiscale 00212840235.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

La presente determinazione ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**05A02790**

## CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VENEZIA

### Comunicato concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 150, si rende noto che le sottoelencate imprese, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato la propria attività connessa all'uso dei marchi stessi, nel II semestre del 2004:

| Marchio | Denominazione | Sede |
|---|---|---|
| 285 | Akros S.n.c. di Vanin Giovanna e C. | Camponogara (Venezia) |

I relativi punzoni sono stati ritirati e deformati.

**05A02781**



AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501072/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 5 0 3 2 9 *

€ 1,00